

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 febbraio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione n. 1/2016 del sottocomitato per le indicazioni geografiche, del 18 ottobre 2016, che modifica gli allegati XXX-C e XXX-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2016/2127] (17CE0242)..... Pag. 1

Decisione n. 1/2016 del sottocomitato per le indicazioni geografiche, del 10 novembre 2016, che modifica l'allegato XVII-C e la parte B dell'allegato XVII-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra [2016/2128] (17CE0243)..... Pag. 133

Publicati nel n. L 335 del 9 dicembre 2016

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2129 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (17CE0244)..... Pag. 208

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2130 della Commissione, del 5 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE0245)..... Pag. 211

Decisione (UE) 2016/2131 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto (17CE0246)..... Pag. 213

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2132 della Commissione, del 5 dicembre 2016, sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0247)..... Pag. 216

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2133 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico (17CE0248)..... Pag. 219

Publicati nel n. L 331 del 6 dicembre 2016



<u>Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (17CE0249).....</u>	Pag. 221
<u>Regolamento (UE) 2016/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (17CE0250).....</u>	Pag. 254
<i>Publicati nel n. L 338 del 13 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (17CE0251).....</u>	Pag. 257
<u>Regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (17CE0252).....</u>	Pag. 259
<u>Regolamento (UE) 2016/2138 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese (17CE0253).....</u>	Pag. 263
<u>Regolamento (UE) 2016/2139 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga (17CE0254).....</u>	Pag. 265
<u>Regolamento (UE) 2016/2140 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera spagnola (17CE0255).....</u>	Pag. 267
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2141 della Commissione, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (17CE0256).....</u>	Pag. 269
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2142 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0257).....</u>	Pag. 272
<u>Decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (17CE0258).....</u>	Pag. 274
<u>Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (17CE0259).....</u>	Pag. 278
<i>Publicati nel n. L 332 del 7 dicembre 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/2145 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (17CE0260).....</u>	Pag. 281
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE0261).....</u>	Pag. 284



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (17CE0262)</u>	<i>Pag.</i> 310
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0263)</u>	<i>Pag.</i> 312
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)] (17CE0264)</u>	<i>Pag.</i> 322
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (17CE0265)</u>	<i>Pag.</i> 324
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2151 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0266)</u>	<i>Pag.</i> 328
<u>Decisione (UE) 2016/2152 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II - Consiglio europeo e Consiglio (17CE0267)</u>	<i>Pag.</i> 330
<u>Risoluzione (UE) 2016/2153 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio (17CE0268)</u>	<i>Pag.</i> 331
<u>Decisione (UE) 2016/2154 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014 (17CE0269)</u>	<i>Pag.</i> 334
<u>Risoluzione (UE) 2016/2155 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014 (17CE0270)</u>	<i>Pag.</i> 336
<u>Decisione (UE) 2016/2156 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014 (17CE0271)</u>	<i>Pag.</i> 338
<u>Decisione (UE) 2016/2157 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014 (17CE0272)</u>	<i>Pag.</i> 340
<u>Risoluzione (UE) 2016/2158 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014 (17CE0273)</u>	<i>Pag.</i> 342
<u>Decisione (UE) 2016/2159 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014 (17CE0274)</u>	<i>Pag.</i> 344
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/2160 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014 (17CE0275)</u>	<i>Pag.</i> 346
<u>Risoluzione (UE, Euratom) 2016/2161 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014 (17CE0276)</u>	<i>Pag.</i> 348
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/2162 del Parlamento europeo, del 27 ottobre 2016, sulla chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014 (17CE0277)</u>	<i>Pag.</i> 350



<u>Decisione (UE) 2016/2163 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d'Italia (17CE0278).....</u>	Pag. 352
<u>Decisione (UE) 2016/2164 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2016, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017 (BCE/2016/43) (17CE0279).....</u>	Pag. 353
<i>Publicati nel n. L 333 del 8 dicembre 2016</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2165] (17CE0280).....</u>	Pag. 355
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2166] (17CE0281).....</u>	Pag. 359
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2167] (17CE0282).....</u>	Pag. 360
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2168] (17CE0283).....</u>	Pag. 363
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2169] (17CE0284).....</u>	Pag. 365
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2170] (17CE0285).....</u>	Pag. 366
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2171] (17CE0286).....</u>	Pag. 367
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2172] (17CE0287).....</u>	Pag. 372
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2173] (17CE0288).....</u>	Pag. 374
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2174] (17CE0289).....</u>	Pag. 375
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2175] (17CE0290).....</u>	Pag. 379
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2176] (17CE0291).....</u>	Pag. 381
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2177] (17CE0292).....</u>	Pag. 383
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2178] (17CE0293).....</u>	Pag. 384
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2179] (17CE0294).....</u>	Pag. 386



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2180] (17CE0295)</u>	<i>Pag.</i> 388
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2181] (17CE0296)</u>	<i>Pag.</i> 390
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2182] (17CE0297)</u>	<i>Pag.</i> 392
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2183] (17CE0298)</u>	<i>Pag.</i> 394
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2184] (17CE0299)</u>	<i>Pag.</i> 395
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2185] (17CE0300)</u>	<i>Pag.</i> 397
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2186] (17CE0301)</u>	<i>Pag.</i> 398
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2187] (17CE0302)</u>	<i>Pag.</i> 399
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2188] (17CE0303)</u>	<i>Pag.</i> 400
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2189] (17CE0304)</u>	<i>Pag.</i> 402
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2190] (17CE0305)</u>	<i>Pag.</i> 404
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2191] (17CE0306)</u>	<i>Pag.</i> 406
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2192] (17CE0307)</u>	<i>Pag.</i> 407
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2193] (17CE0308)</u>	<i>Pag.</i> 408
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2194] (17CE0309)</u>	<i>Pag.</i> 410
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2195] (17CE0310)</u>	<i>Pag.</i> 412
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2196] (17CE0311)</u>	<i>Pag.</i> 413
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2197] (17CE0312)</u>	<i>Pag.</i> 414



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2198] (17CE0313).....</u>	<i>Pag.</i> 416
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2199] (17CE0314).....</u>	<i>Pag.</i> 417
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2200] (17CE0315).....</u>	<i>Pag.</i> 418
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2016/2201] (17CE0316).....</u>	<i>Pag.</i> 419
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2202] (17CE0317).....</u>	<i>Pag.</i> 420
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2203] (17CE0318).....</u>	<i>Pag.</i> 422
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2204] (17CE0319).....</u>	<i>Pag.</i> 423
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2205] (17CE0320).....</u>	<i>Pag.</i> 424
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2016/2206] (17CE0321).....</u>	<i>Pag.</i> 425
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2207] (17CE0322).....</u>	<i>Pag.</i> 427
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2208] (17CE0323).....</u>	<i>Pag.</i> 428
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2015, dell'11 giugno 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2209] (17CE0324).....</u>	<i>Pag.</i> 429

Pubblicati nel n. L 341 del 15 dicembre 2016

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17 luglio 2015) (17CE0325).....</u>	<i>Pag.</i> 430
--	-----------------

Pubblicato nel n. L 331 del 6 dicembre 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

del 18 ottobre 2016

che modifica gli allegati XXX-C e XXX-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2016/2127]

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE,

Visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 306, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari è entrato in vigore il 1° aprile 2013.
- 2) Detto accordo è stato successivamente incorporato nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in seguito «l'accordo»), che è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
- 3) L'articolo 298 dell'accordo stabilisce la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXX-C e XXX-D, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei disciplinari di cui all'articolo 297, paragrafi 3 e 4, dell'accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti.
- 4) La procedura e l'esame suddetti sono stati espletati e gli allegati XXX-C e XXX-D possono pertanto essere modificati.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati XXX-C e XXX-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2016

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

*Il presidente e il capo della
delegazione UE*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il segretario del sottocomitato

Segretario dell'UE

Nuno VICENTE

Segretario della Moldova

Liliana VIERU



ALLEGATO

«ALLEGATO XXX-C


Indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 297, paragrafi 3 e 4

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
BE	Jambon d'Ardenne	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
BE	Fromage de Herve	Formaggi	
BE	Beurre d'Ardenne	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
BE	Brussels grondwitloof	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Vlaams - Brabantse Tafeldruif	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
BE	Geraardsbergse Mattentaart	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
BE	Liers vlaaike	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
BE	Gentse azalea	Fiori e piante ornamentali	
BE	Pâté gaumais	Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.)	
BG	Горнооряховски суджук	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	Gornooryahovski sudzhuk
CZ	Jihočeská Niva	Formaggi	
CZ	Jihočeská Zlatá Niva	Formaggi	
CZ	Olomoucké tvarůžky	Formaggi	
CZ	Nošovické kysané zelí	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
CZ	Všestarská cibule	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
CZ	Chelčicko — Lhenické ovoce	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
CZ	Pohořelický kapr	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
CZ	Třeboňský kapr	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
CZ	Březnický ležák	Birre	
CZ	Brněnské pivo / Starobrněnské pivo	Birre	
CZ	Budějovické pivo	Birre	
CZ	Budějovický měšťanský var	Birre	
CZ	Černá Hora	Birre	
CZ	České pivo	Birre	
CZ	Českobudějovické pivo	Birre	
CZ	Chodské pivo	Birre	
CZ	Znojenské pivo	Birre	
CZ	Hořické trubičky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Karlovarský suchar	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Lomnické suchary	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Pardubický perník	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Štramberské uši	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Karlovarské oplatky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Karlovarské trojhránky	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Valašský frgál	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
CZ	Český kmín	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CZ	Chamomilla bohemica	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CZ	Žatecký chmel	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
DK	Vadehavslam	Carni fresche (e frattaglie)	
DK	Vadehavsstude	Carni fresche (e frattaglie)	
DK	Danablu	Formaggi	
DK	Esrom	Formaggi	
DK	Lammefjordsgulerod	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Diepholzer Moorschnucke	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Lüneburger Heidschnucke	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Weideochse vom Limpurger Rind	Carni fresche (e frattaglie)	
DE	Ammerländer Dielenrauschinken / Ammerländer Katenschinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Greußener Salami	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Schwarzwälder Schinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Leberwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Rostbratwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Thüringer Rotwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Eichsfelder Feldkieker / Eichsfelder Feldkieker	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Göttinger Feldkieker	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Göttinger Stracke	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
DE	Halberstädter Würstchen	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Hofer Rindfleischwurst	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Westfälischer Knochenschinken	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
DE	Allgäuer Bergkäse	Formaggi	
DE	Allgäuer Emmentaler	Formaggi	
DE	Altenburger Ziegenkäse	Formaggi	
DE	Odenwälder Frühstückskäse	Formaggi	
DE	Hessischer Handkäse o Hessischer Handkäs	Formaggi	
DE	Holsteiner Tilsiter	Formaggi	
DE	Nieheimer Käse	Formaggi	
DE	Lausitzer Leinöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
DE	Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Feldsalat von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Gurken von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Salate von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Spreewälder Gurken	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Spreewälder Meerrettich	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
DE	Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Filderkraut / Filderspitzkraut	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Lüneburger Heidekartoffeln	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Rheinisches Apfelkraut	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Stromberger Pflaume	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Walbecker Spargel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
DE	Holsteiner Karpfen	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Oberpfälzer Karpfen	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Schwarzwaldforelle	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Aischgründer Karpfen	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
DE	Bayerisches Bier	Birre	
DE	Bremer Bier	Birre	
DE	Dortmunder Bier	Birre	
DE	Hofer Bier	Birre	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
DE	Kölsch	Birre	
DE	Kulmbacher Bier	Birre	
DE	Mainfranken Bier	Birre	
DE	Münchener Bier	Birre	
DE	Reuther Bier	Birre	
DE	Aachener Printen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Lübecker Marzipan	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Meißner Fummel	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Nürnberger Lebkuchen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Bremer Klaben	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Salzwedeler Baumkuchen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert	Pasta di mostarda	
DE	Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen	Pasta alimentare	
DE	Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle	Pasta alimentare	
DE	Hopfen aus der Hallertau	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
DE	Hessischer Apfelwein	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
DE	Spalt Spalter	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
DE	Tettninger Hopfen	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IE	Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara	Carni fresche (e frattaglie)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IE	Timoleague Brown Pudding	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IE	Imokilly Regato	Formaggi	
IE	Clare Island Salmon	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IE	Waterford Blaa / Blaa	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
EL	Αρνάκι Ελασσόνας	Carni fresche (e frattaglie)	Arnaki Elassonas
EL	Κατσικάκι Ελασσόνας	Carni fresche (e frattaglie)	Katsikaki Elassonas
EL	Ανεβαστό	Formaggi	Anevato
EL	Γαλοτύρι	Formaggi	Galotyri
EL	Γραβιέρα Αγράφων	Formaggi	Graviera Agrafon
EL	Γραβιέρα Κρήτης	Formaggi	Graviera Kritis
EL	Γραβιέρα Νάξου	Formaggi	Graviera Naxou
EL	Καλαθάκι Λήμνου	Formaggi	Kalathaki Limnou
EL	Κασέρι	Formaggi	Kasseri
EL	Κατίκι Δομοκού	Formaggi	Katiki Domokou
EL	Κεφαλογραβιέρα	Formaggi	Kefalograviera
EL	Κοπανιστή	Formaggi	Kopanisti
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Formaggi	Ladotyri Mytilinis
EL	Μανούρι	Formaggi	Manouri
EL	Μετσοβόνα	Formaggi	Metsovone
EL	Μπάτζος	Formaggi	Batzos
EL	Ξυνομυζήθρα Κρήτης	Formaggi	Xynomyzithra Kritis
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	Formaggi	Pichtogalo Chanion
EL	Σαν Μιχάλι	Formaggi	San Michali




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
EL	Σφέλα	Formaggi	Sfela
EL	Φέτα	Formaggi	Feta
EL	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	Formaggi	Formaella Arachovas Parnassou
EL	Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας	Formaggi	Xygalos Siteias / Xigalos Siteias
EL	Μέλι Ελάτης Μανάλου Βανίλια	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	Meli Elatis Menalou Vanilia
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Agios Mattheos Kerkyras
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Apokoronas Chanion Kritis
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Arxanes Irakliou Kritis
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Vianos Irakliou Kritis
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Exeretiko partheno eleolado "Trizinia"
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Exeretiko partheno eleolado Thrapsano
EL	Ζάκυνθος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Zakynthos
EL	Θάσος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Thassos
EL	Καλαμάτα	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kalamata
EL	Κεφαλονιά	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kefalonia
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kolymvari Chanion Kritis
EL	Κρανίδι Αργολίδας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kranidi Argolidas



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
EL	Κροκέες Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Krokees Lakonias
EL	Λακωνία	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lakonia
EL	Λέσβος / Μυτιλήνη	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lesvos / Mytilini
EL	Λυγουριό Ασκληπείου	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Lygourio Asklepiou
EL	Ολυμπία	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Olympia
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Peza Irakliou Kritis
EL	Πέτρινα Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Petrina Lakonias
EL	Πρέβεζα	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Preveza
EL	Ρόδος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Rodos
EL	Σάμος	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Samos
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Sitia Lasithiou Kritis
EL	Φοινίκι Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Finiki Lakonias
EL	Χανιά Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Chania Kritis
EL	Αγουρέλαιο Χαλκιδικής	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Agoureleo Chalkidikis
EL	Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis
EL	Μεσσαρά	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Messara
EL	Ακτινίδιο Πιερίας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Aktinidio Pierias
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Aktinidio Sperchiou
EL	Ελιά Καλαμάτας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Elia Kalamatas



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumba Ampadias Rethymnis Kritis
EL	Θρούμπα Θάσου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumba Thassou
EL	Θρούμπα Χίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Throumba Chiou
EL	Κελυφωτό φυσίκι Φθιώτιδας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Kelifoto fystiki Fthiotidas
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Kerassia Tragana Rodochoriou
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Amfissis
EL	Κονσερβολιά Άρτας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Artas
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Atalantis
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Piliou Volou
EL	Κονσερβολιά Ροβίων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Rovion
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Konservolia Stylidas
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Korinthiaki Stafida Vostitsa
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Koum kouat Kerkyras
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mila Zagoras Piliou
EL	Μήλα Ντελίσσιους Πιλαφά Τριπόλεως	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mila Delicious Pilafa Tripoleas
EL	Μήλο Καστοριάς	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Milo Kastorias
EL	Ξερά σύκα Κύμης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Xera syka Kymis
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Patata Kato Nevrokopiou



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Portokalia Maleme Chanion Kritis
EL	Ροδάκινα Νάουσας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Rodakina Naoussas
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Stafida Zakynthou
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Syka Vavronas Markopoulou Messongion
EL	Τσακωνική μελιτζάνα Λεωνιδίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tsakoniki Melitzana Leonidiou
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas
EL	ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiu
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu
EL	Φυστίκι Αίγινας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fystiki Aeginas
EL	Φυστίκι Μεγάρων	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fystiki Megaron
EL	Μανταρίνι Χίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mandarini Chiou
EL	Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Xira Syka Taxiarchi
EL	Πατάτα Νάξου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Patata Naxou
EL	Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Prasines Elies Chalkidikis
EL	Σταφίδα Ηλείας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Stafida Ilias




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
EL	Τοματάκι Σαντορίνης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tomataki Santorinis
EL	Φάβα Σαντορίνης	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fava Santorinis
EL	Φασόλια Βανίλιες Φενεού	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Fasolia Vanilies Feneou
EL	Φιρίκι Πηλίου	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Firiki Piliou
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	Avgotarocho Messolongiou
EL	Κρητικό παξιμάδι	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Kritiko paximadi
EL	Μαστίχα Χίου	Pasta alimentare	Masticha Chiou
EL	Τσίχλα Χίου	Pasta alimentare	Tsikla Chiou
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	Oli essenziali	Mastichelaio Chiou
EL	Κρόκος Κοζάνης	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	Krokos Kozanis
ES	Carne de Ávila	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Cantabria	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Morucha de Salamanca	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero Manchego	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Lechazo de Castilla y León	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Pollo y Capón del Prat	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Ternasco de Aragón	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Ternera Asturiana	Carni fresche (e frattaglie)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Ternera de Extremadura	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Ternera Gallega	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero de Extremadura	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Cordero Segureño	Carni fresche (e frattaglie)	
ES	Botillo del Bierzo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Cecina de León	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Chorizo Riojano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Dehesa de Extremadura	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Guijuelo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Huelva	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Trevélez	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Lacón Gallego	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Sobrasada de Mallorca	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Chorizo de Cantimpalos	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Chosco de Tineo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Los Pedroches	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
ES	Afuega'l Pitu	Formaggi	
ES	Arzúa-Ulloa	Formaggi	
ES	Cabrales	Formaggi	
ES	Cebreiro	Formaggi	
ES	Gamoneu / Gamonedo	Formaggi	
ES	Idiazábal	Formaggi	
ES	Mahón-Menorca	Formaggi	
ES	Picón Bejes-Tresviso	Formaggi	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Queso de La Serena	Formaggi	
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	Formaggi	
ES	Queso de Murcia	Formaggi	
ES	Queso de Murcia al vino	Formaggi	
ES	Queso de Valdeón	Formaggi	
ES	Queso Ibores	Formaggi	
ES	Queso Majorero	Formaggi	
ES	Queso Manchego	Formaggi	
ES	Queso Nata de Cantabria	Formaggi	
ES	Queso Palmero / Queso de la Palma	Formaggi	
ES	Queso Tetilla	Formaggi	
ES	Queso Zamorano	Formaggi	
ES	Quesucos de Liébana	Formaggi	
ES	Roncal	Formaggi	
ES	San Simón da Costa	Formaggi	
ES	Torta del Casar	Formaggi	
ES	Queso Camerano	Formaggi	
ES	Queso Casín	Formaggi	
ES	Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía	Formaggi	
ES	Queso Los Beyos	Formaggi	
ES	Miel de Galicia / Mel de Galicia	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Miel de Granada	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Miel de La Alcarria	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
ES	Aceite de La Alcarria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Aceite de la Rioja	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Mallorca / Aceite mallorquí / Oli de Mallorca / Oli mallorquí	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite del Bajo Aragón	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite Monterrubio	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Antequera	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Baena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Gata-Hurdes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Les Garrigues	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Mantequilla de Soria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Montes de Granada	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Montes de Toledo	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Poniente de Granada	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Priego de Córdoba	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Cádiz	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Cazorla	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra de Segura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Sierra Mágina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Siurana	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite Campo de Calatrava	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Aceite Campo de Montiel	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Lucena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite de Navarra	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Aceite Sierra del Moncayo	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Estepa	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Montoro-Adamuz	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alcachofa de Tudela	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Alubia de La Bañeza-León	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Arroz de Valencia / Arròs de València	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l'Ebre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Avellana de Reus	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Berenjena de Almagro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Calasparra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Caçot de Valls	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cereza del Jerte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l'Ebre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Coliflor de Calahorra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Espárrago de Navarra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Faba Asturiana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Faba de Lourenzá	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Garbanzo de Fuentesauco	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Judías de El Barco de Ávila	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Kaki Ribera del Xúquer	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Lenteja de La Armuña	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Lenteja de Tierra de Campos	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Manzana de Girona / Poma de Girona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Manzana Reineta del Bierzo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Melocotón de Calanda	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pataca de Galicia / Patata de Galicia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Patatas de Prades / Patates de Prades	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pemento do Couto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pera de Jumilla	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Peras de Rincón de Soto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimiento Asado del Bierzo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Pimiento Riojano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Aceituna Aloreña de Málaga	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Castaña de Galicia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Cebolla Fuentes de Ebro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Garbanzo de Escacena	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Grelos de Galicia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Melón de La Mancha	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Mongeta del Ganxet	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Papas Antiguas de Canarias	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pasas de Málaga	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pemento da Arnoia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pemento de Herbón	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pemento de Oímbra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pera de Lleida	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimiento de Fresno-Benavente	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Pimiento de Gernika o Gernikako Piperra	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Plátano de Canarias	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Tomate La Cañada	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Caballa de Andalucía	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
ES	Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Melva de Andalucia	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
ES	Alfajor de Medina Sidonia	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Mantecadas de Astorga	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Mazapán de Toledo	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Pan de Cea	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Pan de Cruz de Ciudad Real	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Tarta de Santiago	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Turrón de Alicante	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Mantecados de Estepa	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Pa de Pagès Català	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Pan de Alfacar	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Sobao Pasiego	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Azafrán de la Mancha	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Chufa de Valencia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
ES	Pimentón de la Vera	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Pimentón de Murcia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Sidra de Asturias / Sidra d'Asturies	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Vinagre de Jerez	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
ES	Vinagre del Condado de Huelva	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Agneau de l'Aveyron	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Lozère	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Pauillac	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de Sisteron	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Bourbonnais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Poitou-Charentes	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Quercy	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Barèges-Gavarnie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Boeuf de Bazas	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf de Chalosse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Bœuf du Maine	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Dinde de Bresse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Pintadeau de la Drôme	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de la Sarthe	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de Normandie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de Vendée	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Taureau de Camargue	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Veau d'Aveyron et du Ségala	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Veau du Limousin	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Alsace	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Ancenis	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles d'Auvergne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bourgogne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bresse	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Bretagne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Challans	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Cholet	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Gascogne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Houdan	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Janzé	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de la Champagne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de la Drôme	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de l'Ain	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Licques	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de l'Orléanais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Loué	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Normandie	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles de Vendée	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles des Landes	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Béarn	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Berry	Carni fresche (e frattaglie)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Volailles du Charolais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Forez	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Gatinais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Gers	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Languedoc	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Lauragais	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Maine	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du plateau de Langres	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Val de Sèvres	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Volailles du Velay	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau de lait des Pyrénées	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Agneau du Périgord	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Boeuf de Vendée	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Fin Gras / Fin Gras du Mézenc	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Génisse Fleur d'Aubrac	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Maine-Anjou	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Oie d'Anjou	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc d'Auvergne	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc de Franche-Comté	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Porc du Sud-Ouest	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Prés-salés de la baie de Somme	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Prés-salés du Mont-Saint-Michel	Carni fresche (e frattaglie)	
FR	Boudin blanc de Rethel	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Jambon de l'Ardèche	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Pâté de Campagne Breton	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Rillettes de Tours	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Saucisse de Montbéliard	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Saucisson de l'Ardèche	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FR	Abondance	Formaggi	
FR	Banon	Formaggi	
FR	Beaufort	Formaggi	
FR	Bleu d'Auvergne	Formaggi	
FR	Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel	Formaggi	
FR	Bleu des Causses	Formaggi	
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	Formaggi	
FR	Brie de Meaux	Formaggi	
FR	Brie de Melun	Formaggi	
FR	Brocciu Corse / Brocciu	Formaggi	
FR	Camembert de Normandie	Formaggi	
FR	Cantal / fourme de Cantal / cantalet	Formaggi	
FR	Chabichou du Poitou	Formaggi	
FR	Chaource	Formaggi	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Chevrotin	Formaggi	
FR	Comté	Formaggi	
FR	Crottin de Chavignol / chavignol	Formaggi	
FR	Emmental de Savoie	Formaggi	
FR	Emmental français est-central	Formaggi	
FR	Époisses	Formaggi	
FR	Fourme d'Ambert	Formaggi	
FR	Laguiole	Formaggi	
FR	Langres	Formaggi	
FR	Livarot	Formaggi	
FR	Maroilles / Marolles	Formaggi	
FR	Mont d'or / Vacherin du Haut-Doubs	Formaggi	
FR	Morbier	Formaggi	
FR	Munster / Munster-Géromé	Formaggi	
FR	Neufchâtel	Formaggi	
FR	Ossau-Iraty	Formaggi	
FR	Pélardon	Formaggi	
FR	Picodon	Formaggi	
FR	Pont-l'Évêque	Formaggi	
FR	Pouligny-Saint-Pierre	Formaggi	
FR	Reblochon / reblochon de Savoie	Formaggi	
FR	Rocamadour	Formaggi	
FR	Roquefort	Formaggi	
FR	Sainte-Maure de Touraine	Formaggi	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Saint-Nectaire	Formaggi	
FR	Salers	Formaggi	
FR	Selles-sur-Cher	Formaggi	
FR	Tome des Bauges	Formaggi	
FR	Tomme de Savoie	Formaggi	
FR	Tomme des Pyrénées	Formaggi	
FR	Valençay	Formaggi	
FR	Fourme de Montbrison	Formaggi	
FR	Gruyère	Formaggi	
FR	Mâconnais	Formaggi	
FR	Rigotte de Condrieu	Formaggi	
FR	Saint-Marcellin	Formaggi	
FR	Crème d'Isigny	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel d'Alsace	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de Corse / Mele di Corsica	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de Provence	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Miel de sapin des Vosges	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Œufs de Loué	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
FR	Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Beurre d'Isigny	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Corse / Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nice	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nîmes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Huile d'olive de Nyons	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
FR	Ail blanc de Lomagne	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Ail de la Drôme	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Ail rose de Lautrec	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Asperge des sables des Landes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Chasselas de Moissac	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Clémentine de Corse	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Coco de Paimpol	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Farine de Petit Épeautre de Haute Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Fraise du Périgord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Haricot tarbais	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Kivi de l'Adour	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Lentille vert du Puy	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Lentilles vertes du Berry	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Lingot du Nord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Mâche nantaise	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Melon du Haut-Poitou	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Melon du Quercy	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Mirabelles de Lorraine	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Muscat du Ventoux	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Noix de Grenoble	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Noix du Périgord	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Oignon doux des Cévennes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olive de Nice	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olives noires de Nyons	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Petit Épeautre de Haute Provence	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Poireaux de Créances	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pomme de terre de l'île de Ré	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pomme du Limousin	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes de terre de Merville	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes des Alpes de Haute Durance	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Pommes et poires de Savoie	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Riz de Camargue	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Ail fumé d'Arleux	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Béa du Roussillon	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Figue de Solliès	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Fraises de Nîmes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Melon de Guadeloupe	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Mogette de Vendée	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Oignon de Roscoff	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Olive de Nîmes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Anchois de Collioure	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Huîtres Marennes Oléron	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FR	Bergamote(s) de Nancy	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
FR	Brioche vendéenne	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Gâche Vendéenne	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Moutarde de Bourgogne	Pasta di mostarda	
FR	Pâtes d'Alsace	Pasta alimentare	
FR	Raviole du Dauphiné	Pasta alimentare	
FR	Foin de Crau	Fieno	
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Oli essenziali	
FR	Cidre de Bretagne / Cidre Breton	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Cidre de Normandie / Cidre Normand	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Cornouaille	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Domfront	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Pays d'Auge / Pays d'Auge-Cambremer	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Piment d'Espelette / Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
FR	Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Abbacchio Romano	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Agnello di Sardegna	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Agnello del Centro Italia	Carni fresche (e frattaglie)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Cinta Senese	Carni fresche (e frattaglie)	
IT	Bresaola della Valtellina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Capocollo di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Ciauscolo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Coppa Piacentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Cotechino Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Crudo di Cuneo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Culatello di Zibello	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Lardo di Colonnata	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Mortadella Bologna	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Pancetta di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Pancetta Piacentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Carpegna	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Norcia	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Parma	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di San Daniele	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di Sauris	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Toscano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Brianza	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Cremona	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Salame di Varzi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame d'oca di Mortara	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Piacentino	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame S. Angelo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salamini italiani alla cacciatora	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salsiccia di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Soppressata di Calabria	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Soprèssa Vicentina	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Speck dell'Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Zampone Modena	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Coppa di Parma	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Porchetta di Ariccia	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Amatriciano	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Salame Felino	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
IT	Asiago	Formaggi	
IT	Bitto	Formaggi	
IT	Bra	Formaggi	
IT	Caciocavallo Silano	Formaggi	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Canestrato Pugliese	Formaggi	
IT	Casatella Trevigiana	Formaggi	
IT	Casciotta d'Urbino	Formaggi	
IT	Castelmagno	Formaggi	
IT	Fiore Sardo	Formaggi	
IT	Fontina	Formaggi	
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	Formaggi	
IT	Gorgonzola	Formaggi	
IT	Grana Padano	Formaggi	
IT	Montasio	Formaggi	
IT	Monte Veronese	Formaggi	
IT	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi	
IT	Murazzano	Formaggi	
IT	Parmigiano Reggiano	Formaggi	
IT	Pecorino di Filiano	Formaggi	
IT	Pecorino Romano	Formaggi	
IT	Pecorino Sardo	Formaggi	
IT	Pecorino Siciliano	Formaggi	
IT	Pecorino Toscano	Formaggi	
IT	Provolone del Monaco	Formaggi	
IT	Provolone Valpadana	Formaggi	
IT	Quartirolo Lombardo	Formaggi	
IT	Ragusano	Formaggi	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Raschera	Formaggi	
IT	Robiola di Roccaverano	Formaggi	
IT	Spessa delle Giudicarie	Formaggi	
IT	Stelvio / Stilsfer	Formaggi	
IT	Taleggio	Formaggi	
IT	Toma Piemontese	Formaggi	
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	Formaggi	
IT	Valtellina Casera	Formaggi	
IT	Canestrato di Moliterno	Formaggi	
IT	Formaggella del Luinese	Formaggi	
IT	Formaggio di Fossa di Sogliano	Formaggi	
IT	Nostrano Valtrompia	Formaggi	
IT	Pecorino di Picinisco	Formaggi	
IT	Piacentinu Ennese	Formaggi	
IT	Piave	Formaggi	
IT	Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì	Formaggi	
IT	Salva Cremasco	Formaggi	
IT	Squacquerone di Romagna	Formaggi	
IT	Vastedda della valle del Belice	Formaggi	
IT	Miele della Lunigiana	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
IT	Ricotta Romana	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Miele delle Dolomiti Bellunesi	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
IT	Ricotta di Bufala Campana	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
IT	Alto Crotonese	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Aprutino Pescarese	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Brisighella	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Bruzio	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Canino	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Cartoceto	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Chianti Classico	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Cilento	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Collina di Brindisi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline di Romagna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Pontine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Salernitane	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Colline Teatine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Dauno	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Garda	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Irpinia - Colline dell'Ufita	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Laghi Lombardi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Lametia	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Lucca	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Molise	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Monte Etna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Monti Iblei	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Penisola Sorrentina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Riviera Ligure	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Sabina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Sardegna	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Tergeste	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terra di Bari	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terra d'Otranto	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terre di Siena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terre Tarentine	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Toscano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Tuscia	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Umbria	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Val di Mazara	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valdemone	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valle del Belice	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Valli Trapanesi	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Seggiano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Terre Aurunche	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Vulture	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
IT	Arancia del Gargano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Arancia Rossa di Sicilia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago Bianco di Bassano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago verde di Altedo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Basilico Genovese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cappero di Pantelleria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo di Paestum	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna Cuneo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna del Monte Amiata	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna di Montella	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Castagna di Vallerano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ciliegia di Marostica	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Cipollotto Nocerino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Clementine del Golfo di Taranto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Clementine di Calabria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Sarconi	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo di Sorana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Farro della Garfagnana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fico Bianco del Cilento	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ficodindia dell'Etna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fungo di Borgotaro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Kiwi Latina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	La Bella della Daunia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone Costa d'Amalfi	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone di Sorrento	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone Femminello del Gargano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone del Mugello	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Caprese Michelangelo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Castel del Rio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Marrone di Roccadaspide	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di San Zeno	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela di Valtellina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela Val di Non	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Melannurca Campana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola di Giffoni	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocciola Romana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Nocellara del Belice	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Oliva Ascolana del Piceno	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Patata di Bologna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Peperone di Senise	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pera dell'Emilia Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pera mantovana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pesca di Verona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pesca e nettarina di Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pistacchio Verde di Bronte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pomodoro del Piennolo del Vesuvio	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pomodoro di Pachino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio di Chioggia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio di Verona	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio Rosso di Treviso	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Riso Nano Vialone Veronese	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Scalogni di Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Sedano Bianco di Sperlonga	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Uva da tavola di Canicattì	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Uva da tavola di Mazzarrone	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Aglio Bianco Polesano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Aglio di Voghera	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Amarene Brusche di Modena	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Arancia di Ribera	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Asparago di Badoere	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Brovada	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo Brindisino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Carciofo Spinoso di Sardegna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Carota Novella di Ispica	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ciliegia dell'Etna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ciliegia di Vignola	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagioli Bianchi di Rotonda	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo Cannellino di Atina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fagiolo Cuneo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Farina di castagne della Lunigiana	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Farro di Monteleone di Spoleto	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Fichi di Cosenza	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Ficodindia di San Cono	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Insalata di Lusia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone di Rocca Imperiale	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone di Siracusa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Limone Interdonato Messina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone della Valle di Susa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Marrone di Combai	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Mela Rossa Cuneo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Melanzana Rossa di Rotonda	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Melone Mantovano	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Patata della Sila	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Peperone di Pontecorvo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Pesca di Leonforte	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Riso del Delta del Po	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Susina di Dro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Uva di Puglia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Cozza di Scardovari	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Salmerino del Trentino	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Trote del Trentino	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
IT	Coppia Ferrarese	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pagnotta del Dittaino	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pane casareccio di Genzano	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Pane di Altamura	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
IT	Pane di Matera	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Ricciarelli di Siena	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Marroni del Monfenera	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Panforte di Siena	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
IT	Maccheroncini di Campofilone	Pasta alimentare	
IT	Pasta di Gragnano	Pasta alimentare	
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	Oli essenziali	
IT	Aceto Balsamico di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Zafferano dell'Aquila	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Zafferano di San Gimignano	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Zafferano di Sardegna	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Liquirizia di Calabria	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
IT	Sale Marino di Trapani	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
CY	Λουκούμι Γεροσκίπου	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Loukoumi Geroskipou
CY	Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκίπου	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	Koufeta Amygdalou Geroskipou



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
LT	Lietuviškas varškės sūris	Formaggi	
LT/PL	Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyzny / Łódziejszczyzny	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
LT	Stakliškės	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	Carni fresche (e frattaglie)	
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
LU	Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
HU	Magyar szürkemarha hús	Carni fresche (e frattaglie)	
HU	Budapesti téliszalámi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
HU	Hajdúsági torma	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
HU	Gönci kajszibarack	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
HU	Makói vöröshagyma / Makói hagyma	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
HU	Szóregi rózsatő	Fiori e piante ornamentali	
HU	Alföldi kamillavirágzat	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
HU	Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
HU	Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
NL	Boeren-Leidse met sleutels	Formaggi	
NL	Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnkaas	Formaggi	
NL	Noord-Hollandse Edammer	Formaggi	
NL	Noord-Hollandse Gouda	Formaggi	
NL	Edam Holland	Formaggi	
NL	Gouda Holland	Formaggi	
NL	Opperdoezer Ronde	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
NL	Westlandse druif	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Gailtaler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
AT	Tiroler Speck	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
AT	Gailtaler Almkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Bergkäse	Formaggi	
AT	Tiroler Graukäse	Formaggi	
AT	Vorarlberger Alpkäse	Formaggi	
AT	Vorarlberger Bergkäse	Formaggi	
AT	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
AT	Marchfeldspargel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
AT	Steirischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Wachauer Marille	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Waldviertler Graumohn	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
AT	Mostviertler Birnmost	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
PL	Jagnięcina podhalańska	Carni fresche (e frattaglie)	
PL	Kiełbasa lisiecka	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PL	Bryndza Podhalańska	Formaggi	
PL	Oscypek	Formaggi	
PL	Wielkopolski ser smażony	Formaggi	
PL	Redykołka	Formaggi	
PL	Ser koryciński swojski	Formaggi	
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PL	Miód drahimski	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PL	Miód kurpiowski	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PL	Podkarpacki miód spadziowy	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PL	Wiśnia nadwiślanka	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Fasola korczyńska	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Fasola Wrzawska	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PL	Jabłka grójeckie	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Jabłka łąckie	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Śliwka szydłowska	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Suska sechłońska	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PL	Karp zatorski	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
PL	Andruty kaliskie	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Rogal świętomarciński	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Chleb prądnicki	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Kołocz śląski/kołacz śląski	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PL	Obwarzanek krakowski	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PT	Borrego da Beira	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego do Baixo Alentejo	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego Serra da Estrela	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Borrego Terrincho	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito da Beira	Carni fresche (e frattaglie)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Cabrito da Gralheira	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito de Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito Transmontano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carnalentejana	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Arouquesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Barrosã	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Cachena da Peneda	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne da Charneca	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Bísaro Transmonano / Carne de Porco Transmontano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne de Porco Alentejano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne dos Açores	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Marinhua	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Maronesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Mertolenga	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Carne Mirandesa	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cordeiro Bragançano	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Vitela de Lafões	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cabrito do Alentejo	Carni fresche (e frattaglie)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Carne de Bravo do Ribatejo	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Cordeiro mirandês / Canhono mirandês	Carni fresche (e frattaglie)	
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Alheira de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Butelo de Vinhais / Buchó de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriça Doce de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço Azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Farinheira de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Linguiça de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Lombo Branco de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morceia de Assar de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morceia de Cozer de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Morceia de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Painho de Portalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Paio de Beja	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Barroso	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Salpicão de Vinhais	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Sangureira de Barroso-Montalegre	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
PT	Queijo de Azeitão	Formaggi	
PT	Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho	Formaggi	
PT	Queijo de Évora	Formaggi	
PT	Queijo de Nisa	Formaggi	
PT	Queijo do Pico	Formaggi	
PT	Queijo mestiço de Tolosa	Formaggi	
PT	Queijo Rabaçal	Formaggi	
PT	Queijo S. Jorge	Formaggi	
PT	Queijo Serpa	Formaggi	
PT	Queijo Serra da Estrela	Formaggi	
PT	Queijo Terrincho	Formaggi	
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	Formaggi	
PT	Mel da Serra da Lousã	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel da Serra de Monchique	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel da Terra Quente	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Mel das Terras Altas do Minho	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel de Barroso	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Alentejo	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Parque de Montezinho	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Mel dos Açores	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Requeijão Serra da Estrela	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Travia da Beira Baixa	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
PT	Azeite de Moura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeite de Trás-os-Montes	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeite do Alentejo Interior	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites do Norte Alentejano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Azeites do Ribatejo	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
PT	Ameixa d'Elvas	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Amêndoa Douro	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Anona da Madeira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Batata de Trás-os-Montes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Batata doce de Aljezur	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha da Terra Fria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha da Padrela	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Castanha Marvão-Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Cereja da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Citrinos do Algarve	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã da Beira Alta	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã de Alcobaça	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã de Portalegre	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Pêra Rocha do Oeste	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
PT	Pêssego da Cova da Beira	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Maçã Riscadinha de Palmela	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
PT	Ovos moles de Aveiro	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PT	Pastel deTentúgal	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
PT	Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
RO	Maģiun de prune Topoloveni	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
SI	Kraška panceta	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Kraški pršut	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Kraški zašink	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Prleška tůnka	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Šebreljski ųelodec	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Zgornjesavinjski ųelodec	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
SI	Bovški sir	Formaggi	
SI	Mohant	Formaggi	
SI	Nanoški sir	Formaggi	
SI	Tolminc	Formaggi	
SI	Kočevski gozdni med	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
SI	Kraški med	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
SI	Slovenski med	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
SI	Štajersko Prekmursko bučno olje	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
SI	Ptujski lük	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
SK	Slovenská bryndza	Formaggi	
SK	Slovenská parenica	Formaggi	
SK	Slovenský oštiepok	Formaggi	
SK	Oravský korbáčik	Formaggi	
SK	Tekovský salámový syr	Formaggi	
SK	Zázrivský korbáčik	Formaggi	
SK	Skalický trdelník	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FI	Lapin Poron liha	Carni fresche (e frattaglie)	
FI	Lapin Poron kuivaliha	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FI	Lapin Poron kylmäsavuliha	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
FI	Lapin Puikula	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FI	Kitkan viisas	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FI	Puruveden Muikku	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
FI	Kainuun rönttönen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
SE	Svecia	Formaggi	
SE	Bruna bönor från Öland	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
SE	Kalix Löjrom	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
SE	Skånsk spettekaka	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
UK	Orkney beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Orkney lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Scotch Beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Scotch Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Shetland Lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Welsh Beef	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Welsh lamb	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Lakeland Herdwick	Carni fresche (e frattaglie)	
UK	Melton Mowbray Pork Pie	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
UK	Newmarket Sausage	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
UK	Stornoway Black Pudding	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
UK	Traditional Cumberland Sausage	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)	
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	Formaggi	
UK	Bonchester cheese	Formaggi	
UK	Buxton blue	Formaggi	
UK	Dorset Blue Cheese	Formaggi	
UK	Dovedale cheese	Formaggi	
UK	Exmoor Blue Cheese	Formaggi	
UK	Single Gloucester	Formaggi	
UK	Staffordshire Cheese	Formaggi	
UK	Swaledale cheese	Formaggi	
UK	Teviotdale Cheese	Formaggi	
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	Formaggi	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
UK	White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	Formaggi	
UK	Orkney Scottish Island Cheddar	Formaggi	
UK	Swaledale ewes' cheese	Formaggi	
UK	Yorkshire Wensleydale	Formaggi	
UK	Cornish Clotted Cream	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)	
UK	Jersey Royal potatoes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Yorkshire Forced Rhubarb	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Armagh Bramley Apples	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Fenland Celery	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	New Season Comber Potatoes/Comber Earlies	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
UK	Arbroath Smokies	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Scottish Farmed Salmon	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Whitstable oysters	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Cornish Sardines	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Fal Oyster	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Isle of Man Queenies	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Lough Neagh Eel	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto	Equivalente in caratteri latini
UK	Scottish Wild Salmon	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Traditional Grimsby Smoked Fish	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati	
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	Birre	
UK	Rutland Bitter	Birre	
UK	Cornish Pasty	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
UK	Native Shetland Wool	Lana	
UK	Gloucestershire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	Herefordshire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	Worcestershire cider/perry	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	
UK	East Kent Goldings	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)	

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



ALLEGATO XXX-D

Indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 297, paragrafi 3 e 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova


Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BE	Côtes de Sambre et Meuse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Hagelandse wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Haspengouwse Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Heuvellandse Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Crémant de Wallonie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin mousseux de qualité de Wallonie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BE	Vin de pays des Jardins de Wallonie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BE	Vlaamse landwijn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Асеновград Termine equivalente: Asenovgrad	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Болярово Termine equivalente: Bolyarovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Брестник Termine equivalente: Brestnik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Варна Termine equivalente: Varna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Велики Преслав Termine equivalente: Veliki Preslav	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Видин Termine equivalente: Vidin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Враца Termine equivalente: Vratsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Върбица Termine equivalente: Varbitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Долината на Струма Termine equivalente: Struma valley	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Драгоево Termine equivalente: Dragoevo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Евксиноград Termine equivalente: Evksinograd	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Ивайловград Termine equivalente: Ivaylovgrad	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карлово Termine equivalente: Karlovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Карнобат Termine equivalente: Karnobat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ловеч Termine equivalente: Lovech	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лозица Termine equivalente: Lozitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лом Termine equivalente: Lom	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Любимец Termine equivalente: Lyubimets	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Лясковец Termine equivalente: Lyaskovets	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Мелник Termine equivalente: Melnik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Монтана Termine equivalente: Montana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Нова Загора Termine equivalente: Nova Zagora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Нови Пазар Termine equivalente: Novi Pazar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Ново село Termine equivalente: Novo Selo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Оряховица Termine equivalente: Oryahovitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Павликени Termine equivalente: Pavlikeni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пазарджик Termine equivalente: Pazardjik	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Перущица Termine equivalente: Perushtitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Плевен Termine equivalente: Pleven	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Пловдив Termine equivalente: Plovdiv	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Поморие Termine equivalente: Pomorie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Русе Termine equivalente: Ruse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сакар Termine equivalente: Sakar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сандански Termine equivalente: Sandanski	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Свищов Termine equivalente: Svishtov	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Септември Termine equivalente: Septemvri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Славянци Termine equivalente: Slavyantsi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сливен Termine equivalente: Sliven	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Стамболово Termine equivalente: Stambolovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Стара Загора Termine equivalente: Stara Zagora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сунгурларе Termine equivalente: Sungurlare	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Сухиндол Termine equivalente: Suhindol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Търговище Termine equivalente: Targovishte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хан Крум Termine equivalente: Han Krum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хасково Termine equivalente: Haskovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хисаря Termine equivalente: Hisarya	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Хърсово Termine equivalente: Harsovo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Черноморски район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Northern Black Sea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шивачево Termine equivalente: Shivachevo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Шумен Termine equivalente: Shumen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
BG	Ямбол Termine equivalente: Yambol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
BG	Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
BG	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Čechy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Litoměřická	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Mělnická	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Mikulovská	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Morava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Novosedelské Slámové vino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Slovácká	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Šobes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Šobeské vino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Velkopavlovická	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Znojemská	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	Znojmo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CZ	České	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CZ	Moravské	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Ahr	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Baden	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Franken	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Hessische Bergstraße	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mittelrhein	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Mosel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Nahe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Pfalz	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Rheingau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
DE	Rheinessen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Saale-Unstrut	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Sachsen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Württemberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
DE	Ahrtaler	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Badischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Bayerischer Bodensee-Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Brandenburger Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Main	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein der Mosel	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Neckar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Oberrhein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein Ruwer	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Landwein der Saar	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mecklenburger Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Mitteldeutscher Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Nahegauer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Pfälzer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Regensburger Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinburgen-Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheingauer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rheinischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Saarländischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Sächsischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Schleswig-Holsteinischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Schwäbischer Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Starkenburger Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Taubertäler Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DE	Rhein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
DE	Rhein-Neckar Landwein	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Bornholm	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Fyn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Jylland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
DK	Sjælland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγχιάλος Termine equivalente: Anchialos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αρχάνες Termine equivalente: Archanes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Δαφνές Termine equivalente: Dafnes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Λήμνος Termine equivalente: Lemnos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Cephalonia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μεσσηνικόλα Termine equivalente: Messenikola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie / Muscat of Cephalonia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Muscat of Limnos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτο Πατρών Termine equivalente: Muscat of Patra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Μοσχάτος Ρίου Πάτρας Termine equivalente: Muscat of Rio Patra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νάουσα Termine equivalente: Naoussa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Νεμέα Termine equivalente: Nemea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάρος Termine equivalente: Paros	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάρος Malvasia Termine equivalente: Malvasia Paros	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πάτρα Termine equivalente: Patras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πεζά Termine equivalente: Peza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Πλαγιές Μελίτων Termine equivalente: Cotes de Meliton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρόδος Termine equivalente: Rhodes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Cephalonia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σάμος Termine equivalente: Samos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σητεία Termine equivalente: Sitia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Σητείας Malvasia Termine equivalente: Malvasia Sitia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Αβδηρα Termine equivalente: Avdira	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos / Holly Mountain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ήπειρος Termine equivalente: Epirus	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Ίλιον Termine equivalente: Ilion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αγορά Termine equivalente: Agora	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αργολίδα Termine equivalente: Argolida	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κοιλίδα Αταλάντης Termine equivalente: Atalanti Valley	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αττική Termine equivalente: Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Αχαΐα Termine equivalente: Achaia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βελβεντό Termine equivalente: Velvento	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Βερντέα Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/ Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Γεράνεια Termine equivalente: Gerania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Γρεβενά Termine equivalente: Grevena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Δράμα Termine equivalente: Drama	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ζάκυνθος Termine equivalente: Zakynthos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Επανομή Termine equivalente: Epanomi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Εύβοια Termine equivalente: Evia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Έβρος Termine equivalente: Evros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ελασσόνα Termine equivalente: Elassona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηλεία Termine equivalente: Iliia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ημαθία Termine equivalente: Imathia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θήβα Termine equivalente: Thebes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θαψανά Termine equivalente: Thapsana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θάσος Termine equivalente: Thasos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Θράκη Termine equivalente: Thrace	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ικαρία Termine equivalente: Ikaria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κάρυστος Termine equivalente: Karystos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καβάλα Termine equivalente: Kavala	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κίσαμος Termine equivalente: Kissamos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Καστοριά Termine equivalente: Kastoria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Κιθαιρών Termine equivalente: Slopes of Kithaironas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Κνημίδας Termine equivalente: Slopes of Knimida	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κοζάνη Termine equivalente: Kozani	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Κορωπίου Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρήτη Termine equivalente: Crete	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρανιά Termine equivalente: Krania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κρανώνα Termine equivalente: Krannona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κως Termine equivalente: Kos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λακωνία Termine equivalente: Lakonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λασιθί Termine equivalente: Lasithi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λετρίνοι Termine equivalente: Letrini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Λέσβος Termine equivalente: Lesvos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μαρτίνο Termine equivalente: Martino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μετέωρα Termine equivalente: Meteora	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μεταξάτων Termine equivalente: Metaxata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Μονεμβασία- Malvasia Termine equivalente: Monemvasia-Malvasia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Mesimvria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Οπούντια Λοκρίδας Termine equivalente: Opountia Locris	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πέλλα Termine equivalente: Pella	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παγγαίο Termine equivalente: Pangeon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παλλήνη Termine equivalente: Pallini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πιερία Termine equivalente: Pieria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πισάτις Termine equivalente: Pisatis	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Aigialia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Παίκου Termine equivalente: Slopes of Paiko	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ambelos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πλαγιές Αίνου Termine equivalente: Slopes of Ainos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Πυλία Termine equivalente: Pylia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρέθυμνο Termine equivalente: Rethimno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Αττικής Termine equivalente: Retsina of Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Βοιωτίας Termine equivalente: Retsina of Viotia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Γιάλτρων Termine equivalente: Retsina of Gialtra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Εύβοιας Termine equivalente: Retsina of Evoia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) Termine equivalente: Retsina of Thebes (Voiotias)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Καρύστου Termine equivalente: Retsina of Karystos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Κορωπίου Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attiki)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Ρετσίνα Μεγάρων Termine equivalente: Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/ Retsina of Megara Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attiki)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Παιανίας Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Λιοπεσίου Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Παλλήνης Termine equivalente: Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Πικερμίου Termine equivalente: Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Σπάτων Termine equivalente: Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evoia)	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Ριτσόνα Termine equivalente: Ritsona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σέρρες Termine equivalente: Serres	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Σπάτα Termine equivalente: Spata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Τεγέα Termine equivalente: Tegea	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
EL	Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Φλώρινα Termine equivalente: Florina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Φθιώτιδα Termine equivalente: Fthiotida/Phthiotis	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χάνδακας - Candia Termine equivalente: Candia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Χάνδακας Malvasia - Candia Termine equivalente: Malvasia Χάνδακας-Candia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
EL	Χανιά Termine equivalente: Chania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
EL	Χίος Termine equivalente: Chios	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ajaccio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Aloxe-Corton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Brand	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Bruderthal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Eichberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Engelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Florimont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Frankstein	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alsace Grand cru Froehn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Furstentum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Geisberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Gloeckelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Goldert	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Hatschbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Hengst	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kanzlerberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kastelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kaefferkopf	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kessler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kirchberg de Barr	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Kitterlé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Mambourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Mandelberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Marckrain	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Moenchberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Muenchberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Ollwiller	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Osterberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Pfersigberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Pflingstberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Praelatenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Rangen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Saering	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Schlossberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Schoenenbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alsace Grand cru Sommerberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Sonnenglanz	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Spiegel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Sporen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Steinen	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Steingrubler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Steinklotz	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Vorbourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Wiebelsberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Winzenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Zinnkoepflé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Zotzenberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Alsace Grand cru Rosacker	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Coteaux de la Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Anjou Villages Brissac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Arbois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Auxey-Duresses	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Banyuls	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Banyuls grand cru	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Barsac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Béarn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaujolais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Beaune	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bergerac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blagny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Blaye	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnes-mares	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bonnezeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bordeaux supérieur	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg / Bourgeais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne aligoté	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne grand ordinaire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne mousseux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne ordinaire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgogne passe-tout-grains	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bourgueil	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bouzeron	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Brouilly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Bugey	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Buzet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabardès	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet d'Anjou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cabernet de Saumur	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cadillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cahors	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cassis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Cérons	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chablis grand cru	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambertin-Clos de Bèze	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chambolle-Musigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Champagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chapelle-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Charlemagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Charmes-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chassagne-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château - Grillet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Château-Chalon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châteaumeillant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châteauneuf-du-Pape	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Châtillon-en-Diois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chénas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chevalier-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cheverny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chinon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chiroubles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Chorey-lès-Beaune	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Bellegarde	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clairette de Languedoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de la Roche	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Tart	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos de Vougeot	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Clos des Lambrays	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Clos Saint-Denis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Collioure	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Condrieu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corbières	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corbières-Boutenac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cornas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Corton-Charlemagne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Costières de Nîmes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Beaune-Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Brouilly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte de Nuits-Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte roannaise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côte Rôtie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux champenois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Aix-en-Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux d'Ancenis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de l'Aubance	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux de Saumur	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Giennois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Languedoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Layon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Loir	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Lyonnais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux du Quercy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Coteaux du Vendômois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Coteaux Varois en Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes d'Auvergne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bergerac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Blaye	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Duras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Millau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes de Toul	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Forez	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Jura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Marmandais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Rhône	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Roussillon Villages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Côtes du Vivarais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Cour-Cheverny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant d'Alsace	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Bourgogne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Die	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Limoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crémant du Jura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Criots-Bâtard-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Echezeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entraygues - Le Fel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Entre-Deux-Mers	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Estaing	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Faugères	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fiefs Vendéens	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fitou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fixin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fleurie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Floc de Gascogne	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronsac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Frontignan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Fronton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gaillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gaillac premières côtes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gevrey-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gigondas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Givry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grand Roussillon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Grand-Echezeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves de Vayres	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Graves supérieures	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Griotte-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Gros plant du Pays nantais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Haut-Poitou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Irancy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Irouléguy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jasnières	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Juliéнас	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Jurançon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	L'Étoile	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Grande Rue	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	La Tâche	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ladoix	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Languedoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lalande-de-Pomerol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Latricières-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lavilledieu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Les Baux de Provence	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Limoux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lirac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Listrac-Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Loupiac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Lussac Saint-Emilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mâcon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Macvin du Jura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Madiran	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Malepère	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maranges	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marcillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Margaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Marsannay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Maurly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mazis-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Mazoyères-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Menetou-Salon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Mercurey	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Meursault	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Minervois-La-Livinière	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Monbazillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagne-Saint-Emilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montagny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Monthélie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montlouis-sur-Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Montravel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morey-Saint-Denis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Morgon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moselle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulin-à-Vent	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Coteaux de la Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Côtes de Grandlieu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscadet-Sèvre et Maine	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Beaufort-de-Venise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Lunel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Mireval	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat de Saint-Jean-de-Minervois	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Muscat du Cap Corse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Musigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Nuits-Saint-Georges	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Orléans - Cléry	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pacherenc du Vic-Bilh	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Palette	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Patrimonio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pauillac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pécharmant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pernand-Vergelesses	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pessac-Léognan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Petit Chablis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pomerol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pommard	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Fuissé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Loché	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-sur-Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Pouilly-Vinzelles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Premières Côtes de Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Puisseguin Saint-Emilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Puligny-Montrachet	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Quarts de Chaume	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Quincy	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rasteau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Régnié	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Reuilly	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Richebourg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rivesaltes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Romanée- Contie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Romanée- Saint-Vivant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé de Loire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé des Riceys	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosette	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rosé d'Anjou	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Roussette de Savoie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Ruchottes-Chambertin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Rully	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Sardos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Amour	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Aubin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Bris	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Chinian	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Emilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Emilion Grand Cru	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Estèphe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Georges-Saint-Emilion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Joseph	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Julien	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Mont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Nicolas-de-Bourgueil	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Péray	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Pourçain	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Romain	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saint-Véran	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Croix-du-Mont	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sainte-Foy-Bordeaux	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sancerre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Santenay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saumur	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saumur-Champigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Saussignac	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Sauternes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières-Coulée de Serrant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savennières-Roche-aux-Moines	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Savigny-lès-Beaune Termine equivalente: Savigny	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Seyssel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tavel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Touraine Noble Joué	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Tursan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vacqueyras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Valençay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vinsobres	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin de Corse	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vin de Savoie	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vins Fins de la Côte de Nuits	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Viré-Clessé	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Volnay	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vosne - Romanée	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vougeot	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Vouvray	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
FR	Agenais	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ain	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Allobrogie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Alpes-de-Haute-Provence	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpes-Maritimes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Alpilles	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ardèche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Ariège	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Aveyron	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Bouches-du-Rhône	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Calvados	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cathare	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cévennes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Charentais	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Cité de Carcassonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Collines Rhodaniennes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comté Tolosan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Comtés Rhodaniens	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Corrèze	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côte Vermeille	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux Charitois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Coiffy	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Fontcaude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Glanes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de l'Auxois	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Narbonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Peyriac	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux de Tannay	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux des Baronnie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux du Libron	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Coteaux du Pont du Gard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Coteaux d'Enserune	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes Catalanes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Gascogne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Meuse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thau	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes de Thongue	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Côtes du Tarn	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Drôme	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Duché d'Uzès	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Franche-Comté	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Gers	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute Vallée de l'Orb	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute Vallée de l'Aude	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Marne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Haute-Vienne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hauts-Alpes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Hérault	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Île de Beauté	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Isère	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Landes	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Lot	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Maures	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Méditerranée	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Mont Caume	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Pays d'Oc	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Périgord	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Puy-de-Dôme	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
FR	Sables du Golfe du Lion	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saint-Guilhem-le-Désert	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Sainte-Marie-la-Blanche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Saône-et-Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Thézac-Perricard	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Torgan	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Urfé	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Val de Loire	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vallée du Paradis	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Var	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vaucluse	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Vicomté d'Aumelas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
FR	Yonne	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HR	Dalmatinska zagora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Dingač	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatska Istra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatsko Podunavlje	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Hrvatsko primorje	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Istočna kontinentalna Hrvatska	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Moslavina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Plešivica	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Pokuplje	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Prigorje-Bilogora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Primorska Hrvatska	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Sjevema Dalmacija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Slavonija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Srednja i Južna Dalmacija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Zagorje - Medimurje	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HR	Zapadna kontinentalna Hrvatska	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aglianico del Vulture	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Albugnano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alcamo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico di Gradoli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aleatico di Puglia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alezio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alghero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alta Langa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Alto Adige	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Amelia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ansonica Costa dell'Argentario	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aprilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Arborea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Arcole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Assisi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Atina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Aversa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbaresco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barbera del Monferrato Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Bardolino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bardolino Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barletta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Barolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianchetto del Metauro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco Capena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco dell'Empolese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bianco di Pitigliano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Biferno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bivongi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Boca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bolgheri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bosco Eliceo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Botticino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Bramaterra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Breganze	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brindisi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Brunello di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cacc'e mmitte di Lucera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Calosso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Campi Flegrei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Canavese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Candia dei Colli Apuani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Cannonau di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capalbio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Capriano del Colle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carema	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carignano del Sulcis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carmignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Carso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casavecchia di Pontelatone	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casteggio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel del Monte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castel San Lorenzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Casteller	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Castelli Romani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cellatica	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerasuolo di Vittoria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cerveteri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Chianti Classico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cilento	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cinque Terre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cinque Terre Sciacchetrà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Circeo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cirò	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Cisterna d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colleoni Termine equivalente: Terre del Colleoni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Albani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Altotiberini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Asolani - Prosecco Termine equivalente: Asolo- Prosecco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Berici	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Bolognesi Classico - Pignoletto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli d'Imola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli dell'Etruria Centrale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli della Sabina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Conegliano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Faenza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Luni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Parma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Rimini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli di Scandiano e di Canossa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Etruschi Viterbesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Euganei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Lanuvini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Maceratesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Martani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Orientali del Friuli Picolit	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Perugini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Pesaresi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Piacentini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Colli Romagna centrale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colli Tortonesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Collina Torinese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline di Levanto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Joniche Tarantine	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Lucchesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Novaresi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Colline Saluzzesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Collio Goriziano Termine equivalente: Collio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cònero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contea di Sclafani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Contessa Entellina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Controguerra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Copertino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cori	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortese dell'Alto Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Corti Benedettine del Padovano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Cortona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Costa d'Amalfi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Coste della Sesia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Curtefranca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Delia Nivolelli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	dell'Alto Adige	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dogliani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Acqui	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Dolcetto d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Dolcetto di Ovada Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Durello Lessini Termine equivalente: Lessini Durello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Elba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Eloro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Erice	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Esino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Etna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Etschtaler	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falerio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Falerno del Massico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Fara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Faro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Fiano di Avellino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Franciacorta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Frascati	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Freisa di Chieri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Annia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Aquileia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Colli Orientali	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Grave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Friuli Latisana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gabiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galatina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Galluccio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gambellara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Garda Colli Mantovani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gattinara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Genazzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ghemme	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gioia del Colle	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Girò di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Golfo del Tigullio - Portofino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grance Senesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Gravina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Bianco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Greco di Tufo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino d'Asti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Grignolino del Monferrato Casalese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	I Terreni di Sanseverino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Irpinia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ischia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro / Kalterer / Kalterersee	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lago di Corbara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Lambrusco di Sorbara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Mantovano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lamezia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Langhe	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lessona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Leverano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lison-Pramaggiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lizzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Loazzolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Locorotondo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Lugana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia delle Lipari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Bosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Mandrolisai	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Marsala	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Martina Termine equivalente: Martina Franca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Matera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Matino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Melissa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Menfi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Merlara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Molise Termine equivalente: del Molise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monica di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monreale	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecarlo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecompati-Colonna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montecucco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montefalco Sagrantino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montepulciano d'Abruzzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monteregio di Massa Marittima	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Montescudaio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Monti Lessini Termine equivalente: Lessini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Morellino di Scansano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscadello di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria / Pantelleria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Sennori	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Moscato di Trani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nardò	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nasco di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nebbiolo d'Alba	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Negroamaro di Terra d'Otranto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nettuno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Noto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Nuragus di Cagliari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Offida	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Oltrepò Pavese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orcia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orta Nova	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ortona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ortrugo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Orvieto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ostuni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Parrina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Penisola Sorrentina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pergola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Piave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Piemonte	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pinerolese	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pomino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Primitivo di Manduria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Prosecco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ramandolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto di Gambellara	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Recioto di Soave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reggiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Reno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera del Brenta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Riviera ligure di Ponente	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Roero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Roma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Romagna Albana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosazzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Conero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Cerignola	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montalcino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rosso Piceno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Rubino di Cantavenna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Ruchè di Castagnole Monferrato	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Salaparuta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Salice Salentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sambuca di Sicilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Gimignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Ginesio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Martino della Battaglia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Severo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	San Torpè	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sannio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	S. Anna di Isola Capo Rizzuto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sant'Antimo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Santa Margherita di Belice	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Sardegna Semidano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Savuto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Scavigna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sciacca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Serrapetrona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Serenissima Termine equivalente: Vigneti della Serenissima	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sforzato di Valtellina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Siracusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sizzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Soave Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Sovana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Spoletto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Squinzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Strevi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Tarquini	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Taurasi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Teroldego Rotaliano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terra d'Otranto	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terratico di Bibbona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre Alfieri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre dell'Alta Val d'Agri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Casole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Cosenza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Terre di Pisa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Todi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Torgiano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Torgiano rosso riserva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trebbiano d'Abruzzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Trento	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val d'Arbia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val di Cornia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Val Polcèvera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valcalepio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdadige	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdichiana toscana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valdinievole	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valle d'Aosta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valli Ossolane	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valpolicella	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valsusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtellina Superiore	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Velletri	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Valtènesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verdicchio di Matelica	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Gallura	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vermentino di Sardegna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Vernaccia di Oristano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di San Gimignano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vernaccia di Serrapetrona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vesuvio	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vicenza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vignanello	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Villamagna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo del Chianti Classico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vin Santo di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vino Nobile di Montepulciano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Vittoria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Zagarolo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
IT	Allerona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alta Valle della Greve	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Livorno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Alto Mincio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Anagni	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Arghilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Avola	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Barbagia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Basilicata	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Benaco bresciano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Benevento	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bergamasca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bettona	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Bianco di Castelfranco Emilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Calabria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Camarro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Campania	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Cannara	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Catalanesca del Monte Somma	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Civitella d'Agliano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Aprutini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Cimini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Limbara	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli del Sangro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli della Toscana centrale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli di Salerno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colli Trevigiani	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Collina del Milanese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline del Genovesato	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Frentane	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Pescaresi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Savonesi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Colline Teatine	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Conselvano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Costa Etrusco Romana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Costa Viola	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Daunia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Del Vastese Termine equivalente: Histonium	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Delle Venezie	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Dugenta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Epomeo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Fontanarossa di Cerda	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Forlì	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Fortana del Taro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Frusinate Termine equivalente: del Frusinate	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Grottino di Roccanova	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Isola dei Nuraghi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lazio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Liguria di Levante	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Lipuda	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Locride	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marca Trevigiana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marche	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Maremma Toscana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Marmilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Mitterberg	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Modena Termine equivalente: Provincia di Modena / di Modena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Montecastelli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Montenetto di Brescia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Murgia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Narni	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Nurra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ogliastra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Oscò Termine equivalente: Terre degli Oscì	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Paestum	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Palizzi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Parteolla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pellaro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Planargia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Pompeiano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Mantova	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Nuoro	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Pavia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Puglia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Quistello	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ravenna	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Roccamonfina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Romangia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ronchi di Brescia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Ronchi Varesini	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Rotae	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Rubicone	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sabbioneta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salemi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salento	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Salina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Scilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sebino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sibiola	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Sicilia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Spello	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tarantino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terrazze dell'Imperiese	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terrazze Retiche di Sondrio	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
IT	Terre del Volturno	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Chieti	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre di Veleja	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Terre Lariane	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Tharros	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Toscano Termine equivalente: Toscana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Trexenta	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Umbria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Magra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val di Neto	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Val Tidone	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valcamonica	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valdamato	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vallagarina	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle Belice	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle d'Itria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valle del Tirso	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Valli di Porto Pino	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Veneto Orientale	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Venezia Giulia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
IT	Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Βουvi Παναγιάς – Αμπελίτης Termine equivalente: Vouni Panayia - Ampelitis	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κουμανδάρια Termine equivalente: Commandaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Afames	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
CY	Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Laona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
CY	Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
CY	Πάφος Termine equivalente: Pafos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
LU	Moselle Luxembourgeoise	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Ászár-Neszmélyi borvidék	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Badacsony	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Badacsonyi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balaton-felvidék	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonboglár	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonfüred-Csopak	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Baltoni	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Bükk	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Csongrád	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Debrői Hárslevelű	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Duna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egri Bikavér	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Egri Bikavér Superior	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Eger	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Etyek-Buda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Hajós-Baja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
HU	Izsáki Arany Sárfehér	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Kunság	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Mátra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Mór	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Nagy-Somló	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pannonhalma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pécs	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Somló	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Sopron	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Szekszárd	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tokaj	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tolna	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Villány	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Villányi	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Zala	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Káli	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Neszmély	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Pannon	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Tihany	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
HU	Balatonmelléki	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Duna-Tisza köz	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Dunántúli	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Felső-magyarországi	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
HU	Zempléni	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
MT	Gozo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Malta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
MT	Maltese Islands	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Drenthe	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Flevoland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
NL	Friesland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Gelderland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Groningen	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Limburg	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord-Brabant	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Noord-Holland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Overijssel	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Utrecht	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zeeland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
NL	Zuid-Holland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Burgenland	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Carnuntum	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kamptal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kärnten	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Kremstal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Leithaberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Mittelburgenland	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Neusiedlersee-Hügelland	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Niederösterreich	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Oberösterreich	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Salzburg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Steiermark	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Süd-Oststeiermark	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südburgenland	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Südsteiermark	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Thermenregion	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Tirol	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Traisental	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
AT	Vorarlberg	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wachau	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wagram	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Weinviertel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Weststeiermark	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Wien	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
AT	Bergland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Steierland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
AT	Weinland	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Açores	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Alentejano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Alenquer	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Alentejo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Algarve	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Arruda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bairrada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Beira Interior	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bischoitos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Bucelas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Carcavelos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Colares	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Dão	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Douro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Duriense	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Encostas d'Aire	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Graciosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lafões	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lagoa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Lagos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
PT	Lisboa	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Madeirense	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Madeira Termine equivalente: Madera / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Minho	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Óbidos	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Porto Termine equivalente: Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Palmela	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Pico	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Portimão	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Setúbal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Tavira	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Távora-Varosa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Torres Vedras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Trás-os-Montes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Vinho Verde	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
PT	Península de Setúbal	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Tejo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Terras Madeirenses	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
PT	Transmontano	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Aiud	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Alba Iulia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Babadag	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Banat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Banu Mărăcine	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Bohotin	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	Cotești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Cotnari	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Crișana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealul Bujorului	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Dealul Mare	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Drăgășani	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Huși	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Iași	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Lechința	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Mehedinți	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Miniș	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Murfatlar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Nicorești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Odoboești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Oltina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Panciu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Pietroasa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Recaș	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sâmburești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sarica Niculițel	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Sebeș - Apold	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Segarcea	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Ștefănești	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Târnave	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
RO	Colinele Dobrogei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Crișanei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Moldovei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Munteniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
RO	Dealurile Olteniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Sătmăruului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Transilvaniei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Vrancei	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Dealurile Zarandului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Terasele Dunării	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Caraşului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
RO	Viile Timişului	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Bela krajina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Belokranjec	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljsko-Sremič	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Bizeljčan	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Cviček	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Dolenjska	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Goriška Brda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Kras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Metliška črnina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Prekmurje	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Slovenska Istra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Štajerska Slovenija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Teran	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Vipavska dolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SI	Podravje	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Posavje	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SI	Primorska	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
SK	Južnoslovenská/ Južnoslovenské/ Južnoslovenský	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Malokarpatská/Malokarpatské/Malokarpatský	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Nitrianska/ Nitrianske/ Nitriansky	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
SK	Stredoslovenská/Stredoslovenské/ Stredoslovenský	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
SK	Východoslovenská/Východoslovenské/ Východoslovenský	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Abona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alella	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Alicante	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Almansa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arlanza	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Arribes	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bierzo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Binissalem	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Bullas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Calatayud	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Calzadilla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de Borja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Campo de la Guardia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cangas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cariñena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Casa del Blanco	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cataluña	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Cigales	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Conca de Barberà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Condado de Huelva	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Costers del Segre	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dehesa del Carrizal	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Dominio de Valdepusa	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	El Hierro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Empordà	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Finca Élez	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Gran Canaria	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Granada	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Guijoso	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jerez	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Jumilla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Gomera	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Mancha	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	La Palma	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lanzarote	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Lebrija	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Los Balagueses	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Málaga	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manchuela	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Manzanilla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Méntrida	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Mondéjar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Monterrei	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Montilla-Moriles	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Montsant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Navarra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago Florentino	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pago de Otazu	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Penedès	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla de Bages	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Pla i Llevant	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Prado de Irache	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Priorat	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rías Baixas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeira Sacra	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribeiro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Duero	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Guadiana	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ribera del Júcar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rioja	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Rueda	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Sierra de Salamanca	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Sierras de Málaga	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Somontano	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tacoronte-Acentejo	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tarragona	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Terra Alta	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra de León	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Tierra del Vino de Zamora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Toro	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Uclés	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Utiel-Requena	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valdeorras	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valdepeñas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valencia	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valtiendas	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de Gúímar	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valle de la Orotava	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Valles de Benavente	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Vinos de Madrid	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Ycoden-Daute-Isora	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	Yecla	Vino a denominazione di origine protetta (DOP)
ES	3 Riberas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Altiplano de Sierra nevada	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Bajo Aragón	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Gállego-Cinco Villas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Jiloca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valdejalón	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Cinca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Bailén	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Barbanza e Iria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Betanzos	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cádiz	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Campo de Cartagena	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cangas	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castelló	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Castilla y León	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Córdoba	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	
ES	Costa de Cantabria	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Cumbres del Guadalfeo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Desierto de Almería	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	El Terrerazo	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Extremadura	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Formentera	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ibiza	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Illes Balears	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Isla de Menorca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Laujar-Alpujarra	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Liébana	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Los Palacios	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Mallorca	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Murcia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Norte de Almería	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Andarax	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Ribera del Queiles	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierras de Las Estancias y Los Filabres	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Norte de Sevilla	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Sierra Sur de Jaén	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Torreperogil	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valle del Miño-Ourense	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Valles de Sadacia	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
ES	Villaviciosa de Córdoba	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	English	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	English Regional	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Welsh	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)
UK	Welsh Regional	Vino a indicazione geografica protetta (IGP)



Vini della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Ciumai/Чумай
 Românești
 Codru
 Ștefan Vodă
 Valul lui Traian


PARTE B

Bevande spiritose dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
BE	Balegemse jenever	Bevande spiritose al ginepro
BE, NL, FR	Genièvre / Jenever / Genever	Bevande spiritose al ginepro
BE, NL, FR	Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever	Bevande spiritose al ginepro
BE	Hasseltse jenever / Hasselt	Bevande spiritose al ginepro
BE, NL	Jonge jenever/ jonge genever	Bevande spiritose al ginepro
BE	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	Bevande spiritose al ginepro
BE, NL	Oude jenever/ oude genever	Bevande spiritose al ginepro
BE	Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie	Bevande spiritose al ginepro
BE, NL, FR	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever	Altre bevande spiritose
BG	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	Acquavite di vino
BG	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja	Acquavite di vino
BG	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	Acquavite di vino
BG	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	Acquavite di vino
BG	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe	Acquavite di vino
BG	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	Acquavite di vino



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
BG	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	Acquavite di vino
BG	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	Acquavite di vino
BG	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	Acquavite di vino
BG	Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	Acquavite di frutta
BG	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra	Acquavite di frutta
BG	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel	Acquavite di frutta
BG	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan	Acquavite di frutta
CZ	Karlovarská Hořká	Liquore
DK	Dansk Akvavit / Dansk Aquavit	Akvavit / Aquavit
DE	Bergischer Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Emsländer Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Haselünner Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Hasetaler Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE, AT, BE	Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Münsterländer Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Sendenhorster Korn / Kornbrand	Acquavite di cereali
DE	Deutscher Weinbrand	Brandy / Weinbrand
DE	Pfälzer Weinbrand	Brandy / Weinbrand
DE	Fränkischer Obstler	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Kirschwasser	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Zwetschgenwasser	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Kirschwasser	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Williamsbirne	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Acquavite di frutta



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
DE	Schwarzwälder Himbeergeist	Geist
DE	Bayerischer Gebirgsenzian	Genziana
DE	Ostfriesischer Korngenever	Bevande spiritose al ginepro
DE	Steinhäger	Bevande spiritose al ginepro
DE	Rheinberger Kräuter	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
DE	Bayerischer Kräuterlikör	Liquore
DE	Benediktbeurer Klosterlikör	Liquore
DE	Berliner Kümmel	Liquore
DE	Blutwurz	Liquore
DE	Chiemseer Klosterlikör	Liquore
DE	Ettaler Klosterlikör	Liquore
DE	Hamburger Kümmel	Liquore
DE	Hüttentee	Liquore
DE	Münchener Kümmel	Liquore
DE	Bärwurz	Altre bevande spiritose
DE	Königsberger Bärenfang	Altre bevande spiritose
DE	Ostpreußischer Bärenfang	Altre bevande spiritose
EE	Estonian vodka	Vodka
IE	Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky	Whiskey / Whisky
IE	Irish Cream	Liquore
IE	Irish Poteen/Irish Poitín	Altre bevande spiritose
EL	Brandy Αττικής / Brandy of Attica	Brandy / Weinbrand
EL	Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece	Brandy / Weinbrand
EL	Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese	Brandy / Weinbrand
EL	Τσικουδιά / Tsikoudia	Acquavite di vinaccia
EL	Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο / Tsipouro	Acquavite di vinaccia



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
EL	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos	Acquavite di vinaccia
EL	Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace	Anice distillato
EL	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata	Anice distillato
EL	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia	Anice distillato
EL	Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene	Anice distillato
EL	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari	Anice distillato
EL	Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos	Liquore
EL	Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu	Liquore
EL	Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios	Liquore
EL	Τεντούρα / Tentoura	Liquore
ES	Ron de Granada	Rum
ES	Ron de Málaga	Rum
ES	Whisky español	Whiskey / Whisky
ES	Brandy de Jerez	Brandy / Weinbrand
ES	Brandy del Penedés	Brandy / Weinbrand
ES	Orujo de Galicia	Acquavite di vinaccia
ES	Aguardiente de sidra de Asturias	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
ES	Gin de Mahón	Bevande spiritose al ginepro
ES	Anís español	Bevande spiritose all'anice
ES	Anís Paloma Monforte del Cid	Bevande spiritose all'anice
ES	Cazalla	Bevande spiritose all'anice
ES	Chinchón	Bevande spiritose all'anice



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
ES	Hierbas de Mallorca	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas Ibicencas	Bevande spiritose all'anice
ES	Ojén	Bevande spiritose all'anice
ES	Rute	Bevande spiritose all'anice
ES	Cantueso Alicantino	Liquore
ES	Licor café de Galicia	Liquore
ES	Licor de hierbas de Galicia	Liquore
ES	Palo de Mallorca	Liquore
ES	Ratafia catalana	Liquore
ES	Aguardiente de hierbas de Galicia	Altre bevande spiritose
ES	Aperitivo Café de Alcoy	Altre bevande spiritose
ES	Herbero de la Sierra de Mariola	Altre bevande spiritose
ES	Pacharán Navarro	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel de Canarias	Altre bevande spiritose
FR	Rhum de la Guadeloupe	Rum
FR	Rhum de la Guyane	Rum
FR	Rhum de la Martinique	Rum
FR	Rhum de la Réunion	Rum
FR	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Rum
FR	Rhum des Antilles françaises	Rum
FR	Rhum des départements français d'outre-mer	Rum
FR	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	Whiskey / Whisky
FR	Whisky breton/ Whisky de Bretagne	Whiskey / Whisky
FR	Armagnac	Acquavite di vino
FR	Armagnac-Ténarèze	Acquavite di vino




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Bas-Armagnac	Acquavite di vino
FR	Blanche Armagnac	Acquavite di vino
FR	Cognac	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Cognac	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Faugères / Faugères	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Jura	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de la Marne	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Savoie	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie des Charentes	Acquavite di vino
FR	Fine Bordeaux	Acquavite di vino
FR	Fine de Bourgogne	Acquavite di vino
FR	Haut-Armagnac	Acquavite di vino
FR	Brandy français / Brandy de France	Brandy / Weinbrand
FR	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Auvergne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Franche-Comté / Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	Acquavite di vinaccia



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Marc de Lorraine	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Jura	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Acquavite di vinaccia
FR	Framboise d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Kirsch d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Kirsch de Fougerolles	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle de Lorraine	Acquavite di frutta
FR	Quetsch d'Alsace	Acquavite di frutta
FR	Williams d'Orléans	Acquavite di frutta
FR	Calvados	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Domfrontais	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Pays d'Auge	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Normandie	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre du Maine	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
FR	Eau-de-vie de poiré de Normandie	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré du Maine	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Genièvre Flandres Artois	Bevande spiritose al ginepro
FR, IT	Génépi des Alpes / Genepi degli Alpi	Liquore
FR	Ratafia de Champagne	Liquore
FR	Cassis de Bourgogne	Crème de Cassis
FR	Cassis de Dijon	Crème de Cassis
FR	Cassis de Saintonge	Crème de Cassis
FR	Cassis du Dauphiné	Crème de Cassis
FR	Pommeau de Bretagne	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau de Normandie	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau du Maine	Altre bevande spiritose
HR	Hrvatska loza	Acquavite di frutta
HR	Hrvatska stara šljivovica	Acquavite di frutta
HR	Slavonska šljivovica	Acquavite di frutta
HR	Hrvatski pelinkovac	Liquore
HR	Zadarski maraschino	Maraschino / Marrasquino / Maraskino
HR	Hrvatska travarica	Altre bevande spiritose
IT	Brandy italiano	Brandy / Weinbrand
IT	Grappa	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Barolo	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Marsala	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa friulana / Grappa del Friuli	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	Acquavite di vinaccia



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
IT	Grappa trentina / Grappa del Trentino	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa veneta / Grappa del Veneto	Acquavite di vinaccia
IT	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	Acquavite di vinaccia
IT	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Veneto	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	Acquavite di frutta
IT	Williams friulano / Williams del Friuli	Acquavite di frutta
IT	Williams trentino / Williams del Trentino	Acquavite di frutta
IT	Genziana trentina / Genziana del Trentino	Genziana
IT	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	Genziana
IT	Genepi del Piemonte	Liquore
IT	Genepi della Valle d'Aosta	Liquore
IT	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Liquore
IT	Liquore di limone di Sorrento	Liquore




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
IT	Mirto di Sardegna	Liquore
IT	Nocino di Modena	Nocino
CY	Ζιβαρία / Τζιβαρία / Ζιβάρα / Zivania	Acquavite di vinaccia
CY, GR	Ouzo / Ούζο	Anice distillato
LV	Latvijas Dzidrais	Vodka
LV	Rīgas Degvīns	Vodka
LV	Allažu Ķimelis	Liquore
LT	Samanė	Acquavite di cereali
LT	Originali lietuviška degtinė/ Original Lithuanian vodka	Vodka
LT	Vilniaus džinas / Vilnius Gin	Bevande spiritose al ginepro
LT	Trejos devynerios	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
LT	Čepkelių	Liquore
LT	Trauktinė	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė "Dainava"	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė "Palanga"	Altre bevande spiritose
LU	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di cereali
LU	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di vinaccia
LU	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	Acquavite di frutta
LU	Cassis de Beaufort	Crème de Cassis
HU	Törkölypálinka	Acquavite di vinaccia
HU	Békési Szilvapálinka	Acquavite di frutta
HU	Gönci Barackpálinka	Acquavite di frutta




Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
HU	Kecskeméti Barackpálinka	Acquavite di frutta
HU, AT	Pálinka	Acquavite di frutta
HU	Szabolcsi Almapálinka	Acquavite di frutta
HU	Szatmári Szilvapálinka	Acquavite di frutta
AT	Wachauer Weinbrand	Brandy / Weinbrand
AT	Weinbrand Dürnstein	Brandy / Weinbrand
AT	Wachauer Marillenbrand	Acquavite di frutta
AT	Grossglockner Alpenbitter	Liquore
AT	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Liquore
AT	Mariazeller Jagasaftl	Liquore
AT	Mariazeller Magenlikör	Liquore
AT	Puchheimer Bitter	Liquore
AT	Steinfelder Magenbitter	Liquore
AT	Wachauer Marillenlikör	Liquore
AT	Inländerrum	Altre bevande spiritose
PL	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Vodka
PL	Polska Wódka / Polish Vodka	Vodka
PL	Polish Cherry	Liquore
PT	Rum da Madera	Rum
PT	Aguardente de Vinho Alentejo	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Douro	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Lourinhã	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Ribatejo	Acquavite di vino
PT	Aguardente Bagaceira Alentejo	Acquavite di vinaccia



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
PT	Aguardente Bagaceira Bairrada	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente de pêra da Lousã	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Algarve	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Buçaco	Acquavite di frutta
PT	Évora anisada	Bevande spiritose all'anice
PT	Anis português	Liquore
PT	Ginjinha portuguesa	Liquore
PT	Licor de Singeverga	Liquore
PT	Poncha da Madera	Liquore
RO	Vinars Murfatlar	Acquavite di vino
RO	Vinars Segarcea	Acquavite di vino
RO	Vinars Târnave	Acquavite di vino
RO	Vinars Vaslui	Acquavite di vino
RO	Vinars Vrancea	Acquavite di vino
RO	Horincă de Cămârzana	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Chioar	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Lăpuș	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Maramureș	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Seini	Acquavite di frutta
RO	Pălincă	Acquavite di frutta
RO	Țuică Ardelenească de Bistrița	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Argeș	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Buzău	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Valea Milcovului	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Zalău	Acquavite di frutta
RO	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	Acquavite di frutta
RO	Turț de Maramureș	Acquavite di frutta



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
RO	Turț de Oaș	Acquavite di frutta
SI	Brinjevec	Acquavite di frutta
SI	Dolenjski sadjevec	Acquavite di frutta
SI	Janeževec	Bevande spiritose all'anice
SI	Slovenska travarica	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SI	Pelinkovec	Liquore
SI	Orehovec	Nocino
SI	Domači rum	Altre bevande spiritose
SK	Karpatské brandy špeciál	Brandy / Weinbrand
SK	Bošácka slivovica	Acquavite di frutta
SK	Laugarício Vodka	Vodka
SK	Inovecká borovička	Bevande spiritose al ginepro
SK	Liptovská borovička	Bevande spiritose al ginepro
SK	Slovenská borovička	Bevande spiritose al ginepro
SK	Slovenská borovička Juniperus	Bevande spiritose al ginepro
SK	Spišská borovička	Bevande spiritose al ginepro
SK	Demänovka bylinná horká	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SK	Demänovka bylinný likér	Liquore
FI	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Vodka
FI	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Liquore
SE	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Vodka
SE	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	Akvavit / Aquavit
SE	Svensk Punsch / Swedish Punch	Altre bevande spiritose



Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Tipo di prodotto
UK	Scotch Whisky	Whiskey / Whisky
UK	Somerset Cider Brandy	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
UK	Plymouth Gin	Bevande spiritose al ginepro

Bevande spiritose della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Divin

PARTE C

Vini aromatizzati dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova

Stato membro dell'UE	Denominazione di cui è chiesta la protezione
IT	Vermouth di Torino
ES	Vino Naranja del Condado de Huelva
HR	Samoborski bermet
FR	Vermouth de Chambéry
DE	Nürnberger Glühwein
DE	Thüringer Glühwein

Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

[...]»

17CE0242



DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

del 10 novembre 2016

che modifica l'allegato XVII-C e la parte B dell'allegato XVII-D dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra [2016/2128]

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE,

Visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 179, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:


- 1) L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari è entrato in vigore il 1° aprile 2012.
- 2) Detto accordo è stato successivamente incorporato nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (in seguito «l'accordo»), che è entrato in vigore il 1° settembre 2014.
- 3) L'articolo 171 dell'accordo stabilisce la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XVII-C e XVII-D, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame di una sintesi dei disciplinari di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4, dell'accordo, con reciproca soddisfazione delle Parti.
- 4) La procedura e l'esame suddetti sono stati espletati e l'allegato XVII-C e l'allegato XVII-D, parte B, possono pertanto essere modificati.

DECIDE:

Articolo 1

1. L'allegato XVII-C dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

2. L'allegato XVII-D, parte B, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2016

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

*Il presidente e il capo
della delegazione UE*

Susana MARAZUELA-AZPIROZ


I segretari del sottocomitato

Segretario dell'UE

Nuno VICENTE

Segretario della Georgia

Nikoloz GOGILIDZE



ALLEGATO I

«ALLEGATO XVII - C

Indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 170, paragrafi 3 e 4


PARTE A

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Georgia

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BE	Jambon d'Ardenne	ჟამბონ დ'ადენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
BE	Fromage de Herve	ფლომაჟ დე ევ	Formaggi
BE	Beurre d'Ardenne	ბედ დ'ადენ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
BE	Brussels grondwitloof	ბრასელს გრონვიტლოფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
BE	Vlaams – Brabantse tafeldruif	ფლამს-ბრაბანცე ტაფელდრუიფ	Ortofrutticoli
BE	Geraardsbergse Mattentaart	გერარსბერგსე მატენტაარტ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
BE	Pâté gaumais	პატე გომე	Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") (spezie ecc.)
BG	Горнооряховски суджук	გორნორიახოვსკი სუჯუკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
CZ	Olomoucké tvarůžky	ოლომოუცკე ტვარუჟკი	Formaggi
CZ	Chelčicko — Lhenické ovoce	ხელჩიკო — ლჰენიკე ოვოცე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Nošovické kysané zelí	ნოშოვიკე კისანე ზელი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Všestarská cibule	ვშესტარსკა ციბულე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
CZ	Pohořelický kapr	პოჰორჟელიცკი კაპრ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
CZ	Třeboňský kapr	ტრეჰონსკი კაპრ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
CZ	Budějovické pivo	ბუდეიოვიცკე პივო	Birre




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
CZ	Budějovický měšťanský var	ბუდეიოვიცკი მეშტიანსკი ვარ	Birre
CZ	České pivo	ჩესკე პივო	Birre
CZ	Českobudějovické pivo	ჩესკობუდეიოვიცკე პივო	Birre
CZ	Chodské pivo	ხოდსკე პივო	Birre
CZ	Znojemské pivo	ზნოიემსკე პივო	Birre
CZ	Hořické trubičky	ჰორჟიციკე ტრუბიჩკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Karlovarské oplatky	კარლოვარსკე ოპლატკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Karlovarské trojhránky	კარლოვარსკე ტროიჰრანკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Karlovarský suchar	კარლოვარსკი სუხარ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Lomnické suchary	ლომნიციკე სუხარი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	მარიანსკოლაჟენსკე ოპლატკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Pardubický perník	პარდუბიციკი პერნიკ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Štramberské uši	შტრამბერსკე უში	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CZ	Český kmín	ჩესკი კმინ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CZ	Chamomilla bohémica	ხამომილა ბოჰემიკა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CZ	Žatecký chmel	ჟატეციკი ხმელ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DK	Vadehavslam	ველჰავსლამ	Carni fresche (e frattaglie)
DK	Vadehavsstude	ველჰავსტულ	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern	ბაიერიმეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ	Carni fresche (e frattaglie)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Diepholzer Moorschnucke	დიპჰოლცერ მოორშნუკე	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Lüneburger Heidschnucke	ლიუნებურგერ ჰაიდემშნუკე	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	შვებიშ-ჰელიშეს კვალიტეტსშვაინეფლაიშ	Carni fresche (e frattaglie)
DE	Ammerländer Dielenrauschinken; Ammerländer Katenschinken	ამერლენდერ დილენრაუხშინკენ; ამერლენდერ კატენშინკენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken	ამერლენდერ შინკენ; ამერლენდერ კნოხენშინკენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Göttinger Stracke	გეტინგერ შორაქე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Göttinger Feldkieker	გეტინგერ ფელდკიქერ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Greußener Salami	როისნერ სალამი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Halberstädter Würstchen	ჰალბერშტედტერ ვიურსტჰენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Hofer Rindfleischwurst	ჰოფარ რინდფლეიშვიურსტ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauschinken/ Holsteiner Knochenschinken	ჰოლშტაინერ კატენშინკენ / ჰოლშტაინერ შინკენ/ ჰოლშტაინერ კატენრაუხშინკენ/ ჰოლშტაინერ კნოხენშინკენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	ნიურენბერგერ ბრატვიურსტე; ნიურენბერგერ როსტბრატვიურსტე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Schwarzwälder Schinken	შვარცველდერ შინკენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Thüringer Leberwurst	თიურინგერ ლებერვიურსტ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Thüringer Rostbratwurst	თიურინგერ როსტბრატვიურსტ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
DE	Thüringer Rotwurst	თიურინგერ როტვიურსტ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Allgäuer Bergkäse	ალგოიერ ბერგკეზე	Formaggi
DE	Allgäuer Emmentaler	ალგოიერ ემენტალერ	Formaggi
DE	Altenburger Ziegenkäse	ალტენბურგერ ციგენკეზე	Formaggi
DE	Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs	ჰესიშერ ჰანდკეზე / ჰესიშერ ჰანდკეზ	Formaggi
DE	Nieheimer Käse	ნიჰაიმერ ქეზე	Formaggi
DE	Odenwälder Frühstückskäse	ოდენველდერ ფრიუშტუქსკეზე	Formaggi
DE	Lausitzer Leinöl	ლაუტიცერ ლაინოელ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
DE	Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren	ბაიერიშერ მეერრეტიკ; ბაიერიშერ კრენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Feldsalat von der Insel Reichenau	ფელდსალათ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Gurken von der Insel Reichenau	გურკენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Lüneburger Heidekartoffeln	ლიუნებურგერ ჰაიდეკართოფელნ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut	რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუტ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Rheinisches Apfelkraut	რაინიშეს აპფელქრაუტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Salate von der Insel Reichenau	სალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/ Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen	შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შფარგელ აუს დემ ანბაუგებიე შრობენჰაუზენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Spreewälder Gurken	შპრეეველდერ გურკენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Spreewälder Meerrettich	შპრეეველდერ მეერრეტიკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	ტომატენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
DE	Holsteiner Karpfen	ჰოლშტაინერ კარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Oberpfälzer Karpfen	ობერპფელცერ კარპფენ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Schwarzwaldforelle	შვარცვალდფორელე	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
DE	Bayerisches Bier	ბაიერიშეს ბიერ	Birre
DE	Bremer Bier	ბრემერ ბიერ	Birre
DE	Dortmunder Bier	დორტმუნდერ ბიერ	Birre
DE	Hofer Bier	ჰოფერ ბიერ	Birre
DE	Kölsch	კიოლშ	Birre
DE	Kulmbacher Bier	ულმბახერ ბიერ	Birre
DE	Mainfranken Bier	მაინფრანკენ ბიერ	Birre
DE	Münchener Bier	მიუნჰენერ ბიერ	Birre
DE	Reuther Bier	როითერ ბიერ	Birre
DE	Aachener Printen	აახენერ პრინტენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen	დრეზდნერ ქრისტშოლოენ / დრეზდნერ შოლოენ/ დრეზდნერ ვაინახტსშოლოენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Lübecker Marzipan	ლიუბეკერ მარციპან	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Meißner Fummel	მაისნერ ფუმელ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Nürnberger Lebkuchen	ნიურნბერგერ ლებკუხენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
DE	Salzwedeler Baumkuchen	ზალცვედელერ ბაუმქუხენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert	დიუსელდორფერ მოსტერტ/დიუსელდორფერ ზენფ მოსტერტ/დიუსელდორფერ ურტიფ მოსტერტ/ეხტიერ დიუსელდორფერ მოსტერტ	Mustard paste
DE	Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle	შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე	Pasta alimentare
DE	Hessischer Apfelwein	ჰესიშერ აპფელვაინ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
DE	Tettnanger Hopfen	თეტნანგერ ჰოპფენ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IE	Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara	კონემარა ჰილ ლამბ; უაინ სლეიბ ჩონამარა	Carni fresche (e frattaglie)
IE	Timoleague Brown Pudding	თიმოლეიგ ბრაუნ პუდინგ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IE	Imokilly Regato	იმოკილი რეგატო	Formaggi
IE	Clare Island Salmon	კლერ აილანდ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
EL	Αρνάκι Ελασσόνας	არნაკი ელასონას	Carni fresche (e frattaglie)
EL	Κατσικάκι Ελασσόνας	კატსიკაკი ელასონას	Carni fresche (e frattaglie)
EL	Ανεβάτο	ანევატო	Formaggi
EL	Γαλοτύρι	ღალოტირი	Formaggi
EL	Γραβιέρα Αγράφων	ღრავიერა აგრავონ	Formaggi
EL	Γραβιέρα Κρήτης	ღრავიერა კრეტის	Formaggi
EL	Γραβιέρα Νάξου	ღრავიერა ნაქსუ	Formaggi
EL	Καλαμάκι Λήμνου	კალამაკი ლიმნუ	Formaggi
EL	Κασέρι	კასერი	Formaggi
EL	Κατίκι Δομοκού	კატიკი დომოკუ	Formaggi
EL	Κεφαλογραβιέρα	კეფალოღრავიერა	Formaggi
EL	Κοπανιστή	კოპანისტი	Formaggi



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	ლადოტირი მიტილინის	Formaggi
EL	Μανούρι	მანური	Formaggi
EL	Μετσοβόνη	მეცოვონე	Formaggi
EL	Μπάτζος	ბაძოს	Formaggi
EL	Ξυνομαζήθρα Κρήτης	ქსინომაზითრა კრიტის	Formaggi
EL	Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας	ქსიღალო სიტისას	Formaggi
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	პიხტოღალო ხანიონ	Formaggi
EL	Σαν Μιχάλη	სან მიხალი	Formaggi
EL	Σφέλα	შფელა	Formaggi
EL	Φέτα	ფეტა	Formaggi
EL	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	ფორმაელა არახოვას პარნასუსუ	Formaggi
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	აღიოს მატეთოს კერკირას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	აპოკორონას ხანიონ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	არხანეს ირაკლიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	ვიანოს ირაკლიუ კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	ვორიოს მილოპოტამოს რეთიმნის კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία”	ექსერეტიკო პართენო ელეოლაδο “ტრიზინია”	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης	ექსერეტიკო პართენო ელეოლაδο სელინო კრიტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	ექსერეტიკო პართენო ელეოლაδο თრაფსანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Ζάκυθος	ზაკინთოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Θάσος	თასოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Καλαμάτα	კალამატა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κεφαλονιά	კეფალონია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	კოლიმვარი ხანიონ კრეტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κρανίδι Αργολίδας	კრანიდი არლოლიდას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Κροκεές Λακωνίας	კროკეეს არლოლიდას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λακωνία	ლაკონია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λέσβος; Μυτιλήνη	ლესვოს; მიტილინი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου	ლიღურიო ასკლიპიიუ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Ολυμπία	ოლიმპია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	პეზა ირაკლიუ კრეტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Πέτρινα Λακωνίας	პეტრინა ლაკონიას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Πρέβεζα	პრევეზა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Ρόδος	როდოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Σάμος	სამოს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	სიტია ლასითიუ კრეტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Φοινίκι Λακωνίας	ფინიკი ლაკონიას	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
EL	Χανιά Κρήτης	ხანია კრეტის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Ακτινίδιο Περίας	აკტინიდიო პერიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	აკტინიდიო სპერხიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ελιά Καλαμάτας	ელია კალამატას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	თრუმბა ამბადიას რეთიმნის კრეტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Θρούμπα Θάσου	თრუმბა თასუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Θρούμπα Χίου	თრუმბა ხიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κελυφωτό φυστίκι Φιδιότιδας	კელიფოტო ფისტიკი ფტიოტიდას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	კერასია ტრალანა როდოხორიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Αμφίσης	კონსერვოლია ამფისის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Άρτας	კონსერვოლია არტას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	კონსერვოლია ატალანტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	კონსერვოლია პილიუ ვოლუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Ροβίω	კონსერვოლია როვიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	კონსერვოლია სტილიდას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	კორინთიაკი სტაფიდა ვოსტიცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	კუმ კუატ კერკირას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	მილა ზაგორას პილიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως	მილა დელისიუს პილაფა ტრიპოლეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Μήλο Καστοριάς	მილო კასტორიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ξερά σύκα Κύμης	ქსერა სიკა კიმის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	პატატა კატო ნევროკოპიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πατάτα Νάξου	პატატა ნაქსუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	პორტოკალია მალემე ხანიონ კრეტის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής	პრასინეს ელიეს ჰალიკიდის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Ροδάκινα Νάουσας	როდაკინა ნაუსას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	სტაფიდა ზაკინთუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σταφίδα Ηλείας	სტაფიდა ილიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	სიკა ვრავრონას მარკოპულუ მესოგიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου	ცაკონიკი მელიტმანა ლეონიდიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φάβα Σαντορινής	ფავა სანტორინის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	ფასოლია (დიღანტეს ელეფანტეს) პრესპონ ფლორინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	ფასოლია (პლაკე მეგალოსპერმა) პრესპონ ფლორინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ფასოლია დიღანტეს ელეფანტეს კასტორიას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	ფასოლია ღიდანტეს ელეფანტეს კატო ნევროკოპიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια Βανίλιες Φενεού	ფასოლია ვანილიეს ფენეუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φασόλια κοινά μεσόπερμα Κάτω Νευροκοπίου	ფასოლია კინა მესოსპერმა კატო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φιρίκι Πηλίου	ფირიკი პილიუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φυστίκι Αίγινας	ფისტიკი ეიინას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Φυστίκι Μεγάρων	ფისტიკი მეღარონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	ავლოტარახო მესოლონდუ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
EL	Κρητικό παξιμάδι	კრიტიკო პაქსიმადი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
EL	Μαστίχα Χίου	მასტიხელიო ხიუ	Gomme e resine naturali
EL	Τσίχλα Χίου	ციხლა ხიუ	Gomme e resine naturali
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	მასტიხა ხიუ	Oli essenziali
EL	Κρόκος Κοζάνης	კროკოს კოზანის	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανιλια	მელი ელატის მენალუ ვანილია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Carne de Ávila	კარნე დე ავილა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Cantabria	კარნე დე კანტაბრია	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	კარნე დე ლა სიერა დე გუადარამა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Morucha de Salamanca	კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela	კარნე დე ვაკუნო დელ პაის ვასკო/ ეუსკალ ოკელა	Carni fresche (e frattaglie)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Cordero de Extremadura	კორდერო დე ესტრემადურა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea	კორდერო დე ნავარა; ნაფაროაკო არკუმეა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Cordero Manchego	კორდერო მანჩეგო	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Lacón Gallego	ლაკონ გალიეგო	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Lechazo de Castilla y León	ლეჩასო დე კასტილია ი ლეონ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Pollo y Capón del Prat	პოლიო ი კაპონ დელ პრატ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Ternasco de Aragón	ტერნასკო დე არაგონ	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera Asturiana	ტერნერა ასტურიანა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera de Extremadura	ტერნერა დე ესტრემადურა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera de Navarra; Nafarroako Aratxea	ტერნერა დე ნავარა; ნაფაროაკო არატხეა	Carni fresche (e frattaglie)
ES	Tenera Gallega	ტერნერა გალიეგა	Fresh meat (and offal)
ES	Botillo del Bierzo	ბოტილიო დელ ბიერსო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Cecina de León	სეცინა დე ლეონ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Chorizo de Cantimpalos	ჩორისო დე კანტიმპალოს	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Chosco de Tineo	ჩოსკო დე ტინეო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Dehesa de Extremadura	დეესა დე ესტრემადურა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Guijuelo	გიხუელი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Jamón de Huelva	ხამონ დე უელვა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	ხამონ დე ტერუელ, პალეტა დე ტერუელ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Jamón de Trevélez	ხამონ ე ტრეველეს	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Los Pedroches	ლოს პედროჩეს	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic	სალჩიჩონ დე ვიკ; ლიონგანისა დე ვიკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Sobrasada de Mallorca	სობრასადა დე მალიორკა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
ES	Afuega'l Pitu	აფუეგალ პიტუ	Formaggi
ES	Queso Casín	კესო კასინ	Formaggi
ES	Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía	კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია	Formaggi
ES	Cabrales	კაბრალეს	Formaggi
ES	Cebreiro	სებრეირო	Formaggi
ES	Gamoneu; Gamonedo	გამონეუ; გამონედო	Formaggi
ES	Idiazábal	იდიასაბალ	Formaggi
ES	Mahón-Menorca	მან-მენორკა	Formaggi
ES	Picón Bejes-Tresviso	პიკონ ბეხეს-ტრესვისო	Formaggi
ES	Queso de La Serena	კესო დე ლა სერენა,	Formaggi
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია	Formaggi
ES	Queso de Murcia	კესო დე მურსია	Formaggi
ES	Queso de Murcia al vino	კესო დე მურსია ალ ვინო	Formaggi
ES	Queso de Valdeón	კესო დე ვალდეონ	Formaggi
ES	Queso Ibores	კესო იბორეს	Formaggi
ES	Queso Majorero	კესო მახორერო	Formaggi




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Queso Manchego	კესო მანჩეგო	Formaggi
ES	Queso Nata de Cantabria	კესო ნატა დე კანტაბრია	Formaggi
ES	Queso Palmero; Queso de la Palma	კესო პალმერო; კესო დე ლა პალმა	Formaggi
ES	Queso Tetilla	კესო ტეტილია	Formaggi
ES	Queso Zamorano	კესო სამორანო	Formaggi
ES	Quesucos de Liébana	კესუკოს დე ლიებანა	Formaggi
ES	Roncal	რონკალ	Formaggi
ES	San Simón da Costa	სან სიმონ და კოსტა	Formaggi
ES	Torta del Casar	ტორტა დელ კასარ	Formaggi
ES	Miel de Galicia; Mel de Galicia	მიელ დე გალისია; მელ დე გალისია	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel de Granada	მიელ დე გრანადა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Miel de La Alcarria	მიელ დე ლა ალკარია	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ES	Aceite Campo de Calatrava	ასეიტე კამპო დე კალატრავა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite Campo de Montiel	ასეიტე კამპო დე მონტიელ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de La Alcarria	ასეიტე დე ლა ალკარია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de la Rioja	ასეიტე დე ლა რიოხა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite de Mallorca; Aceite mallorquí; Oli de Mallorca; Oli mallorquí	ასეიტე დე მალიორკა; ასეიტე მალიორკინ; ოლი დე მალიორკა, ოლი მალიორკი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta	ასეიტე დე ტერა ალტა; ოლი დე ტერა ალტა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià	ასეიტე დელ ბაის ებრე-მონტსია; ოლი დელ ბაის ებრე-მონტსია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite del Bajo Aragón	ასეიტე დელ ბახო არაგონ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Aceite Monterrubbio	ასეიტე მონტერუბიო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Antequera	ანტეკერა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Baena	ბაენა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Estepa	ესტეპა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Gata-Hurdes	გატა-ურდეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Les Garrigues	ლეს გარიგეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	მანტეკილია დე ლ'ალტ ურხელ ი ლა სერდანია; მანტეგა დე ლ'ალტ ურხელ ი ლა სერდანია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Mantequilla de Soria	მანტეკილია დე სორია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montes de Granada	მონტეს დე გრანადა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montes de Toledo	მონტეს დე ტოლედო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Montoro-Adamuz	მონტორო - ადამუზ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Poniente de Granada	პონიენტე დე გრანადა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Priego de Córdoba	პრიეგო დე კორდობა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra de Cádiz	სიერა დე კადის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Sierra de Cazorla	სიერა დე კასორლა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra de Segura	სიერა დე სეგურა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Sierra Mágina	სიერა დე მახინა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Siurana	სიურანა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	ახო მორადო დე ლას პედრონიერას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló	ალკაჩოფა დე ბენიკარლო; კარშოფა დე ბენიკარლო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Alcachofa de Tudela	ალკაჩოფა დე ტუდელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Arroz de Valencia; Arròs de València	აროს დე ვალენსია; აროს დე ვალენსია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Arroz del Delta del Ebro/ Arròs del Delta de l'Ebre	აროს დელ დელტა დელ ებრო/ აროს დელ დელტა დელ ებრ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Avellana de Reus	აველიანა დე რეუს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Berenjena de Almagro	ბერენჯენა დე ალმაგრო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Calasparra	კალასპარა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Calçot de Valls	კალსოტ დე ვალს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Castaña de Galicia	კასტანია დე გალისია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cereza del Jerte	სერესა დელ ხერტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	სერესას დე ლა მონტანია დე ალიკანტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians	სიტრიკოს ვალენსიანოს/ სიტრიკოს ვალენსიანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre	კლემენტინას დე ლას ტიერას დელ ებრო; კლემანტინ დე ლე ტელ დე ლ'ებრ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Coliflor de Calahorra	კოლიფლორ დე კალაორა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	ესპარაგო დე აუეტორ-თაჯარ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Espárrago de Navarra	ესპარაგო დე ნავარა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Faba Asturiana	ფაბა ასტურიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Garbanzo de Fuentesauco	გარბანსო დე ფუნტესაუკო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Judías de El Barco de Ávila	ხუდიას დე ელ ბარკო დე ავილა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Kaki Ribera del Xúquer	კაკი რიბერა დელ ხუკერ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Lenteja de La Armuña	ლენტეხა დე ლა არმუნია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Lenteja de Tierra de Campos	ლენტეხა დე ტიერა დე კამპოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Manzana de Girona; Poma de Girona	მანსანა დე ხირონა; პომა დე ხირონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Manzana Reineta del Bierzo	მანსანა რეინეტა დელ ბიერსო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Melón de la Mancha	მელონ დე ლა მანჩა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Melocotón de Calanda	მელოკოტონ დე კალანდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Mongeta del Ganxet	მუნჯეტა დეო განხეტ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	ნისპეროს კალიოსა დ'ენ სარია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pataca de Galicia; Patata de Galicia	პატაკა დე გალისია; პატატა დე გალისია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Patatas de Prades; Patates de Prades	პატატას დე პრადეს; პატატ დე პრად	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pera de Jumilla	პერა დე ხუმილია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pera de Lleida	პერა დე იეიდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Peras de Rincón de Soto	პერას დე რინკონ დე სოტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento da Arnoia	პემენტო და არნოია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento de Herbón	პემენტო დე ერბონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pemento de Oímbra	პემენტო დე იომბრა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento Asado del Bierzo	პიმენტო ასადო დელ ბიერსო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento de Gernika o Gernikako Piperra	პიმენტო დე გერნიკა ოლ გერნიკაკო პიპერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimiento Riojano	პიმენტო რიოხანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	პიმენტოს დელ პიკილიო დე ლოდოსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Tomate La Cañada	ტომატე ლა კანიადა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	უვა დე მესა ემბოლსადა "ვინალოპო"	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ES	Caballa de Andalucía	კაბაია დე ანდალუსია	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia	მეხილიონ დე გალისია; მეშილიონ დე გალისია	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Melva de Andalucía	მელვა დე ანდალუსია	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
ES	Alfajor de Medina Sidonia	ალფახორ დე მედინა სიდონია	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina	ენსაიმადა დე მალიორკა; ენსაიმადა მალიორკინა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Jijona	ხიხონა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mantecadas de Astorga	მანტეკადას დე ასტორგა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mantecados de Estepa	მანტეკადოს დე ესტეპა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Mazapán de Toledo	მასაპან დე ტოლედო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Pan de Cea	პან დე სეა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt	ტურონ დე აგრამუნტ; ტორო დ'აგრამუნტ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Turrón de Alicante	ტურონ დე ალიკანტე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
ES	Azafrán de la Mancha	ასაფრან დე ლა მანჩა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Chufa de Valencia	ჭუფა დე ვალენსია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Pimentón de la Vera	პიმენტონ დე ლა ვერა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Pimentón de Murcia	პიმენტონ დე მურსია რრო	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies	სიდრა დე ასტურიას; სიდრა დ'ასტური	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Vinagre de Jerez	ბინაგრე დე ხერეს	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
ES	Vinagre del Condado de Huelva	ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Agneau de l'Aveyron	ანო დე ლ'ავეიღონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Lozère	ანო დე ლოზედ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Pauillac	ანო დე პოიაკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau de Sisteron	ანო დე სისტელონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Bourbonnais	ანო დიუ ბულბონე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Limousin	ანო დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Périgord	ანო დიუ პერიგორ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Poitou-Charentes	ანო დიუ პუატუ-შადანტ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Agneau du Quercy	ანო დიუ კელსი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Barèges-Gavarnie	ბარეჟ-გავარნი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	ბეფ შალოლე დიუ ბულბონე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boeuf de Bazas	ბეფ დე ბაზას	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf de Chalosse	ბეფ დე შალოს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boeuf de Vendée	ბეფ დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Bœuf du Maine	ბეფ დიუ მენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Dinde de Bresse	დინდ დე ბრეს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Maine - Anjou	მენ ანჟუ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Oie d'Anjou	უა დანჟუ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc d'Auvergne	პორ დოვერნ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Franche-Comté	პორ დე ფრანშ-კონტე	Carni fresche (e frattaglie)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Porc de la Sarthe	პოდ დე ლა სარტ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Normandie	პოდ დე ნორმანდი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc de Vendée	პოდ დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Porc du Limousin	პოდ დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Taureau de Camargue	ტოლო დე კამაღ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Veau d'Aveyron et du Ségala	ვო დე ლ'ავეირონ ე დიუ სეგალა	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Veau du Limousin	ვო დიუ ლიმუზენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Alsace	ვოლაი დ'ალზას	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Ancenis	ვოლაი დ'ანსენი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles d'Auvergne	ვოლაი დ'ოვეენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Bourgogne	ვოლაი დე ბურგონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse	ვოლაი დე ბრეს, პულე დე ბრეს/ პულად დე ბრეს/ შაპონ დე ბრეს	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Bretagne	ვოლაი დე ბრეტან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Challans	ვოლაი დე შალან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Cholet	ვოლაი დე შოლე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Gascogne	ვოლაი დე გასკონ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Houdan	ვოლაი დე უდან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Janzé	ვოლაი დე ჟანზე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de la Champagne	ვოლაი დე ლა შამპან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de la Drôme	ვოლაი დე ლა დრომ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de l'Ain	ვოლაი დე აინ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Licques	ვოლაი დე ლიკ	Carni fresche (e frattaglie)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Volailles de l'Orléanais	ვოლაი დე ლ'ოლლეანე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Loué	ვოლაი დე ლუე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Normandie	ვოლაი დე ნორმანდი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles de Vendée	ვოლაი დე ვანდე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles des Landes	ვოლაი დე ლანდ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Béarn	ვოლაი დიუ ბეან	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Berry	ვოლაი დიუ ბელი	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Charolais	ვოლაი დიუ შალოლე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Forez	ვოლაი დიუ ფორე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Gatinais	ვოლაი დიუ გატინე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Gers	ვოლაი დიუ ჟედ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Languedoc	ვოლაი დიუ ლანგედოკ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Lauragais	ვოლაი დიუ ლოლაგე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Maine	ვოლაი დიუ მენ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du plateau de Langres	ვოლაი დიუ პლატო დე ლანგლ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Val de Sèvres	ვოლაი დიუ ვალ დე სევდ	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Volailles du Velay	ვოლაი დიუ ველე	Carni fresche (e frattaglie)
FR	Boudin blanc de Rethel	ბუდენ ბლან დე რეტელ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	კანად ა ფუა გრა დიუ სიუდ უესტ (შალოს, გასკონ, ჟედ, ლანდ, პერიგორ, კელსი)	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de l'Ardèche	ჟამბონ დე ლარდეშ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Jambon de Bayonne	ჟამბონ დე ბაიონ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	ჟამბონ სეკ ე ნუა დე ჟამბონ სეკ დეზ ალდენ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisson de l'Ardèche	სოსისონ დე ლარდეშ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Saucisse de Morveau / Jésus de Morveau	სოსის დე მორტო / ჟეზიუ დე მორტო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FR	Abondance	აბონდანს	Formaggi
FR	Banon	ბანონ	Formaggi
FR	Beaufort	ბოფორ	Formaggi
FR	Bleu d'Auvergne	ბლე დ'ოვერნ	Formaggi
FR	Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel	ბლე დე ჟექს ო-ჟიურა; ბლე დე სეტმონსელ	Formaggi
FR	Bleu des Causses	ბლე დეზ კოსეს	Formaggi
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	ბლე დუ ვერკორ-სასენაჟ	Formaggi
FR	Brie de Meaux	ბრი დე მო	Formaggi
FR	Brie de Melun	ბრი დე მელან	Formaggi
FR	Brocciu Corse/ Brocciu	ბროკსიუ კოდს/ ბროკსიუ	Formaggi
FR	Camembert de Normandie	კამამბერ დე ნორმანდი	Formaggi
FR	Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet	კანტალი; ფურმ დე კანტალი; კანტალე	Formaggi
FR	Chabichou du Poitou	შაბიშუ დე პუატუ	Formaggi
FR	Chaource	შაურს	Formaggi
FR	Chevrotin	შევროტენ	Formaggi
FR	Comté	კომტე	Formaggi
FR	Crottin de Chavignol/ Chavignol	კროტენ დე შავინიოლი/ შავინიოლი	Formaggi
FR	Emmental de Savoie	ემანტალ დე სავუა	Formaggi




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Emmental français est-central	ემანტალ ფრანსე ესტ-სანტალ	Formaggi
FR	Époisses	ეპუასე	Formaggi
FR	Fourme d'Ambert	ფურმ დ'ამბერ	Formaggi
FR	Laguiole	ლაგიოლ	Formaggi
FR	Langres	ლანგრე	Formaggi
FR	Livarot	ლივარო	Formaggi
FR	Maroilles; Marolles	მარილი; მაროლი	Formaggi
FR	Mâconnais	მაკონე	Formaggi
FR	Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs	მონ დ'ორი; ვაშერენი ო-დუბიდან	Formaggi
FR	Morbier	მორბიე	Formaggi
FR	Munster; Munster-Géromé	მუნსტერი; მუნსტერ-ჟერომე	Formaggi
FR	Neufchâtel	ნეფშატელ	Formaggi
FR	Ossau-Iraty	ოსო-ირატი	Formaggi
FR	Pélarдон	პელარდონ	Formaggi
FR	Picodon	პიკოდონ	Formaggi
FR	Pont-l'Évêque	პონ-ლ'ევეკ	Formaggi
FR	Poulligny-Saint-Pierre	პულინი-სენ-პიერ	Formaggi
FR	Reblochon; Reblochon de Savoie	რებლოშონი, რებლოშონ დე სავუა	Formaggi
FR	Rocamadour	როკამადურ	Formaggi
FR	Roquefort	როკფორ	Formaggi
FR	Sainte-Maure de Touraine	სენტ-მორ დე ტურენ	Formaggi
FR	Saint-Nectaire	სენ-ნექტერ	Formaggi
FR	Salers	სალერ	Formaggi




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Selles-sur-Cher	სელ-სიურ-შერ	Formaggi
FR	Tome des Bauges	ტომ დე ბოჟ	Formaggi
FR	Tomme de Savoie	ტომ დე სავუა	Formaggi
FR	Tomme des Pyrénées	ტომ დე პიდენე	Formaggi
FR	Valençay	ვალანსეი	Formaggi
FR	Crème d'Isigny	კრემ დ'ისინი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	კრემ ფრეშ ფლუიდ დ'ალზას	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel d'Alsace	მიელ დ'ალზას	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de Corse; Mele di Corsica	მიელ დე კოდს; მელე დი კორსიკა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de Provence	მიელ დე პროვანს	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Miel de sapin des Vosges	მიელ დე საპენ დე ვოსჟ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Œufs de Loué	ე დე ლუე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres	ბელ შადანტ-პუატუ; ბელ დე შადანტ; ბერ დე დე-სევრ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Beurre d'Isigny	ბელ დ'ისინი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	უილ დ'ოლივ დ'ექს-ან-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	უილ დ'ოლივ დე კოდს; უილ დ'ოლივ დე კოდს-ოლიუ დი კორსიკა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	უილ დ'ოლივ დე ოტ-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	უილ დ'ოლივ დე ლა ვალე დე ბო-დე-პროვანს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Nice	უილ დ'ოლივ დე ნის	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Nîmes	უილ დ'ოლივ დე ნიმ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile d'olive de Nyons	უილ დ'ოლივ დე ნიონ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	უილ ესანსიელ დე ლავანდ დე ოტ-პროვანს/ ესანს დე ლავანდ დე ოტ-პროვანს	Oli essenziali
FR	Ail blanc de Lomagne	აი ბლან დე ლომან	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail de la Drôme	აი დე ლა დრომ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Ail rose de Lautrec	აი ღოზ დე ლოტრეკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Asperge des sables des Landes	ასპერჯ დე საბლ დე ლანდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Béa du Roussillon	ბეა დიუ რუსიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Chasselas de Moissac	შასელა დე მუასაკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Clémentine de Corse	კლემენტინ დე კოდს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Coco de Paimpol	კოკო დე პეიმპოლ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa	ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Figue de Solliès	ფიგ დე სოლიეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Fraise du Périgord	ფრეზ დიუ პერიგორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Haricot tarbais	არიკო ტარბე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Kiwi de l'Adour	კივი დე ლ'ადურ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lentille verte du Puy	ლანტი ვერტ დიუ პუი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lentilles vertes du Berry	ლანტიი ველტ დიუ ბელი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Lingot du Nord	ლინგო დიუ ნორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mâche nantaise	მაშ ნანტეზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon de Guadeloupe	მელონ დე გვადელუპ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon du Haut-Poitou	მელონ დიუ ო-პუატუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Melon du Quercy	მელონ დიუ კელსი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mirabelles de Lorraine	მიდაბელ დე ლორენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Mogette de Vendée	მოჟეტ დე ვანდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Muscat du Ventoux	მუსკატ დიუ ვანტუ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Noix de Grenoble	ნუა დე გლენობლ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Noix du Périgord	ნუა დიუ პერიგორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Oignon doux des Cévennes	ონიონ დუ დე სევენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olive de Nice	ოლივ დე ნის	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Olive de Nîmes	ოლივ დე ნიმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence	ოლივ კასე დე ლა ვალე დე ბო დე პროვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	ოლივ ნუად დე ლა ვალე დე ბო დე პროვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Olives noires de Nyons	ოლივ ნუად დე ნიონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Petit Epeautre de Haute Provence	პეტი ეპოტრ დე ოტ პროვანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Poireaux de Créances	პუალო დე კრეანს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pomme de terre de l'Île de Ré	პომ დე ტელ დე ლ'ი დე ლე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pomme du Limousin	პომ დიუ ლიმუზენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pommes de terre de Merville	პომ დე ტელ დე მელვილ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pommes et poires de Savoie	პომე ე პუად დე სავუა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits	პლიუნო დ'აჟენ; პლიუნო დ'აჟენ მი-კვი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Riz de Camargue	ლი დე კამადგ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FR	Anchois de Collioure	ანშუა დე კოლიუდ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	კოკი სენ-ჟაკ დე კოტ დ'არმორ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Huitres Marennes Oléron	უიტრ მარენ ოლერონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
FR	Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel	მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Brioche vendéenne	ბრიოშ ვანდეენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
FR	Pâtes d'Alsace	პატ დალზას	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
FR	Foin de Crau	ფუნ დე კლო	Fieno
FR	Bergamote(s) de Nancy	ბერგამოტ დე ნანსი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Cidre de Bretagne; Cidre Breton	სიდლ დე ბრეტან; სიდლ ბრეტონ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Cidre de Normandie; Cidre Normand	სიდლ დე ნორმან; სიდლ ნორმან	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Cornouaille	კორნუაი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Domfront	დომფრონ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer	პეი დ'ოჟ, პეი დ'ოჟ-კამბრემერ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra	პიმან დ'ესპელეტ; პიმან დ'ესპელეტ-ეზპელეტაკო ბიპერა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
FR	Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande	სელ დე გერანდ / ფლურ დე სელ დე გერანდ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Abbacchio Romano	აბბაკიო რომანო	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Agnello di Sardegna	ანიელლო დი სარდენია	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Cinta Senese	ჩინტა სენეზე	Carni fresche (e frattaglie)
IT	Coppa di Parma	კოპა დი პარმა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Bresaola della Valtellina	ბრეზაოლა დელლა ვალტელლინა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Capocollo di Calabria	კაპოკოლო დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Coppa Piacentina	კოპპა პიაჩენტინა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Cotechino Modena	კოტეკინო მოდენა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Culatello di Zibello	კულატელო დი მიბელო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Mortadella Bologna	მორტადელა ბოლონია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Lardo di Colonnata	ლარდო დი კოლონატა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Pancetta di Calabria	პანჩეტა დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Pancetta Piacentina	პანჩეტა პიანტინა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Porchetta di Ariccia	პორკეტა დი არიჩა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto Amatriciano	პროშუტო ამატრიჩანო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Carpegna	პროშუტო დი კარპენია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Modena	პროშუტო დი მოდენა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Norcia	პროშუტო დი ნორჩია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di Parma	პროშუტო დი პარმა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto di San Daniele	პროშუტო დი სან დანიელე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto Toscano	პროშუტო ტოსკანო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	პროშუტო ვენეტო ბერიკო-აუგანეო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Brianza	სალამე ბრიანცა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Cremona	სალამე კრემონა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Salame di Varzi	სალამე დი ვარძი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame d'oca di Mortara	სალამე დ'ოკა მორტარა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame Piacentino	სალამე პიაჩენტინო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salame S. Angelo	სალამე ს. ანჯელო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salamini italiani alla cacciatora	სალამინი იტალიანი ალლა კაჩატორა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Salsiccia di Calabria	სალსიცია დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Soppressata di Calabria	სოპრესატა დი კალაბრია	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Sopressa Vicentina	სოპრესა ვიჩენტინა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck	შპეკალტო ადიჯე/ ზუდტიროლერ მარკენშპეკ/ ზუდტიროლერ შპეკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	ვალლე დ'ოსტა ჟამბონ დე ბოსეს	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad/ Vallée d'Aoste Lard d'Arnad	ვალლე დ'ოსტა ლარდ დ'არნად/ვალლე დ'ოსტა ლარდ დ'არნად	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	ვიტელონე ბიანკო დელ'აპენინო ჩენტრალე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Zampone Modena	ძამპონე მოდენა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
IT	Asiago	აზიაგო	Formaggi
IT	Bitto	ბიტტო	Formaggi
IT	Bra	ბრა	Formaggi
IT	Caciocavallo Silano	კაჩოკავალო სილანო	Formaggi
IT	Canestrato di Moliterno	კანესტრატო დი მოლიტერნო	Formaggi




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Canestrato Pugliese	კანესტრატო პულიეზე	Formaggi
IT	Casatella Trevigiana	კასატელა ტრევიჯანა	Formaggi
IT	Casciotta d'Urbino	კასოტა დ'ურბინო	Formaggi
IT	Castelmagno	კასტელმანიო	Formaggi
IT	Fiore Sardo	ფიორე სარდო	Formaggi
IT	Fontina	ფონტინა	Formaggi
IT	Formaggella del Luinese	ფორმაჯელა დელ ლუინეზე	Formaggi
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	ფორმაი დე მუტ დელ'ალტა ვალე ბრემბანა	Formaggi
IT	Gorgonzola	გორგონზოლა	Formaggi
IT	Grana Padano	გრანა პადანო	Formaggi
IT	Montasio	მონტასიო	Formaggi
IT	Monte Veronese	მონტე ვერონეზე	Formaggi
IT	Mozzarella di Bufala Campana	მოცვარელა დი ბუფალა კამპანა	Formaggi
IT	Murazzano	მურაცვანო	Formaggi
IT	Nostrano Valtrompia	ნოსტრანო ვალტრომპია	Formaggi
IT	Parmigiano Reggiano	პარმიჯანო რეჯანო	Formaggi
IT	Pecorino di Filiano	პეკორინო დი ფილიანო	Formaggi
IT	Pecorino Romano	პეკორინო რომანო	Formaggi
IT	Pecorino Sardo	პეკორინო სარდო	Formaggi
IT	Pecorino Siciliano	პეკორინო სიცილიანო	Formaggi
IT	Pecorino Toscano	პეკორინო ტოსკანო	Formaggi
IT	Piacentinu Ennese	პიაჩენტინუ ენეზე	Formaggi



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Piave	პიავე	Formaggi
IT	Provolone Valpadana	პროვოლონე ვალპადანა	Formaggi
IT	Quartiolo Lombardo	კუარტიროლო ლომბარდო	Formaggi
IT	Ragusano	რაგუსანო	Formaggi
IT	Raschera	რასკერა	Formaggi
IT	Ricotta Romana	რიკოტა რომანა	Formaggi
IT	Robiola di Roccaverano	რობიოლა დი როკავერანო	Formaggi
IT	Salva Cremasco	სალვა კრემასკო	Formaggi
IT	Spresa delle Giudicarie	სპრესა დელლე ჯუდიკარიე	Formaggi
IT	Squacquerone di Romagna	სკვაკვერონე დი რომანია	Formaggi
IT	Stelvio; Stilsfer	სტელვიო; სტილფსერ	Formaggi
IT	Taleggio	ტალეჯო	Formaggi
IT	Toma Piemontese	ტომა პიემონტეზე	Formaggi
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	ვალლე დ'ოსტა ფრომადო	Formaggi
IT	Valtellina Casera	ვალტელლინა კაზერა	Formaggi
IT	Vastedda della valle del Belice	ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე	Formaggi
IT	Miele della Lunigiana	მიელე დელლა ლუნიჯანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Miele delle Dolomiti Bellunesi	მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
IT	Ricotta di Bufala Campana	რიკოტა დი ბუფალა კამპანა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Alto Crotonese	ალტო კროტონეზე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Aprutino Pescarese	აპრუტინო პესკარეზე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Brisighella	ბრიზიგელა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Bruzio	ბრუციო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Canino	კანინო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Cartoceto	კარტოჩეტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Chianti Classico	კიანტი კლასიკო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Cilento	ჩილენტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Collina di Brindisi	კოლინა დი ბრინდიზი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline di Romagna	კოლინე დი რომანია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline Salernitane	კოლინე სალერნიტანე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Colline Teatine	კოლინე ტეატინე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Dauno	დაუნო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Garda	გარდა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Laghi Lombardi	ლაგი ლომბარდი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	პრეტუციანო დელლე კოლინე ტერამანე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Riviera Ligure	რივიერა ლიგურე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Sabina	საბინა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Sardegna	სარდენია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Seggiano	სეჯანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Tergeste	ტერჯესტე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terra di Bari	ტერრა დი ბარი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terra d'Otranto	ტერრა დ'ოტრანტო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre Aurunche	ტერე აურუნკე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre di Siena	ტერრე დი სიენა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Terre Tarentine	ტერრე ტარენტინე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Toscano	ტოსკანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Tuscia	ტუშია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Umbria	უმბრია	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Val di Mazara	ვალ დი მაძარა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valdemone	ვალდემონე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valle del Belice	ვალლე დელ ბელიჩე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Valli Trapanesi	ვალლი ტრაპანეზი	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	ვენეტო ვალპოლიჩელა, ვენეტო ეუგანეი ე ბერიჩი, ვენეტო დელ გრაპა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Vulture	ვულტურე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
IT	Aglio di Voghiera	ალიო დი ვოგიერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Arancia del Gargano	არანჩა დელ გარგანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Arancia di Ribera	არანჩა დი რიბერა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Arancia Rossa di Sicilia	არანჩა როსსა დი სიჩილია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago Bianco di Bassano	ასპარაგო ბიანკო დი ბასსანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	ასპარაგო ბიანკო დი ჩიმადოლომო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago di Badoere	ასპარაგო დი ბადოერე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Asparago verde di Altedo	ასპარაგო ვერდე დი ალტედო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Basilico Genovese	ბაზილიკო ჯენოვეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Brovada	ბროვადა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cappero di Pantelleria	კაპერო დი პენტელერია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Brindisino	კარჩოფო ბრინდიზინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo di Paestum	კარჩოფო დი პაესტუმ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	კარჩოფო რომანესკო დელ ლაციო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carciofo Spinoso di Sardegna	კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	კაროტა დელლ'ალტოპიანო ფუჩინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Carota Novella di Ispica	კაროტა ნოველა დი ისპიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna Cuneo	კასტანია კუნეო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna del Monte Amiata	კასტანია დელ მონტე ამიატა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Castagna di Montella	კასტანია დი მონტელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Castagna di Vallerano	კასტანია დი ვალერანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ciliegia dell'Etna	ჩილიეჯა დელ ეტნა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ciliegia di Marostica	ჩილიეჯა დი მაროსტიკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	ჩიპოლლა როსსა დი ტროპეა კალაბრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Cipollotto Nocerino	ჩიპოლოტონოჩერინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Clementine del Golfo di Taranto	კლემენტინე დელ გოლფო დი ტარანტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Clementine di Calabria	კლემენტინე დი კალაბრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagioli Bianchi di Rotonda	ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo Cannellino di Atina	ფაჯოლო კანელინო დი ატინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo Cuneo	ფაჯოლო კუნეო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	ფაჯოლო დი ლამონ დელა ვალატა ბელუნეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Sarconi	ფაჯოლო დი სარკონი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fagiolo di Sorana	ფაჯოლო დი სორანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farina di castagne della Lunigiana	ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	ფარინა დი ნეჯო დელა გარფანიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Farro della Garfagnana	ფარო დელა გარფანიანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fichi di Cosenza	ფიკი დი კოზენცა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Farro di Monteleone di Spoleto	ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fico Bianco del Cilento	ფიკო ბიანკო დელ ჩილენტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Ficodindia dell'Etna	ფიკოდინდია დელ'ეტნა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Fungo di Borgotaro	ფუნგო დი ბორგოტარო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Kiwi Latina	კივი ლატინა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	La Bella della Daunia	ლა ბელა დელა დაუნია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	ლენტჩია დი კასტელუჩიო დი ნორჩია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone Costa d'Amalfi	ლიმონე კოსტა დ'ამალფი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Rocca Imperiale	ლიმონე დი როკა იმპერიალე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Siracusa	ლიმონე დი სირაკუზა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone di Sorrento	ლიმონე დი სორრენტო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Limone Femminello del Gargano	ლიმონე ფემინელო დელ გარგანო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone del Mugello	მარონე დელ მუჯელლო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone della Valle di Susa	მარონე დელა ვალე დი სუსა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di Castel del Rio	მარონე დი კასტელ დელ რიო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Marrone di Roccadaspide	მარრონე დი როკკადასპიდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Marrone di San Zeno	მარრონე დი სან ძენო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	მელა ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ აპფელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Mela Val di Non	მელა ვალ დი ნონ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Melanzana Rossa di Rotonda	მელანძანა როსა დი როტონდა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Melannurca Campana	მელანურკა კამპანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte	ნოჯიოლა დელ პიემონტე; ნოჯიოლა პიემონტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocciola di Giffoni	ნოჯიოლა დი ჯიფონი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Nocellara del Belice	ნოჯელარა დელ ბელიჩე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Oliva Ascolana del Piceno	ოლივე ასკოლანა დელ პიჩენო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Patata della Sila	პატატა დელა სილა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Peperone di Pontecorvo	პეპერონე დი პონტეკორვო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Peperone di Senise	პეპერონე დი სენიზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pera dell'Emilia Romagna	პერა დელლ'ემილია რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pera mantovana	პერა მანტოვანა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pesca di Leonforte	პესკა დი ლეონფორტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pesca e nettarina di Romagna	პესკა ე ნეტარინა დი რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Pomodoro di Pachino	პომოდორო დი პაკინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	პომოდორო ს. მარცანო დელა'აგრო სარნეზე-ნოჩერინო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio di Chioggia	რადიკკიო დი კიოჯა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio di Verona	რადიკკიო დი ვერონა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio Rosso di Treviso	რადიკკიო როსო დი ტრევიზო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	რადიკკიო ვარიეგატო დი კასტელფრანკო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	რიზო დი ბარაჯჯია ბიელეზე ე ვერჩელეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Riso Nano Vialone Veronese	რიზო ნანო ვიალონე ვერონეზე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Scalogni di Romagna	სკალონიო დი რომანია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Susina di Dro	სუშინა დი დრო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva da tavola di Canicattì	უვა და ტავოლა დი კანიკატტი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva da tavola di Mazzarone	უვა და ტავოლა დი მაცარონე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Uva di Puglia	უვა დი პულია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	აჩუგე სოტო სალე დელ მარ ლიგურე	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	ტინკა გობბა დორატა დელ პიანალტო დი პოირინო	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IT	Coppia Ferrarese	კოპპია ფერარეზე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pagnotta del Dittaino	პანიოტა დელ დიტანო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Pane casareccio di Genzano	პანე კასარეჩიო დი ჯენცანო	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pane di Altamura	პანე დი ალტამურა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Pane di Matera	პანე დი მატერა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	ბერგამოტო დი რეჯიო კალაბრია – ოლიო ესენციალე	Oli essenziali
IT	Aceto Balsamico di Modena	აჩეტო ბალზამიკო დი მოდენა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი მოდენა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი რეჯო ემილია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Liquirizia di Calabria	ლიკუირიცია დი კალაბრია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Zafferano dell'Aquila	ძაფერანო დელააკვილა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Zafferano di San Gimignano	ძაფერანო დი სან ჯიმიანიანო	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
IT	Zafferano di Sardegna	ძაფერანო დი სარდენია	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
CY	Κουφέτα Αμυγδαλός Γεροσκήπου	ქუპეტა ამილდალუ ეროსკიფუ / ქუპეტა ამილდალუ გეროსკიფუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
CY	Λουκούμι Γεροσκήπου	ლუკუმი ღეროსკიპუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
LT/PL	Seiny / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyzny / Łódzieszczyzny	სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშიზნი / ლოზძიესიზნი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	ვიანდ დე პორ მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ	Carni fresche (e frattaglie)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	სალეზონ ფიუმე, მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუმ დე ლიუქსამბურ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	მიელ-მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუმ დე ლიუქსამბურ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
LU	Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	ბერ როზ - მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუმ დე ლიუქსამბურ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
HU	Magyar szürkemarha hús	მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ	Carni fresche (e frattaglie)
HU	Budapesti téliszalámi	ბუდაპეშტი ტელისალიამი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
HU	Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász	ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვასტაკოლბას	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
HU	Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász	დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
HU	Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi	სეგედი სალიამი; სეგედი ტელისალიამი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
HU	Gönci kajszibarack	გენცი კაისიბარაცკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
HU	Szörégi rózsaszat	სერეგი როჟატე	Fiori e piante ornamentali
HU	Alföldi kamillavirágzat	ალფელდი კამილავირაგზათ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
HU	Kalocsai fűszerpaprika őrlemény	კალოჩაი ფიუსერპაპრიკა ერლემეინ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
HU	Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika	სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
NL	Boeren-Leidse met sleutels	ბურენ-ლეიდსე მეტ სლეიტელს	Formaggi
NL	Edam Holland	ედამ ჰოლანდ	Formaggi
NL	Gouda Holland	გაუდა ჰოლანდ	Formaggi
NL	Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnkaas	კანტერკას; კანტერმახელკას; კანტერკომინეკას;	Formaggi




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
NL	Noord-Hollandse Edammer	ნორდ-ჰოლანდს ედამერ	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Gouda	ნორდ-ჰოლანდს ხაუდა	Formaggi
NL	Opperdoezer Ronde	ოპერდუზერ რონდე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
NL	Westlandse druif	ვესტლანდსე დრეიფ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Gailtaler Speck	გაილტალერ შპეკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
AT	Tiroler Speck	ტიროლერშპეკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
AT	Gailtaler Almkäse	გაილტალერ ალმკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse	ტიროლერ ალმკეზე; ტიროლერ ალპკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Bergkäse	ტიროლერ ბერგკეზე	Formaggi
AT	Tiroler Graukäse	ტიროლერ გრაუკეზე	Formaggi
AT	Vorarlberger Alpkäse	ფორარლბერგერ ალპკეზე	Formaggi
AT	Vorarlberger Bergkäse	ფორარლბერგერ ბერგკეზე	Formaggi
AT	Steirisches Kürbiskernöl	შტაირიშეს კიუზბისკერნოლ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
AT	Marchfeldspargel	მარხფელდშპარგელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Steirischer Kren	შტაირიშერ კრენ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Wachauer Marille	ვაჰაუერ მარილი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Waldviertler Graumohn	ვალდვიერტლერ გრაუმოჰნ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
AT	Mostviertler Birnmost	მოსთვიერტლერ ბირნმოსთ	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
PL	Kielbasa liseicka	კიელბასა ლიშეცკა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PL	Bryndza Podhalańska	ბრინდჟა პოდჰალანსკა	Formaggi
PL	Oscypek	ოსციპეკ	Formaggi



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PL	Ser koryciński swojski	სერ კორიჩინსკი სვოსკი	Formaggi
PL	Wielkopolski ser smażony	ველკოპოლსკი სერ სმაჟონი	Formaggi
PL	Miód drahimski	მიუდ დრაჰიმსკი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Miód kurpiowski	მიუდ კურპიოვსკი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	მიუდ ვჟოსოვი ზ ბორუვ დოლნოშლონსკიხ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Podkarpacki miód spadziowy	პოდკარპაკი მიუდ სპაჯიოვი	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PL	Fasola korczyńska	ფასოლა კორჩინსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca	ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიჯა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიჯა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Fasola Wrzawska	ფასოლა ვრავსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Jabłka grójeckie	იაბლკა გრუეიეკე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Jabłka łuckie	იაბლკა ლონცე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Suska sechłońska	სუსკა სეხლონსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Śliwka szydlowska	შლივკა შიდლოვსკა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PL	Karp zatorski	კარპ ზატორსკი	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
PL	Andruty kaliskie	ანდრუტი კალისკიე	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Chleb prądnicki	ხლებ პრონდნიცკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Kołocz śląski/kołacz śląski	კოლოჩ შლასკი / კოლაც შლასკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PL	Obwarzanek krakowski	ობვაჟანეკ კრაკოვსკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PL	Rogal świętomarciński	როგალ შვენტომარჩინსკი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
PT	Borrego da Beira	ბორეგო დე ბეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	ბორეგო დე მონტემორ-ო-ნოვო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego do Baixo Alentejo	ბორეგო დო ბაიშო ალენტეჟო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჟანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego Serra da Estrela	ბორეგო სერა დე ესტრელა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Borrego Terrincho	ბორეგო ტერინჩო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito da Beira	კაბრიტო და ბეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito da Gralheira	კაბრიტო და გრალიეირა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	კაბრიტო დას ტერას ალტას დო მინო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito de Barroso	კაბრიტო დე ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cabrito Transmontano	კაბრიტო ტრანსმონტანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carnalentejana	კარნალენტეჟანა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Arouquesa	კარნე აროუკეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Barrosã	კარნე ბაროზენ	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Cachena da Peneda	კარნე კაკენა და პენედა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne da Charneca	კარნე და კარნეკა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano	კარნე დე ბიზარო ტრანსმონტანო; კარნე დე პორკო ტრანსმონტანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	კარნე დე ბუვინო კრუზადო დოს ლამეიროს დო ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Carne de Porco Alentejano	კარნე დე პორკო ალენტეჟანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne dos Açores	კარნე დოს ასორეს	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Marinhóa	კარნე მარინჰოა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Maronesa	კარნე მარონეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Mertolenga	კარნე მერტოლენგა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Carne Mirandesa	კარნე მირანდეზა	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cordeiro Bragançano	კორდეირო ბრაგანსანო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso	კოდეირო დე ბაროზო; ანჰო დე ბაროზო; კორდეირო დე ლეიტე დე ბაროზო	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Vitela de Lafões	ვიტელა დე ლაფონშ	Carni fresche (e frattaglie)
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	ალიეირა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Alheira de Vinhais	ალიეირა დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais	ბუტელო დე ვინაის; ბუკო დე ვინაის; კორისო დე ოსოს დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	კაკოლეირა ბრანკა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de carne de Barroso-Montalegre	კორისა დე კარნე დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais	კოურისა დე კარნე დე ვინაის; ლინგუისა დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriça doce de Vinhais	კორისა დოსე დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais	კორისო აზედო დე ვინაის; აზედო დე ვინაის; კორისო დე პაო დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	კორისო დე აბობორა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	კოურისო დე კარნე დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço de Portalegre	კოურისო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	კორისო გროსო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	კოურისო მორო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	ფარინეირა დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Farinheira de Portalegre	ფარინეირა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Linguiça de Portalegre	ლინგუისა დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo	ლინგუიჩა დო ბაიშო ალენტეჟო; კურისო დე კარნე დო ბაიშო ალენტეჟო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Lombo Branco de Portalegre	ლომბო ბრანკო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	ლომბო ენგუიტადო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Morcela de Assar de Portalegre	მორსელა დე ასარ დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	მორსელა დე კოზერ დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Morcela de Estremoz e Borba	მორსელა დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Estremoz e Borba	პაია დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	პაია დე ლომბო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	პაია დე ტოუსინო დე ესტრემოზ ე ბორბა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Painho de Portalegre	პაინო დე პორტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Paio de Beja	პაიო დე ბეჟა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Barrancos	პრესუნტო დე ბარანკოს	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Barroso	პრესუნტო დე ბაროზო	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas	პრესუნტო დე კამპ მაიორ ე ელვას; პალეტა დე კამპუ მაიორ ე ელვას	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra	პრესუნტო დე სანტანა და სერა; პალეტა დე სანტანა და სერა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	პრესუნტო დე ვინაის/ პრესუნტო ბიზარო დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo	პრესუნტო დუ ალენტეჟუ; პალეტა დუ ალენტეჟუ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	სალპიკან დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Salpicão de Vinhais	სალპიკონ დე ვინაის	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Sanguieira de Barroso-Montalegre	სანგუეირა დე ბაროზო-მონტალეგრე	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
PT	Queijo de Azeitão	კეიჟო დე აზეიტენ	Formaggi
PT	Queijo de cabra Transmontano/ Queijo de Cabra Transmontano Velho	კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო/კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო ველოუ	Formaggi
PT	Queijo de Nisa	კეიჟო დე ნიზა	Formaggi
PT	Queijo do Pico	კეიჟო დო პიკო	Formaggi
PT	Queijo mestiço de Tolosa	კეიჟო მესტიკო დე ტოლოზა	Formaggi
PT	Queijo Rabaçal	კეიჟო რაბასალ	Formaggi



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Queijo S. Jorge	კეიჟო ს. ჟორჟე	Formaggi
PT	Queijo Serpa	კეიჟო სერპა	Formaggi
PT	Queijo Serra da Estrela	კეიჟო სერა და ესტრელა	Formaggi
PT	Queijo Terrincho	კეიჟო ტერინჰო	Formaggi
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	კეიჟოს დე ბეირა ბაიშა (კეიჟო დე კასტელიო ბრანკო, კეიჟო ამარელიო და ბეირა ბაიშა, კეიჟო პიკანტე და ბეირა ბაიშა)	Formaggi
PT	Azeite do Alentejo Interior	აზეიტე დო ალენტიჟო ინტერიორ	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Mel da Serra da Lousã	მელ და სერა და ლოუსენ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel da Serra de Monchique	მელ და სერა დე მონჰიკე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel da Terra Quente	მელ და ტერა კუენტე	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel das Terras Altas do Minho	მელ დას ტერას ალტას დო მინო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel de Barroso	მელ დე ბაროზო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel do Alentejo	მელ დო ალენტიჟო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel do Parque de Montezinho	მელ დო პარკე დე მონტეზინიო	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	მელ დო რიბატეჟო ნორტე (სერა დ'აირე, ალბუფეირა დე კასტელიო დე ბოდე, ბაირო, ალტო ნაბენო)	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Mel dos Açores	მელ დოს ასორეს	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Requeijão Serra da Estrela	რეკეიჟენ სერა და ესტრელა	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
PT	Azeite de Moura	აზეიტე დე მორა	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeite de Trás-os-Montes	აზეიტე დე ტრას-ოს-მონტეს	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	აზეიტეს და ბეირა ინტერიორ (აზეიტე და ბეირა ალტა, აზეიტე და ბეირა ბაიშა)	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites do Norte Alentejano	აზეიტეს დო ნორტე ალენტეჟანო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Azeites do Ribatejo	აზეიტეს დო რიბატეჟო	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
PT	Queijo de Évora	კეიჟო დე ევორა	Formaggi
PT	Ameixa d'Elvas	ამეიშა დ'ელვას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Amêndoa Douro	ამენდოა დოურო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	ანანას დოს ასორეს/სან მიგუელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Anona da Madeira	ანონა და მადეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas	აროზ კაროლინო დას ლეზირიას რიბატეჟანას	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	აზეიტონა დე კონსერვა ნეგრინა დე ფრეიშო	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	აზეიტონას დე კონსერვა დე ელვას ე კამპო მაიორ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Batata de Trás-os-montes	ბატატა დე ტრას-ოს-მონტეს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha da Terra Fria	კასტანია დე ტერა ფრია	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha da Padrela	კასტანია და პადრელა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	კასტანა დოს სოუტოს დე ლაპა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Castanha Marvão-Portalegre	კასტანია მარვეონ-პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Cereja da Cova da Beira	ჩერეჯა და ჩოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	სერეჟა დე სან ჟულიენო-პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Citrinos do Algarve	ჩიტრინოს დო ალგარვე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	მასან ბრავო დე ესმოლფე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã da Beira Alta	მასან და ბეირა ალტა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã da Cova da Beira	მასან და კოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã de Alcobaça	მასან დე ალკობასა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maçã de Portalegre	მასან დე პორტალეგრე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	მარაკუჟა დოს ასორეს/ს.მიგუელ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Pêra Rocha do Oeste	პერა როკა დო ოესტე	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Pêssego da Cova da Beira	პესეგო და კოვა და ბეირა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
PT	Ovos moles de Aveiro	ოვუმ მოლეს დე ავეირუ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
RO	Magiun de prune Topoloveni	მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენინი	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SI	Kraški pršut	კრამჰი პრშუტ / კრამჰი პერშუტ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SI	Kraški zašink	კრამჰი ზაშინკ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SI	Šebreljski želodec	შებრელსკი ჟელოდეც	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SI	Zgornjesavinjski želodec	ზგორნესავინისკი ჟელოდეც	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SI	Prleška tünka	პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SI	Bovški sir	ბოუშკი სირ	Formaggi
SI	Nanoški sir	ნანოშკი სირ	Formaggi
SI	Tolminc	ტოლმინც	Formaggi
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	ექსტრა დევიშკო ოლჰნო ოლე სლოვენსკტრ ლსტრე	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
SI	Kočevski gozdni med	კოჩეუსკი გოზდნი მედ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
SI	Ptujski lük	პტუისკი ლუკ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SK	Oravský korbáčik	ორავსკი კორბაჩიკ	Formaggi
SK	Slovenská bryndza	სლოვენსკა ბრინდზა	Formaggi
SK	Slovenská parenica	სლოვენსკა პარენიკა	Formaggi
SK	Slovenský oštiepok	სლოვენსკი ოშტიეპოკ	Formaggi
SK	Tekovský salámový syr	თეკოვსკი სალამოვი სირ	Formaggi
SK	Zázrivský korbáčik	ზაზრივსკი კორბაჩიკ	Formaggi
SK	Skalický trdelník	სკალიკი ტრელნიკ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
FI	Lapin Poron liha	ლაპინ პორო, ლიპა	Fresh Meat (and offal)
FI	Lapin Poron kylmäsavuliha	ლაპინ პორონ კიულმესავულიპა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FI	Lapin Poron kuivaliha	ლაპინ პორონ კუივალიპა	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
FI	Lapin Puikula	ლაპენ პუიკულა	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FI	Kainuun rönttönen	კენუნ რენტენენ	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
SE	Svecia	შვეცია	Formaggi
SE	Bruna bönor från Öland	ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
SE	Kalix Ljörom	ქალიქს ლერუმ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
SE	Skånsk spettkaka	სქონსქ სვეთოქაქა	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	აისლ ოფ მენ მანქს ლოუთან ლამზ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Orkney beef	ორკნი ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Orkney lamb	ორკნი ლამზ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Scotch Beef	სკოჩ ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Scotch Lamb	სკოჩ ლამზ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Shetland Lamb	შეტლანდ ლამზ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Welsh Beef	უელშ ბიფ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Welsh lamb	უელშ ლამზ	Carni fresche (e frattaglie)
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	ბეკონ ფელ ტრადიშენალ ლანკაშირ ჩიზ	Formaggi
UK	Bonchester cheese	ბონჩესტერ ჩიზ	Formaggi
UK	Buxton blue	ბუქსტონ ბლიუ	Formaggi
UK	Dorset Blue Cheese	დორსეტ ბლიუ ჩიზ	Formaggi
UK	Dovedale cheese	დოვედეილ ჩიზ	Formaggi
UK	Exmoor Blue Cheese	ექსმურ ბლიუ ჩიზ	Formaggi
UK	Single Gloucester	სინგლ გლუსტერ	Formaggi
UK	Staffordshire Cheese	სტაფორდშირ ჩიზ	Formaggi
UK	Swaledale cheese	სუელდეილ ჩიზ	Formaggi
UK	Swaledale ewes' cheese	სუელდეილ უეს' ჩიზ	Formaggi
UK	Teviotdale Cheese	ტევიოტდეილ ჩიზ	Formaggi
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	უესტ კანტრი ფერმჰაუს ჩედარ ჩიზ	Formaggi



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
UK	White Stilton cheese; Blue Stilton cheese	უაიტ სტილტონ ჩიზ; ბლიუ სტილტონ ჩიზ	Formaggi
UK	Melton Mowbray Pork Pie	მელტონ მოუბრეი პორკ პაი	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
UK	Traditional Cumberland Sausage	თრადიშენელ ქამბერლენდ სოსიჯ	Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
UK	Cornish Clotted Cream	კორნიშ კლოტიდ ქრიმ	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
UK	Armagh Bramley Apples	არმა ბრემლი ევლზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Jersey Royal potatoes	ჯერსი როიალ პიტეიტოს	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	New Season Comber Potatoes / Comber Earlies	ნიუ სიზენ კომბერ ფოთეითოს / კომბერ ერლიზ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
UK	Arbroath Smokies	არბროუთ სმოკიზ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Lough Neagh Eel	ლოხ ნეი ილ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Scottish Farmed Salmon	სკოტიშ ფარმდ სალმონ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Whitstable oysters	უაიტსტეიბლ ოისტერზ	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	კენტიშ ეილ ანდ კენტიშ სტრონგ ეილ	Birre
UK	Rutland Bitter	რუტლანდ ბიტერ	Birre
UK	Cornish Pasty	ქორნიშ ფესთი	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
UK	Native Shetland Wool	ნეითივ შეთლანდ ვულ	Lana
UK	Gloucestershire cider/perry	გლუსტერშირი სიდრ/პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	Herefordshire cider/perry	ჰერფორდშირი სიდრ/პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)
UK	Worcestershire cider/perry	უორსტერშირი სიდრ/პერი	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)



PARTE B

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati della Georgia, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri latini	Tipo di prodotto
აჭარული ჩლეჩილი	Acharuli Chlechili	Formaggi
ჩოგი	Chogi	Formaggi
დამბალხაჭო	Dambalkhacho	Formaggi
იმერული ყველი	Imeruli Kveli	Formaggi
ქართული ყველი	Kartuli Kveli	Formaggi
კობი	Kobi	Formaggi
მეგრული სულგუნი	Megruli Sulguni	Formaggi
მესხური ჩეჩილი	Meskhuri Chechili	Formaggi
სულგუნი	Sulguni	Formaggi
სვანური სულგუნი	Svanuri Sulguni	Formaggi
ტენილი	Tenili	Formaggi
თუშური გუდა	Tushuri Guda	Formaggi
მაწონი	Matsoni	Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)
ჩურჩხელა	Churchkhela	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria»



ALLEGATO II


«PARTE B

bevande spiritose dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Georgia


Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BE	Balegemse jenever	ბალეგემსე ჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE	Hasseltse jenever / Hasselt	ჰასელტსე ჟენევე / ჰასელტ	Bevande spiritose al ginepro
BE	O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever	ო'დე ფლანდერ-ოსტ-ვლამსე გრანჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE	Peket-Pekèt/Pèket-Pèkèt de Wallonie	პეკეტ-პეკეტ / პეკეტ-პეკეტ დე ვალონი	Bevande spiritose al ginepro
BE NL	Jonge jenever/ jonge genever	ჟონგე ჟენევე / ჟონგე ჯენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL	Oude jenever, oude genever	უდე ჟენევე, უდე ჯენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL FR Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever	ჟენივერ დე გრენ, გრანჟენევე/გრანგენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL FR DE	Genièvre / Jenever / Genever	ჟენივერ/ჟენევე/ჟენევე	Bevande spiritose al ginepro
BE NL FR DE	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever /Jenever met vruchten / Fruchtgenever	ჟენივერ ო ფრუი / ფრუხტენჟენევერ / ჟენევერ მეტ ფრუხტენ / ფრუხტჯენევერ	Altre bevande spiritose
BG	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	ბურგასკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ ბურგას / ბურგასკა მუსკატოვა რაკია/მუსკატოვა რაკია ბურგასიდან	Acquavite di vino
BG	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja	დობრუჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ დობრუჯა/ დობრუჯანსკა მუსკატოვა რაკია /მუსკატოვა რაკია დობრუჯადან	Acquavite di vino
BG	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარლოვო / კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია კარლოვოდან	Acquavite di vino



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BG	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	პომორიისკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ პომორიე/ პომორიისკა გროზდოვა რაკია/ გროზდოვა რაკია პომორიედან	Acquavite di vino
BG	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe	რუსენსკა ბისერნა გროზდოვა რაკია/ ბისერნა გროზდოვა რაკია ოტ რუსე / რუსენსკა ბისერნა გროზდოვა რაკია / ბისერნა გროზდოვა რაკია რუსეთიდან	Acquavite di vino
BG	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	სლივენსკა პერლა (სლივენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სლივენ) / სლივენსკა პერლა (სლივენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სლივენიდან)	Acquavite di vino
BG	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ სტრალჯა/ სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია სტრალჯადან	Acquavite di vino
BG	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სუნგურლარე / სუნგურლარსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია სუნგურლარიდან	Acquavite di vino
BG	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	სუხინდოლსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სუხინდოლ/ სუხინდოლსკა გროზდოვა რაკია/გროზდოვა რაკია სუხინდოლიდან	Acquavite di vino
BG	Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	ლოვეშკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ოტ ლოვეჩ / ლოვეშკა სლივოვა რაკია /სლივოვა რაკია ლოვეჩიდან	Acquavite di frutta
BG	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra	სილისტრენსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია ოტ სილისტრა/ სილისტრენსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია სილისტრადან	Acquavite di frutta
BG	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel	ტერველსკა კაისიევა რაკია / კაისიევა რაკია ოტ ტერველ/ ტერველსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია ტერველიდან	Acquavite di frutta



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
BG	Троянска сливова ракия / Сливово ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan	ტროიანსკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ტროიან/ ტროიანსკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ტროიანიდან	Acquavite di frutta
CZ	Karlovarská Hořká	კარლოვარსკა ჰორჟკა	Liquore
DK	Dansk Akvavit / Dansk Aquavit	დანსკ აკვავიტ / დანსკ აკვავიტ	Akvavit-aquavit
DE	Bergischer Korn / Kornbrand	ბერგიშერ კორნ/ კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Emsländer Korn / Kornbrand	ემსლენდერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Haselünner Korn / Kornbrand	ჰაზელიუნერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Hasetaler Korn / Kornbrand	ჰაზეტალერ კორნ /კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Münsterländer Korn / Kornbrand	მიუნსტერლენდერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Sendenhorster Korn / Kornbrand	ზენდენჰორსტერ კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
DE	Deutscher Weinbrand	დოიჩერ ვაინბრანდ	Brandy/Weinbrand
DE	Pfälzer Weinbrand	პფელცერ ვაინბრანდ	Brandy/Weinbrand
DE	Fränkischer Obstler	ფრენკიშერ ობსტლერ	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Kirschwasser	ფრენკიშეს კირშვასერ	Acquavite di frutta
DE	Fränkisches Zwetschgenwasser	ფრენკიშეს ცვეჩგენვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Kirschwasser	შვარცველდერ კირშვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Mirabellenwasser	შვარცველდერ მირაბელენვასერ	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Williamsbirne	შვარცველდერ უილიამსბირნე	Acquavite di frutta
DE	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	შვარცველდერ ცვეჩგენვასერ	Acquavite di frutta




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
DE	Schwarzwälder Himbeergeist	შვარცველდერ ჰიმბერგასისთ	Geist
DE	Bayerischer Gebirgsenzian	ბაიერიშერ გებირგსენციან	Genziana
DE	Ostfriesischer Kornenever	ოსტფრიზიშერ კორნენენვერ	Bevande spiritose al ginepro
DE	Steinhäger	შტაინჰეგერ	Bevande spiritose al ginepro
DE	Rheinberger Kräuter	რაინბერგერ კროიტერ	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
DE	Bayerischer Kräuterlikör	ბაიერიშერ ქროითერლიქიორ	Liquore
DE	Benediktbeurer Klosterlikör	ბენდიქტბოირერ კლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Berliner Kümmel	ბერლინერ ქიუმელ	Liquore
DE	Blutwurz	ბლუთვურც	Liquore
DE	Chiemseer Klosterlikör	ქიშვერ ქლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Ettaler Klosterlikör	ეტალერ კლოსთერლიქიორ	Liquore
DE	Hamburger Kümmel	ჰამბურგერ ქიუმელ	Liquore
DE	Hüttentee	ჰიუტენთეე	Liquore
DE	Münchener Kümmel	მიუნხენერ ქიუმელ	Liquore
DE	Bärwurz	ბერვურც	Altre bevande spiritose
DE	Königsberger Bärenfang	კონიგსბერგერ ბერენფანგ	Altre bevande spiritose
DE	Ostpreußischer Bärenfang	ოსტპროისიშერ ბერენფანგ	Altre bevande spiritose
DE AT BE	Korn / Kornbrand	კორნ/კორნბრანდ	Acquavite di cereali
EE	Estonian vodka	ესტონიან ვოდკა	Vodka
IE	Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky ⁽¹⁾	აირიშ ვისკი /ვისკე ბითე აირინაჰ /აირიშ ვისკი	Whisky/Whiskey




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IE	Irish Cream	აირიმ კრემ	Liquore
IE	Irish Poteen / Irish Poitín	აირიმ პოტინ / აირიმ პოიტინ	Altre bevande spiritose
EL	Brandy Αττικής / Brandy of Attica	ბრენდი ატიკის / ატიკის ბრენდი	Brandy/Weinbrand
EL	Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece	ბრენდი კენდრიკის ელადას / ცენტრალური საბერძნეთის ბრენდი	Brandy/Weinbrand
EL	Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese	ბრენდი პელოპონისუ / პელოპონესის ბრენდი	Brandy/Weinbrand
EL	Τσικουδιά / Tsikoudia	ციკუდია / ციკუდია	Acquavite di vinaccia
EL	Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete	ციკუდია კრეტის / კრეტის ციკუდია	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο / Tsipouro	ციპურო / ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly	ციპურო თესალიას / თესალიას ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia	ციპურო მაკედონიას / მაკედონიის ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos	ციპურო ტირნავუ / ტირნავოს ციპურო	Acquavite di vinaccia
EL	Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace	უსო ტრაკის / ტრაკიას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata	უსო კალამატას / კალამატას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia	უსო მაკედონიას / მაკედონიას უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene	უსო მიტილინის / მიტილინის უსო	Anice distillato
EL	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari	უსო პლომარიუ / პლომარის უსო	Anice distillato
EL	Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos	კიტრო ნაქსუ / ნაქსოს კიტრო	Liquore
EL	Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu	კუმკუატ კერკირას / კორფუს კუმ კუატ	Liquore




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
EL	Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios	მაცისა ხიუ / კიოს მაცისა	Liquore
EL	Τεντούρα / Tentoura	ტენდურა / ტენტურა	Liquore
EL CY	Ouzo / Ούζο	უსო / უსო	Anice distillato
ES	Ron de Granada	რონ დე გრანადა	Rum
ES	Ron de Málaga	რონ დე მალაგა	Rum
ES	Whisky español	ვისკი ესპანიოლ	Whisky/Whiskey
ES	Brandy de Jerez	ბრენდი დე ხერეს	Brandy/Weinbrand
ES	Brandy del Penedés	ბრენდი დელ პენდეს	Brandy/Weinbrand
ES	Orujo de Galicia	ორუხო დე გალისია	Acquavite di vinaccia
ES	Aguardiente de sidra de Asturias	აგუარდენტე დე სიდრა დე ასტურიას	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
ES	Gin de Mahón	ხინ დე მაონ	Bevande spiritose al ginepro
ES	Anís español	ანის ესპანიოლ	Bevande spiritose all'anice
ES	Anís Paloma Monforte del Cid	ანის პალომა მონფორტე დელ სიდ	Bevande spiritose all'anice
ES	Cazalla	კასალია	Bevande spiritose all'anice
ES	Chinchón	ჩინჩონ	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas de Mallorca	იერბას დე მალიორკა	Bevande spiritose all'anice
ES	Hierbas Ibicencas	იერბას იბისენკას	Bevande spiritose all'anice
ES	Ojén	ოხენ	Bevande spiritose all'anice
ES	Rute	რუტე	Bevande spiritose all'anice
ES	Cantueso Alicante	კანტუესო ალიკანტინო	Liquore
ES	Licor café de Galicia	ლიკორ კაფე დე გალისია	Liquore



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
ES	Licor de hierbas de Galicia	ლოკორ დე იერბას დე გალისია	Liquore
ES	Palo de Mallorca	პალო დე მალიორკა	Liquore
ES	Ratafia catalana	რატაფია კატალანა	Liquore
ES	Aguardiente de hierbas de Galicia	აგუარდიენტე დე იერბას დე გალისია	Altre bevande spiritose
ES	Aperitivo Café de Alcoy	აპერიტივო კაფე დე ალკოი	Altre bevande spiritose
ES	Herbero de la Sierra de Mariola	ერბერო დე ლა სიერა დე მარიოლა	Altre bevande spiritose
ES	Pacharán Navarro	პაჩარან ნავარო	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel	რონმიელ	Altre bevande spiritose
ES	Ronmiel de Canarias	რონმიელ დეკანარიას	Altre bevande spiritose
FR	Rhum de la Guadeloupe	რომ დე ლა გვადელუპ	Rum
FR	Rhum de la Guyane	რომ დე ლა გუიან	Rum
FR	Rhum de la Martinique	რომ დე ლა მარტინიკ	Rum
FR	Rhum de la Réunion	რომ დე ლა რეუნიონ	Rum
FR	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	რომ დე სიუკრერი დე ლა ბე დიუ გალიონ	Rum
FR	Rhum des Antilles françaises	რომ დეზ ანტიი ფრანცეზ	Rum
FR	Rhum des départements français d'outre-mer	რომ დე დეპარტემან ფრანცე დ'უტრ-მერ	Rum
FR	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	ვისკი ალზასიენ/ვისკი დ'ალზას	Whisky/Whiskey
FR	Whisky breton/ Whisky de Bretagne	ვისკი ბრეტონ/ვისკი დე ბრეტან	Whisky/Whiskey
FR	Armagnac	არმანიაკ	Acquavite di vino
FR	Armagnac-Ténarèze	არმანიაკ-ტენარეზ	Acquavite di vino
FR	Bas-Armagnac	ბა-არმანიაკ	Acquavite di vino
FR	Blanche Armagnac	ბლანშ არმანიაკ	Acquavite di vino




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Cognac La denominazione "Cognac" può essere integrata dai seguenti termini: Fine Grande Fine Champagne Grande Champagne Petite Fine Champagne Petite Champagne Fine Champagne Borderies Fins Bois Bons Bois	კონიაკ სახელი "კონიაკი" შეიძლება გავრცობილ იქნას შემდეგი ტერმინებით: ფინ გრანდ ფინ შამპან გრანდ შამპან პეტიტ ფინ შამპან პეტიტ შამპან ფინ შამპან ბორდერი ფენ ბუა ბონ ბუა	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Cognac	ო-დე-ვი დე კონიაკ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Faugères / Faugères	ო-დე-ვი დე ფოჟერ/ფოჟერ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de Jura	ო-დე-ვი დე ჟურა	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	ო-დე-ვი დე ვენ დე ბურგონ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de la Marne	ო-დე-ვი დე ვენ დე ლა მარნ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin de Savoie	ო-დე-ვი დე ვენ დე სავუა	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	ო-დე-ვი დე ვენ დე კოტ-დიუ-რონ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დე აკიტენ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დე ფრანშ-კონტე	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დე პროვანს	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დე კოტო დე ლა ლუარ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ბიუჟეი	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ სანტრ-ესტ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	ო-დე-ვი დე ვენ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ	Acquavite di vino
FR	Eau-de-vie des Charentes	ო-დე-ვი დე შარანტ	Acquavite di vino
FR	Fine Bordeaux	ფინ ბორდო	Acquavite di vino



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Fine de Bourgogne	ფინ დე ბურგონ	Acquavite di vino
FR	Haut-Armagnac	ო-არმანიაკ	Acquavite di vino
FR	Brandy français / Brandy de France	ბრენდი ფრანსე/ ბრენდი დე ფრანს	Brandy/Weinbrand
FR	Marc d'Alsace Gewürztraminer	მარკ დ'ალზას გევურტრამინერ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	მარკ დ'აკიტენ/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დ'აკიტენ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc d'Auvergne	მარკ დ'აუვერნ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	მარკ დე ბურგონ/ ო-დე-ვი დე მარკ დე ბურგონ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	მარკ დე შამპან/ ო-დე-ვი დე მარკ დე შამპან	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	მარკ დე ფრანშ-კომტე-ო-დე-ვი მარკ დე ფრანშ-კომტე	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Lorraine	მარკ დე ლორენ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence	მარკ დე პროვანს/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე პროვანს	Acquavite di vinaccia
FR	Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	მარკ დე სავუა/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე სავუა	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	მარკ დე კოტო დე ლა ლუარ/ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე კოტო დე ლა ლუარ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	მარკ დე კოტ-დიუ-რონ/ ო-დე-ვი დე მარკ დე კოტ დიუ რონ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	მარკ დე ბიუჟეი/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე ბიუჟეი	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	მარკ დიუ სანტრ-ესტ/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დიუ სანტრ-ესტ	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Jura	მარკ დიუ ჟი ურა	Acquavite di vinaccia
FR	Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	(მარკ დიუ ლანგედოკ/ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ	Acquavite di vinaccia




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Framboise d'Alsace	ფრამბუზ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Kirsch d'Alsace	კირშ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Kirsch de Fougerolles	კირშ დე ფუჟეროლ	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle d'Alsace	მირაბელ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Mirabelle de Lorraine	მირაბელ დე ლორენ	Acquavite di frutta
FR	Quetsch d'Alsace	კეტშ დ'ალზას	Acquavite di frutta
FR	Williams d'Orléans	უილიამს დ'ორლეან	Acquavite di frutta
FR	Calvados	კალვადოს	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Domfrontais	კალვადოს დომფრონტე	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Calvados Pays d'Auge	კალვადოს პეი დ'ოჟ	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	ო-დე-ვი დე სიდრ დე ბრეტან	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre de Normandie	ო-დე-ვი დე სიდრ დე ნორმანდი	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de cidre du Maine	ო-დე-ვი დე სიდრ დიუ მენ	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	ო-დე-ვი დე პუარე დე ბრეტან	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré de Normandie	ო-დე-ვი დე პუარე დე ნორმანდი	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Eau-de-vie de poiré du Maine	ო-დე-ვი დე პუარე დიუ მენ	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere
FR	Ratafia de Champagne	რატაფია დე შამპან	Liquore
FR	Cassis de Bourgogne	კასის დე ბურგონ	Crème de Cassis
FR	Cassis de Dijon	კასის დე დიჟონ	Crème de Cassis
FR	Cassis de Saintonge	კასის სენტონჟ	Crème de Cassis
FR	Cassis du Dauphiné	კასის დიუ დოფინე	Crème de Cassis




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FR	Pommeau de Bretagne	პომო დე ბრეტან	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau de Normandie	პომო დე ნორმანდი)	Altre bevande spiritose
FR	Pommeau du Maine	პომო დიუ მენ	Altre bevande spiritose
FR	Genièvre Flandres Artois	ჟენიევრ ფლანდრ არტუა	Bevande spiritose al ginepro
FR IT	Génépi des Alpes / Genepi degli Alpi	ჟენეპი დეზ ალპ/ ჯენეპი დელი ალპი	Liquore
IT	Brandy italiano	ბრენდი იტალიანო	Brandy/Weinbrand
IT	Grappa	გრაპა	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Barolo	გრაპა დი ბაროლო	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa di Marsala	გრაპა დი მარსალა	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa friulana / Grappa del Friuli	გრაპა ფრიულანა/ გრაპა ელ ფრიული	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	გრაპა ლომბარდა/ გრაპა დი ლომბარდია	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	გრაპა პიემონტეზე/ გრაპა დელ პიემონტე	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	გრაპა სიჩილიანა/ გრაპა დი სიჩილია	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa trentina / Grappa del Trentino	გრაპა ტრენტინა/ გრაპა დელ ტრენტინო	Acquavite di vinaccia
IT	Grappa veneta / Grappa del Veneto	გრაპა ვენეტა/ გრაპა დელ ვენეტო	Acquavite di vinaccia
IT	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გრაპა/ გრაპა დელ ალტო ადიჯე	Acquavite di vinaccia
IT	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	აპრიკოტ ტრენტინო/ აპრიკოტ დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	დისტილატო დი მელე ტრენტინო/ დისტილატო დი მელე დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	კირშ ფრიულანო/ კირშვასერ ფრიულანო	Acquavite di frutta
IT	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	კირშ ტრენტინო/ კირშვასერ ტრენტინო	Acquavite di frutta



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	კირშ ვენეტო/კირშვასერ ვენეტო	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	სლივოვიც დელ ფრიული-ვენეტია ჯულია	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	სლივოვიც დელ ტრენტინო-ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz del Veneto	სლივოვიც დელ ვენეტო	Acquavite di frutta
IT	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	სლივოვიც ტრენტინო/სლივოვიც დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ აპრიკოტ/აპრიკოტ / დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გოლდენ დილიშეზ/ გოლდენ დილიშეზ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ გრავენშტაინერ/გრავენშტაინერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ კირშ/ კირშ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ მარილე/ მარილე დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ობსტლერ/ობსტლერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ უილიამს/ უილიამს დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ცვეზგელერ/ცვეზგელერ დელ'ალტო ადიჯე	Acquavite di frutta
IT	Williams friulano / Williams del Friuli	უილიამს ფრიულანო/ უილიამს დელ ფრიული	Acquavite di frutta
IT	Williams trentino / Williams del Trentino	უილიამს ტრენტინო/ უილიამს დელ ტრენტინო	Acquavite di frutta
IT	Genziana trentina / Genziana del Trentino	ჯენციანა ტრენტინა/ჯენციანა დელ ტრენტინო	Genziana
IT	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	ზიუდტიროლერ ენციან/ჯენციანა დელ'ალტო ადიჯე	Genziana



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
IT	Genepi del Piemonte	ჯენეპი დელ პიემონტე	Liquore
IT	Genepi della Valle d'Aosta	ჯენეპი დელა ვალე დ'აოსტა	Liquore
IT	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	ლიკვორე დი ლიმონე დელა კოსტა დ'ამალფი	Liquore
IT	Liquore di limone di Sorrento	ლიკვორე დი ლიმონე დი სორენტო	Liquore
IT	Nocino di Modena	ნოჩინო დი მოდენა	Nocino
CY	Ziḡavia / Τζιḡavia / Ziḡava / Zivania	ზიზანია / ძიზანია / ზიზანა / ზიზანია	Acquavite di vinaccia
LV	Latvijas Dzidrais	ლატვიჟას სიდრეს	Vodka
LV	Rīgas Degvīns	რიგას დეგვინს	Vodka
LV	Allažu Ķimelis	ალაჟუ კიმელის	Liquore
LT	Samanė	სამანე	Acquavite di cereali
LT	Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	ორიჯინალი ლიეტუვიშკა დეგტინე /ორიჯინალ ლითუანიან ვოდკა	Vodka
LT	Vilniaus džinas / Vilnius Gin	ვილნიუს ჯინას / ვილნიუს ჯინ	Bevande spiritose al ginepro
LT	Trejos devynerios	ტრეჟოს დევინერიოს	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
LT	Čepkelių	ჩეპკელიუ	Liquore
LT	Trauktinė	ტრაუკტინე	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė "Palanga"	ტრაუკტინე პალანგა	Altre bevande spiritose
LT	Trauktinė "Dainava"	ტრაუკტინე დაინავა	Altre bevande spiritose
LU	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე სეგლ დე მარკ ნასიონალ ლუქსამბურჟუაზ	Acquavite di cereali
LU	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე მარკ ნასიონალ ლუქსამბურჟუა	Acquavite di vinaccia
LU	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე კირშ დე მარკ ნასიონალ ლუქსამბურჟუა	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე მირაბელ დე მარკ ნასიონალ ლუქსამბურჟუა	Acquavite di frutta




Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
LU	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე პუარ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუა	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე პომ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუა	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე პრიუნელ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუა	Acquavite di frutta
LU	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	ო-დე-ვი დე კეტჩ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუა	Acquavite di frutta
LU	Cassis de Beaufort	კასის დე ბოფორ	Crème de Cassis
HU	Törkölypálinka	ტერკვიპალინკა	Acquavite di vinaccia
HU	Békési szilvapálinka	ბეკეში სილვაპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Gönci barackpálinka	გენსი ბარაკპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Kecskeméti barackpálinka	კეკემეტი ბარაკპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Szabolcsi almapálinka	საბოლჩი ალმაპალინკა	Acquavite di frutta
HU	Szatmári szilvapálinka	სატმარი სილვაპალინკა	Acquavite di frutta
HU AT	Pálinka	პალინკა	Acquavite di frutta
AT	Wachauer Weinbrand	ვახაუერ ვაინბრანდ	Brandy/Weinbrand
AT	Weinbrand Dürnstein	ვაინბრანდ დიურნშტაინ	Brandy/Weinbrand
AT	Wachauer Marillenbrand	ვახაუერ მარილენბრანდ	Acquavite di frutta
AT	Grossglockner Alpenbitter	გროსგლოქნერ ალპენბითერ	Liquore
AT	Jägertee / Jagertee / Jagatee	იეგერტეე/ იაგერტეე/იაგატეე	Liquore
AT	Mariazeller Jagasaftl	მარიაცელერ იაგაზაფტლ	Liquore
AT	Mariazeller Magenlikör	მარიაცელერ მაგენლიკიორ	Liquore
AT	Puchheimer Bitter	პუჰჰაიმერ ბითერ	Liquore
AT	Steinfelder Magenbitter	შტაინფელდერ მაგენბითერ	Liquore
AT	Wachauer Marillenlikör	ვახაუერ მარილენლიკიორ	Liquore



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
AT	Inländerrum	ინლენდერუმ	Altre bevande spiritose
PL	Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	მცენარეული არაყი ჩრდილოეთ პოდლეზიის დებლოზიდან, არომატიზებული ბიზონის ბალახის ექსტრაქტით / ზიოლოვა ზ ნიზინი პოლნოცნოპოლასკიეჟ	Vodka
PL	Polska Wódka / Polish Vodka	პოლსკა ვოდკა / პოლონური ვოდკა ან ფოლიშ ვოდკა	Vodka
PL	Polish Cherry	ფოლიშ ჩერი	Liquore
PT	Rum da Madera	რუმ დე მადეირა	Rum
PT	Aguardente de Vinho Alentejo	აგუარდენტე დე ვინო ალენტეჟუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	აგუარდენტე დე ვინო და რეჟიო დოშ ვინოს ვერდემ	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	აგუარდენტე დე ვინო და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდემ დე ალვარინო	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Douro	აგუარდენტე დე ვინო დოურუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Lourinhã	აგუარდენტე დე ვინო ლურინან	Acquavite di vino
PT	Aguardente de Vinho Ribatejo	აგუარდენტე დე ვინო რიბატეჟუ	Acquavite di vino
PT	Aguardente Bagaceira Alentejo	აგუარდენტე ბაგასეირა ალენტეჟუ	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira Bairrada	აგუარდენტე ბაგასეირა ბაირადა	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	აგუარდენტე ბაგასეირა და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდემ	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	აგუარდენტე ბაგასეირა და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდემ დე ალვარინო	Acquavite di vinaccia
PT	Aguardente de pêra da Lousã	აგუარდენტე დე პერა და ლოუსა	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Algarve	მედრონუ დუ ალგარვე	Acquavite di frutta
PT	Medronho do Buçaco	მედრონუ დუ ბუსაკო	Acquavite di frutta



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
PT	Évora anisada	ევორა ანისადა	Bevande spiritose all'anice
PT	Anis português	ანის პორტუგეს	Liquore
PT	Ginjinha portuguesa	ჟინჟინა პორტუგესა	Liquore
PT	Licor de Singeverga	ლიკორ დე სინჟევერგა	Liquore
PT	Poncha da Madera	პონკა და მადეირა	Liquore
RO	Vinars Murfatlar	ვინარს მურფატლარ	Acquavite di vino
RO	Vinars Segarcea	ვინარს სეგარჩა	Acquavite di vino
RO	Vinars Târnave	ვინარს ტერნავე	Acquavite di vino
RO	Vinars Vaslui	ვინარს ვასლუი	Acquavite di vino
RO	Vinars Vrancea	ვინარს ვრანჩა	Acquavite di vino
RO	Horincă de Cămârzana	ჰორინკე დე კემერზანა	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Chioar	ჰორინკე დე კიოარ	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Lăpuș	ჰორინკე დე ლეპუშ	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Maramureș	ჰორინკე დე მარამურეშ	Acquavite di frutta
RO	Horincă de Seini	ჰორინკე დე სეინი	Acquavite di frutta
RO	Pălincă	პელიკე	Acquavite di frutta
RO	Țuică Ardelenescă de Bistrița	ტუიკე არდელენესკე დე ბისტრიცა	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Argeș	ტუიკე დე არგეშ	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Buzău	ტუიკე დე ბუზეუ	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Valea Milcovului	ტუიკედე ვალეა მილკოვულუი	Acquavite di frutta
RO	Țuică de Zalău	ტუიკე დე ზალეუ	Acquavite di frutta
RO	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	ტუიკე ზეტეა დე მედიეშუ აურიტ	Acquavite di frutta



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitterazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
RO	Turț de Maramureș	ტურც დე მარამურემ	Acquavite di frutta
RO	Turț de Oaș	ტურც დე ოაშ	Acquavite di frutta
SI	Brinjevec	ბრინჯევეც	Acquavite di frutta
SI	Dolenjski sadjevec	დოლენჯსკი სადჯევეც	Acquavite di frutta
SI	Janeževc	ჯანეჯევეც	Bevande spiritose all'anice
SI	Slovenska travarica	სლოვენსკა ტრავარიცა	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SI	Pelinkovec	პელინკოვეც	Liquore
SI	Orehovec	ორეჰოვეც	Nocino
SI	Domači rum	დომაჩი რუმ	Altre bevande spiritose
SK	Karpatské brandy špeciál	კარპატსკე ბრენდი შპეციალ	Brandy/Weinbrand
SK	Bošácka Slivovica	ბოშაკა სლივოვიცა	Acquavite di frutta
SK	Laugarício Vodka	ლაუგარიციო ვოდკა	Vodka
SK	Inovecká borovička	ინოვეცკა ბოროვიჩკა	Bevande spiritose al ginepro
SK	Liptovská borovička	ლიპტოვსკა ბოროვიჩკა	Bevande spiritose al ginepro
SK	Slovenská borovička	სლოვენსკა ბოროვიჩკა	Bevande spiritose al ginepro
SK	Slovenská borovička Juniperus	სლოვენსკა ბოროვიჩკა ჟუნიპერუს	Bevande spiritose al ginepro
SK	Spišská borovička	სპიშსკა ბოროვიჩკა	Bevande spiritose al ginepro
SK	Demänovka bylinná horká	დემენოვკა ბილინა ჰორკა	Bevande spiritose di gusto amaro o bitter
SK	Demänovka Bylinný Likér	დემენოვკა ბილინი ლიკერ	Liquore
FI	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	სუომალაინენ ვოდკა / ფინსკ ვოდკა / ვოდკა ოფ ფინლენდ ან ფინური ვოდკა	Vodka



Stato membro dell'Unione europea	Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitteazione in caratteri georgiani	Tipo di prodotto
FI	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	სუომალენენ მარჯალიკეერი / სუომალენენ ჰედელმელიკეერი / ფინსკ ბერლიკეერ / ფინსკ ფრუქტიკეერ / ფინიშ ბერი ლიკერ / ფინიშ ფრუთ ლიკურ	Liquore
SE	Svensk Vodka / Swedish Vodka	სვენშ ვოდკა / სვედიშ ვოდკა ან შვედური ვოდკა	Vodka
SE	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	სვენშ აკვაავიტ/ სვენშ აკვაავიტ/სვედიშ აკვაავიტ	Akvavit-aquavit
SE	Svensk Punsch / Swedish Punch	სვენშ პუნს / სვედიშ ფანრ	Altre bevande spiritose
UK	Scotch Whisky	სქოზ ვისკი	Whisky/Whiskey
UK	Plymouth Gin	ფლაიმაუთ ჯინ	Bevande spiritose al ginepro
UK	Somerset Cider Brandy	სომერსეთ საიდერ ბრენდი	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

(¹) L'indicazione geografica Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Bevande spiritose della Georgia, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione di cui è chiesta la protezione	Traslitteazione in caratteri latini	Tipo di prodotto
ჭაჭა	Chacha	Altre bevande spiritose»

17CE0243



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2129 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 ter, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la soglia di dimensione economica, per Stato membro. Data la crescente importanza delle grandi aziende agricole nella struttura agricola di Bulgaria e Austria, è opportuno aumentare le soglie di dimensione economica stabilite per questi Stati nell'allegato citato.
- (2) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A causa di cambiamenti strutturali nell'agricoltura bulgara è opportuno adeguare di conseguenza il numero, stabilito nell'allegato citato, di aziende contabili per circoscrizione per questo Stato membro. A seguito della riduzione del numero di aziende danesi e austriache, dovuta a una ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito nell'allegato citato per questi Stati membri.
- (3) In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere chiesto alla Bulgaria, alla Danimarca e all'Austria di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2017.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220, allegato IV, parte B, stabilisce la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la scheda aziendale della RICA. Dato che non è richiesto il calcolo della produzione standard per «altri conigli», è necessario adeguare la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e la RICA, eliminando quanto menzionato.
- (5) Gli allegati VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 definiscono, rispettivamente, il metodo per il calcolo utilizzato per determinare le produzioni standard, il metodo con cui viene stimata l'importanza delle attività lucrative e il modello della scheda aziendale. A fini di chiarezza gli allegati dovrebbero prevedere informazioni aggiuntive e chiarimenti riguardo a determinate istruzioni e definizioni.

⁽¹⁾ GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GUL 321 dell'1.12.2008, pag. 14).



- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.»

- (2) Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria	4 000»
-----------	--------

b) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«Austria	15 000»
----------	---------

2) l'allegato II è così modificato:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

	«BULGARIA	
831	Северозападен (Severozapaden)	393
832	Северен централен (Severen tsentralen)	377
833	Североизточен (Severoiztochen)	347
834	Югозападен (Yugozapaden)	222
835	Южен централен (Yuzhen tsentralen)	482
836	Югоизточен (Yugoiztochen)	381
Totale Bulgaria		2 202»

b) la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370	DANIMARCA	1 850»
------	-----------	--------

c) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«660	AUSTRIA	1 800»
------	---------	--------

3) nell'allegato IV, parte B, nella tabella, la voce relativa al codice 3.06 è sostituita dalla seguente:

«3.06.	C_6	Coniglie fattrici	610. Coniglie fattrici»
--------	-----	-------------------	-------------------------

4) nell'allegato VI, sezione 2, lettera b), primo trattino, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli naturali e altri vincoli specifici non sono considerate unità geografiche.»;

5) nell'allegato VII, parte A, la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«La produzione di vino e di olio d'oliva sono considerate attività agricole se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è irrilevante.»;

6) nell'allegato VIII, tabella D, la descrizione della categoria relativa al codice 7020 è sostituita dalla seguente:

«Tutte le altre attività immateriali che non possono essere agevolmente acquistate o vendute (ad esempio, software, licenze ecc.). Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2130 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	115,2
	MA	94,0
	TN	200,0
	TR	114,6
	ZZ	131,0
0707 00 05	EG	191,7
	MA	59,0
	TR	159,4
	ZZ	136,7
0709 93 10	MA	99,7
	TR	157,5
	ZZ	128,6
0805 10 20	TR	57,5
	UY	62,9
	ZA	59,7
	ZZ	60,0
0805 20 10	MA	67,4
	TR	71,7
	ZZ	69,6
	0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	JM
PE		95,4
TR		80,9
ZZ		97,0
0805 50 10		TR
	ZZ	81,8
0808 10 80	US	100,7
	ZA	172,3
	ZZ	136,5
0808 30 90	CN	106,3
	TR	126,8
	ZZ	116,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/2131 DEL CONSIGLIO**del 17 ottobre 2016****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ⁽¹⁾, («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1º aprile 2006.
- (2) La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione e della Commissione europea, del 18 novembre 2015, sul riesame della politica europea di vicinato è stata accolta favorevolmente dalle conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015, in cui, tra l'altro, il Consiglio ha confermato l'intenzione di avviare una nuova fase di dialogo con i partner nel 2016 che potrebbe condurre alla definizione di nuove priorità di partenariato, se del caso, incentrate su priorità e interessi concordati.
- (3) Per realizzare l'obiettivo condiviso dall'Unione e dal Libano di uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità occorre collaborare, in particolare attraverso la cotitolarità e la differenziazione, e tenere conto del ruolo chiave del Libano nella regione.
- (4) Pur affrontando le sfide più urgenti, l'Unione e il Libano continueranno a perseguire gli obiettivi fondamentali del loro partenariato a lungo termine e a lavorare per la stabilità del paese e della regione, nonché per una crescita economica sostenuta tramite istituzioni statali forti e il rilancio dell'economia libanese,
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe pertanto essere basata sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Libano accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

—



PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO

del

recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) A norma dell'articolo 76 dell'accordo, il consiglio di associazione ha la facoltà di adottare decisioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo nei casi ivi previsti nonché di formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) L'articolo 86 dell'accordo stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (4) Il secondo piano d'azione UE-Libano, concordato nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nei settori indicati nell'accordo, è giunto a termine nel 2015 e non è stato rinnovato.
- (5) Il riesame della politica europea di vicinato nel 2016 ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (6) L'UE e il Libano hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2016-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità del paese, tentando nel contempo di affrontare l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.
- (7) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Libano, comprendente il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente, che saranno considerati prioritari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

*Per il consiglio di associazione UE-Libano
Il presidente*

17CE0246



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2132 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2016****sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce i limiti delle emissioni di gas a effetto serra (le assegnazioni annuali di emissioni) per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri espresse in tonnellate di CO₂ equivalente sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione ⁽³⁾. Tali assegnazioni sono state adeguate dalla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri ai fini di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione degli inventari dei gas a effetto serra per l'anno 2013 è stata ritardata di un anno, data l'impossibilità tecnica per gli Stati membri di comunicare i loro dati sulle emissioni del 2013 in tempo utile a causa del malfunzionamento del software, fornito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), utilizzato per la compilazione e la comunicazione degli inventari. La revisione è stata quindi effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2013 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2016, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra per il 2013 per ciascuno Stato membro, disciplinata dalla decisione n. 406/2009/CE, dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione, quali contenute nelle ultime relazioni di revisione ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione 749/2014/UE.
- (4) La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 che fissa la data di pubblicazione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 525/2013/UE, è riportata nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽³⁾ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013, disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE (tonnellate di CO ₂ equivalente)
Belgio	74 264 633
Bulgaria	22 238 074
Repubblica ceca	61 457 570
Danimarca	33 705 936
Germania	460 204 908
Estonia	5 752 963
Irlanda	42 206 805
Grecia	44 184 593
Spagna	200 277 677
Francia	366 116 651
Croazia	15 125 525
Italia	273 349 154
Cipro	3 938 120
Lettonia	8 776 857
Lituania	12 449 462
Lussemburgo	9 365 298
Ungheria	38 436 981
Malta	1 250 779
Paesi Bassi	108 253 385
Austria	50 097 324
Polonia	186 095 049
Portogallo	38 610 318
Romania	72 718 616
Slovenia	10 925 247
Slovacchia	21 080 248
Finlandia	31 588 117
Svezia	35 278 781
Regno Unito	339 450 356

17CE0247



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2133 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2016****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**Apertura**

- (1) Il 17 dicembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico («i paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento di base») mediante un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 novembre 2015 dalla Erachem Comilog SPRL («il denunciante»), unico produttore di alcuni ossidi di manganese nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione di tali prodotti. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) La Commissione ha invitato a partecipare il denunciante, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori noti dei paesi interessati nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Il denunciante, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) In data 6 settembre 2016 il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. Conformemente all'articolo 9 del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene quindi che il presente procedimento debba essere chiuso.
- (7) Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Nessuna di esse ha contestato la chiusura del procedimento.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽³⁾ GU C 421 del 17.12.2015, pag. 13.



- (8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico debba essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ossidi di manganese (formula chimica: MnO) con una purezza in peso netto pari al 50 % e più ma inferiore al 77 % di manganese, originari di Brasile, Georgia, India e Messico e attualmente classificati ai codici NC ex 2820 90 90 ed ex 2602 00 00 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0248



REGOLAMENTO (UE) 2016/2134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio ⁽²⁾, adottato nel 2005, è entrato in vigore il 30 luglio 2006. In risposta agli appelli del Parlamento europeo del 2010 ⁽³⁾ e a seguito di indicazioni secondo cui prodotti medicinali esportati dall'Unione erano stati utilizzati per eseguire la pena capitale in un paese terzo, gli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento, il cui commercio è vietato o controllato, sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. La Commissione, coadiuvata da un gruppo di esperti, ha esaminato la necessità di ulteriori modifiche del regolamento (CE) n. 1236/2005 e relativi allegati. Nel luglio 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato gli allegati II e III di conseguenza.
- (2) Il 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») è diventata giuridicamente vincolante. La definizione di tortura di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, tratta dalla convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, continua a essere valida. È opportuno modificare la definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, per allinearla alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. È inoltre opportuno chiarire il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», alla luce della politica dell'Unione sulla pena di morte.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2016.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 210 del 17.7.2014, pag. 1).



- (3) Il regolamento (CE) n. 1236/2005 stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per prevenire l'uso delle merci elencate all'allegato III di tale regolamento per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (4) Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi.
- (5) Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che una serie di paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione.
- (6) Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. È opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005.
- (7) Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, una tale autorizzazione sarebbe valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni.
- (8) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte.
- (9) È opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. È opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, ad esempio mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione.
- (10) I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 si applichino in aggiunta a quelli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati a avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo.
- (11) Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.




- (12) È opportuno che i controlli all'esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽²⁾ e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (13) Il regolamento (CE) n. 1236/2005 vieta l'esportazione e l'importazione delle merci elencate all'allegato II di tale regolamento e la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci. Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci, in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi di intermediazione servirebbe a tutelare la morale pubblica e a rispettare i principi di dignità umana che sono alla base dei valori europei, così come sanciti dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta.
- (14) È opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (15) I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, ovvero quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
- (16) In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso di tali merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
- (17) Poiché le merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.
- (18) Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo e che sono destinati ad essere usati per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II o, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto, se sono elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.
- (19) È opportuno chiarire che gli Stati membri possono applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005, conformemente alle norme dell'Unione applicabili.
- (20) Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1236/2005 dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti conformemente all'articolo 11 di tale regolamento. È opportuno che

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).



le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1236/2005. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.

- (21) È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, devono rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (22) Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dei nuovi allegati III bis, III ter, VI e VII del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si ricorda che a norma del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è conferito alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche degli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 1236/2005. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁴⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati.
- (23) Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del regolamento (CE) n. 1236/2005, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati III bis o III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (24) È opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo potrebbe in particolare discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
- (25) La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. È quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri,

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (26) Al fine di accordare agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo per richiedere e concedere le autorizzazioni necessarie, è opportuno prevedere un breve periodo di transizione per l'applicazione di nuovi controlli sui servizi di intermediazione e sull'assistenza tecnica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.»;

- 2) l'articolo 2 è così modificato:


- a) le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

- a) "tortura": qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimidire o far pressione su di lei o intimidire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
- b) "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti": qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
- c) "autorità incaricata dell'applicazione della legge": qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;
- d) "esportazione": l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- e) "importazione": l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

- b) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

- h) "autorità competente": un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 8, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;




- i) "richiedente":
1. l'esportatore per le esportazioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 *ter*;
 2. la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 4 *bis*;
 3. il fornitore di assistenza tecnica per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;
 4. il museo che esporrà la merce per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4;
e
 5. il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 7 *bis* o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 7 *quinquies*;

c) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «j) "territorio doganale dell'Unione": il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- k) "servizi di intermediazione":
- 1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure
 - 2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

- l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;
- m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;
- n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;
- o) "autorizzazione generale di esportazione dell'Unione": autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato III *ter*;
- p) "autorizzazione specifica": un'autorizzazione rilasciata a:
1. uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;



2. uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci, o
 3. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);
- q) "autorizzazione generale": autorizzazione rilasciata a un determinato esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis, che può essere valida per:
1. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;
 2. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;
 3. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;
 4. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;
- r) "distributore": un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato III bis, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;
- s) "transito": il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.;
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
- L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.;
- 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
- È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.;
- 5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Divieto di transito

1. È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.



Articolo 4 ter

Divieto di servizi di intermediazione

È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 4 quater

Divieto di formazioni

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 quinquies

Fiere commerciali

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità od organismo in un paese terzo.

Articolo 4 sexies

Pubblicità

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 septies

Misure nazionali

1. Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1. Le misure esistenti sono notificate entro il 17 febbraio 2017. Le nuove misure, le modifiche e le abrogazioni sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.;

6) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.



L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

- a) merci utilizzate principalmente per finalità coercitive; e
- b) merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

- a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (**); e
- c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (***)

(*) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(***) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).»;

7) l'articolo 6 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.»;

- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le seguenti norme:

3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.»;



8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi


1. È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

- a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine e
- b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 6 si applica *mutatis mutandis*.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 6 sono tenuti in considerazione onde valutare:

- a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e
 - b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora
- a) l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 5, paragrafo 3;
 - b) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure
 - c) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi notificano alla Commissione, entro il 17 febbraio 2017, le misure adottate e informano la Commissione se tali misure sono modificate o abrogate.»;



10) dopo l'articolo 7 bis è inserito il capo seguente:

«CAPO III bis

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte

Articolo 7 ter

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III bis contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato III bis non comprende:

- a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;
- b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e
- c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2. Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

Articolo 7 quater

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato III bis potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3. Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le seguenti norme:

- 3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte;
- 3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la pena di morte.



3.3. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e la verifica dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 7 quinquies

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III *bis* qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

Articolo 7 sexies

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1. È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario, di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

- a) assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III *bis*, indipendentemente dalla loro origine; e
- b) servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III *bis* indipendentemente dalla loro origine.

2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III *bis*, l'articolo 7 *quater* si applica *mutatis mutandis*.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III *bis*, i criteri di cui all'articolo 7 *quater* sono tenuti in considerazione onde valutare:

- a) se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e
 - b) se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III *bis* destinate a una persona, entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:
- a) l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure
 - b) l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III *bis* la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.»

11) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

1. Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato III *ter*.



L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che l'esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato III bis attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3. L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o ha sede la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità od organismo non risiede o non ha sede in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

- a) dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure
- b) dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7. Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.



Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9. In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato III bis verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato III bis siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10. Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9, a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e delle prassi nazionali.

11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»

12) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni e il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VI. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e 12 mesi, prorogabile al massimo di altri 12 mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile di due anni.

2. Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 quater implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.


3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4. Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5. Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.»

13) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.»



14) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Obbligo di notifica e di consultazione

1. Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2. L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3. Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4. Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.»;

15) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, III bis o III ter, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o III bis merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a) la concezione e le caratteristiche delle merci;



- b) tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e
- c) le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2. La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.»;

17) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. La Commissione predispose una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.»;

18) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(**) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;

19) l'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.



3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

20) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 15 quater

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo.

2. Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra le quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi questione che possa essere sollevata dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3. Ogniqualevolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate.



Articolo 15 *quinquies*

Riesame

1. Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'UE all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2. Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

- a) il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e
- b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.»;

21) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 4 *bis*, 5, 6 *bis*, 7, 7 *ter* e 7 *quater*, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 10, che si applicano:

- al territorio doganale dell'Unione,
- ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,
- al territorio tedesco di Helgoland.»;

22) gli allegati sono modificati come segue:

a) all'allegato I, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

Codice NC	Descrizione
«ex 4421 90 97 ex 8208 90 00	1.1. Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina»;

b) all'allegato III, le sezioni 4 e 5 sono soppresse;

c) è inserito un nuovo allegato III *bis*, che figura all'allegato I del presente regolamento;

d) è inserito un nuovo allegato III *ter*, che figura all'allegato II del presente regolamento;

e) è aggiunto un nuovo allegato VI, che figura all'allegato III del presente regolamento;

f) è aggiunto un nuovo allegato VII, che figura all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il paragrafo 9 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 *sexies*, il punto 10 dell'articolo 1 sono applicabili a partire dal 17 marzo 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK



ALLEGATO I

«ALLEGATO III bis

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 ter

Codice NC	Descrizione
ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3824 90 96	1. Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale: 1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente: a) amobarbital (CAS RN 57-43-2) b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7) c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4) d) pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0) e) secobarbital (CAS RN 76-73-3) f) secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3) g) tiopental (CAS RN 76-75-5) h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico Nota: La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.»



ALLEGATO II

«ALLEGATO III ter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE UE GEA 1236/2005

Parte 1 — Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (*).

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

Parte 2 — Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

- Isole Fær Øer
- Groenlandia

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

- Nuova Caledonia e Dipendenze
- Polinesia francese
- Saint-Barthélemy
- Saint Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Wallis e Futuna

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

- Aruba
- Bonaire
- Curaçao
- Saba
- Sint Eustatius
- Sint Maarten

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

- Anguilla
- Bermuda
- Isole Falkland
- Isole Georgia del Sud e Sandwich australi
- Gibilterra



— Montserrat
— Sant'Elena e Dipendenze
— Isole Turks e Caicos
Albania
Andorra
Argentina
Australia
Benin
Bolivia
Bosnia-Erzegovina
Canada
Capo Verde
Colombia
Costa Rica
Ecuador
ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Filippine
Gabon
Georgia
Gibuti
Guinea-Bissau
Honduras
Islanda
Kirghizistan
Liberia
Liechtenstein
Messico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Namibia
Nepal
Nicaragua
Norvegia
Nuova Zelanda
Panama
Paraguay



Ruanda
San Marino
Serbia
Seychelles
Sudafrica
Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)
Timor Leste
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela

Parte 3 — Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

- 1) La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:
- a) all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005;
 - b) le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;
 - c) l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;
 - d) le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;
 - e) l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:
 - i) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;
 - ii) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e
 - iii) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;
 - f) l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;
 - g) l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:
 - i) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;



- ii) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implicano l'uso;
 - iii) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure
 - h) l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).
- 2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

- 3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

- (*) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).»




ALLEGATO III

*ALLEGATO VI

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.



UNIONE EUROPEA

Autorizzazione servizi di intermediazione (regolamento 1236/2005)	1	1 Intermediario richiedente (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RIGUARDANTI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]		
	2	Persona fisica o giuridica, entità od organismo che esporta le merci dal paese terzo in questione al paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo)	3	N. autorizzazione <input type="checkbox"/> Autorizzazione specifica <input type="checkbox"/> Autorizzazione generale	
			4	Data di scadenza	
	5	Destinatario nel paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/> Utente finale <input type="checkbox"/> Distributore <input type="checkbox"/> Altro	6	Paese terzo in cui si trovano le merci	Codice paese
			7	Paese terzo di destinazione	Codice paese
	8	Utente finale o distributore nel paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo) se diverso dal destinatario <input type="checkbox"/> Utente finale <input type="checkbox"/> Distributore	9	Stato membro in cui l'intermediario è residente o stabilito In assenza di tale Stato membro, lo Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in cui è registrato come persona giuridica, entità od organismo	
	1	10 Terzi coinvolti (ad es. agenti)	Autorità emittente		
		11 Uso finale (se del caso)	12 Informazioni precise sul luogo in cui si trovano le merci nel paese terzo		
	13 Descrizione dell'articolo	14 N. articolo 1	15 Codice SA	16 Quantità	
				17 Valuta e valore	
	13 Descrizione dell'articolo	14 N. articolo 2	15 Valuta e valore	16 Quantità	
				17 Valuta e valore	
	13 Descrizione dell'articolo	14 N. articolo 3	15 Codice SA	16 Quantità	
				17 Valuta e valore	
	18 Requisiti e condizioni specifici				
	19 Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato i servizi di intermediazione riguardanti i beni indicati nella casella 13.				
	20 N. di allegati				
	Fatto a (luogo, data)				
	Nome (dattiloscritto o in stampatello)				
	Firma:	(Timbro dell'autorità emittente)			



UNIONE EUROPEA

<i>Relazione sull'uso delle quantità autorizzate</i>		AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RIGUARDANTI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]	
Nota: Nella parte 1 della colonna 21, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 21, indicare la quantità detratta nella presente occasione		3 N. autorizzazione	
14 N. articolo	21 Quantità netta (massa netta o altra unità) con indicazione dell'unità	22 Data di detrazione	23 Documento di riferimento (Stato, tipo, numero)
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		



Note esplicative per il formulario**“Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte (regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (*))”**

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Per “autorità emittente” si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Casella 1	<i>Intermediario richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1236/2005.
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale [cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le relative definizioni].
Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiedere una proroga, se necessario.
Casella 5	<i>Destinatario</i>	Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 1236/2005 o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione. Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle “Distributore” e “Utente finale” e indicare l'uso finale nella casella 11.
Casella 6	<i>Paese terzo in cui si trovano le merci</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (***)
Casella 7	<i>Paese terzo di destinazione</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 9	<i>Stato membro emittente</i>	Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 11	<i>Uso finale</i>	Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005, o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione. Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico.




Casella 12	<i>Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate</i>	Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile.
Casella 13	<i>Descrizione dell'articolo</i>	La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.
Casella 14	<i>Numero dell'articolo</i>	Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.
Casella 15	<i>Codice SA</i>	Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 (****) della Commissione per la versione in vigore della nomenclatura combinata.
Casella 17	<i>Valuta e valore</i>	Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015).
Casella 18	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.
Casella 20	<i>Numero di allegati</i>	Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18).

(*) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(***) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(****) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).».



ALLEGATO IV

*ALLEGATO VII

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.



UNIONE EUROPEA

Authorisation technical Assistance (Regulation (EC) No 1236/2005)	1	1 Fornitore di assistenza tecnica richiedente (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA RIGUARDANTE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]
	2	2 Persona giuridica o fisica, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica (denominazione completa e indirizzo)	3 N. autorizzazione Sulla base dell'articolo <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 7a <input type="checkbox"/> 7quinqies
	4		4 Data di scadenza
	5	5 La persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2 è <input type="checkbox"/> Un museo <input type="checkbox"/> Un'autorità incaricata dell'applicazione della legge <input type="checkbox"/> Un istituto d'istruzione o formazione <input type="checkbox"/> Un fornitore di servizi di riparazione, manutenzione o altri servizi tecnici relativi alle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Un produttore di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Nessuno dei precedenti. Specificare l'attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2:	6 Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica (nome e codice)
	6		7 La presente autorizzazione si applica a <input type="checkbox"/> Una singola prestazione di assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Assistenza tecnica fornita per un periodo di tempo. Precisare il periodo interessato:
1		8 Stato membro in cui il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito In assenza di tale Stato membro, lo Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in cui è registrato come persona giuridica, entità od organismo	
	9	Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica	Autorità emittente
	10	Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata	
	11	Se la persona, entità od organismo indicato nella casella 2 è una persona, entità od organismo in un paese terzo, l'assistenza tecnica sarà fornita <input type="checkbox"/> dall'UE al paese terzo <input type="checkbox"/> da personale del paese terzo <input type="checkbox"/> da un altro paese terzo (specificare)	
	12	Descrizione dell'eventuale formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica, che sarà fornita alla persona fisica o giuridica, ente od organismo indicato nella casella 2	13 La formazione sull'uso delle merci indicate nella casella 9 sarà fornita da: <input type="checkbox"/> Il fornitore di assistenza tecnica indicato nella casella 1 <input type="checkbox"/> Un terzo che agisce per conto del fornitore di assistenza tecnica o in associazione con esso (denominazione completa e indirizzo):
	14	Requisiti e condizioni specifici	
	15	Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato la fornitura di assistenza tecnica riguardante i beni indicati nella casella 9.	
	16	N. di allegati	
		Fatto a (luogo, data)	
		Nome (dattiloscritto o in stampatello)	
		Firma:	(Timbro dell'autorità emittente)



Note esplicative per il formulario**“Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte [regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (*)]”**


Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005, ad eccezione dei casi seguenti:

- se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure
- se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 9, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III bis, la parte 1 dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA 1236/2005 dell'allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005].

Per “autorità emittente” si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.

Casella 1	<i>Fornitore di assistenza tecnica richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione.
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (CE) n. 1236/2005 su cui si basa l'autorizzazione.
Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiedere una proroga, se necessario.
Casella 5	<i>Attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2</i>	Indicare l'attività principale della persona, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine “autorità incaricata dell'applicazione della legge” è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare “Nessuno dei precedenti” e descrivere l'attività principale in termini generici (ad es. grossista, dettagliante, ospedale).
Casella 6	<i>Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (***) Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005.



Casella 7	<i>Tipo di autorizzazione</i>	Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni).
Casella 8	<i>Stato membro emittente</i>	Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione.
Casella 9	<i>Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica</i>	Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.
Casella 10	<i>Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata</i>	Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso.
Casella 11	<i>Modalità di fornitura</i>	Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005. Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 12	<i>Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica</i>	Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione.
Casella 14	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.
Casella 16	<i>Numero di allegati</i>	Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).

(*) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(***) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).».



REGOLAMENTO (UE) 2016/2135 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 2016****recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede che la Commissione esamini l'aumento dei pagamenti intermedi dei fondi strutturali e di investimento europei di un importo corrispondente a 10 punti percentuali rispetto al tasso effettivo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario o misura per gli Stati membri che erano oggetto di un programma di adeguamento dopo il 21 dicembre 2013 e hanno chiesto di beneficiare di tale aumento fino al 30 giugno 2016 e che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016. Il 27 giugno 2016 la Commissione ha presentato tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (2) Cinque Stati membri sono stati ammessi a beneficiare di un aumento dei pagamenti a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013, precisamente Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia. Romania, Irlanda, Portogallo e Cipro hanno completato i rispettivi programmi di aggiustamento economico, mentre la Grecia è ancora oggetto del programma e beneficerà del relativo sostegno finanziario fino al terzo trimestre del 2018. Dato che la Grecia si trova ancora in gravi difficoltà relativamente alla sua stabilità finanziaria, il periodo di applicazione di un aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio dovrebbe essere prorogato.
- (3) La possibilità di aumentare i pagamenti dovrebbe tuttavia concludersi il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui un determinato Stato membro cessa di ricevere il sostegno finanziario nell'ambito di un programma di aggiustamento.
- (4) L'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 impone alla Commissione di procedere a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento massimo dell'85 % a livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) a Cipro dopo il 30 giugno 2017 e di formulare, se del caso, una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
- (5) Cipro ha completato il programma di aggiustamento a marzo 2016. Tuttavia, la sua situazione economica è ancora fragile, come comprovano il suo basso tasso di crescita, la riduzione degli investimenti, l'elevato tasso di disoccupazione e le tensioni del settore finanziario. Per attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti, è opportuno prorogare il tasso di cofinanziamento dell'85 % per tutti i programmi operativi sostenuti dal FESR e dall'FSE a Cipro fino alla chiusura del programma operativo.

⁽¹⁾ Parere del 21 settembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2016.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;
- b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica; o
- b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,


se questo è inferiore.»;

- 2) all'articolo 120, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

17CE0250



DECISIONE (UE) 2016/2136 DEL CONSIGLIO**del 21 novembre 2016****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Islanda in vista della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (2) Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ⁽¹⁾ e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
- (3) È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, con riserva della sua conclusione ⁽²⁾.*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹⁾ Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.

⁽²⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. PLAVČAN

17CE0251



REGOLAMENTO (UE) 2016/2137 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione 2013/255/PESC.
- (2) Il 6 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2144 ⁽³⁾, che introduce modifiche per consentire l'acquisto e il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi e la relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria in Siria da parte di categorie ben definite di persone ed entità al solo scopo di fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria. Tale decisione modifica altresì le relative deroghe alle restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 6 è così modificato:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alla lettera a);»;
 - b) è inserita la lettera seguente:

«d bis) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere b) e c); e»;
 - c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c), d) o d bis).»;

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).



2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

1. I divieti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria, da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari o assistenza alla popolazione civile in Siria, purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

2. In deroga alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 6, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare l'acquisto e il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché tali acquisto e trasporto:

- a) siano destinati unicamente a fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile siriana; e
- b) non violino alcuno dei divieti disposti dal presente regolamento.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. La notifica contiene informazioni dettagliate sulla persona giuridica, entità od organismo autorizzati e sulle sue attività umanitarie in Siria.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (*), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (**), o con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (***).

(*) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(**) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(***) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).».

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 ter

I divieti di cui alle lettere b), c) ed e), dell'articolo 6 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o alla relativa fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria da parte di una missione diplomatica o consolare, quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.»

4) all'articolo 16, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nei casi non contemplati dall'articolo 16 ter, pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;»;

5) all'articolo 16, la lettera f) è soppressa;

6) l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'Unione o degli Stati membri per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1.



2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, e in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro, identificata nel sito web elencato nell'allegato III, può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritiene appropriate, purché:

- a) i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e
- b) i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l'assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro due settimane, di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 *ter*

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione dal conto di una missione diplomatica o consolare se la fornitura di tali fondi o risorse economiche è destinata a scopi ufficiali della missione in conformità dell'articolo 6 *ter*.»;

8) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR



ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Parte A	PETROLIO GREGGIO
Codice SA	Descrizione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
Parte B	PRODOTTI PETROLIFERI
Codice SA	Descrizione delle merci
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).

17CE0252



REGOLAMENTO (UE) 2016/2138 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2016****recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona IX per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2016.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	34/TQ72
Stato membro	Portogallo
Stock	RJU/9-C.
Specie	Razza ondulata (<i>Raja undulata</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona IX
Data di chiusura	22.10.2016

17CE0253



REGOLAMENTO (UE) 2016/2139 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2016**

recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2016.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**


Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	35/TQ72
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/07D. e condizioni speciali applicabili a RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>) comprese razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>), razza maculata (<i>Raja montagui</i>), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e razza ondulata (<i>Raja undulata</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona VIIId e condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
Data di chiusura	26.10.2016

17CE0254



REGOLAMENTO (UE) 2016/2140 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2016****recante divieto di pesca dell'adalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2016.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	36/TQ72
Stato membro	Spagna
Stock	ALB/AN05N
Specie	Alalunga del nord (<i>Thunnus Alalunga</i>)
Zona	Oceano Atlantico, a nord di 5° N
Data di chiusura	25.10.2016

17CE0255



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2141 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa annuale e della tassa d'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'importo della tassa da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio») per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
- (2) Poiché la riserva finanziaria dell'Ufficio è scesa al di sotto del livello necessario per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento, tale tassa annuale deve essere aumentata.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa per l'esame tecnico»).
- (4) L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica che la tassa d'esame può cambiare nel tempo per taluni gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero rispecchiare l'importo complessivo delle tasse per i rispettivi gruppi di spesa versate dall'Ufficio agli uffici d'esame. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (6) Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2017 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio.
- (7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali («il titolare») una tassa di 330 EUR per ogni anno di validità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali («tassa annuale») di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera d) del regolamento di base.»

2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8

La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:

		(in EUR)
	Gruppo di spesa	Tassa
Gruppo agricolo		
1	Patata	1 760
2	Colza	1 860
3	Graminacee	2 430
4	Altre specie agricole	1 530
Gruppo della frutta		
5	Mela	3 050
6	Fragola	2 920
7	Altre specie di frutta	2 810
Gruppo ornamentale		
8	Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra	2 020
9	Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto	1 960
10	Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra	1 940
11	Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto	1 730
12	Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali	3 350
Gruppo degli ortaggi		
13	Ortaggi, prove di campo in serra	2 360
14	Ortaggi, prove di campo all'aperto	2 150»

17CE0256



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2142 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	115,2
	MA	100,6
	TN	200,0
	TR	124,7
	ZZ	135,1
0707 00 05	EG	191,7
	MA	79,2
	TR	161,9
	ZZ	144,3
0709 93 10	MA	117,8
	TR	151,7
	ZZ	134,8
0805 10 20	TR	66,1
	UY	62,9
	ZA	59,7
	ZZ	62,9
0805 20 10	MA	70,0
	TR	71,7
	ZZ	70,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	119,4
	JM	114,6
	TR	83,1
	ZZ	105,7
0805 50 10	TR	81,3
	ZZ	81,3
0808 10 80	US	100,7
	ZA	160,7
	ZZ	130,7
0808 30 90	CN	109,8
	TR	126,8
	ZZ	118,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/2143 DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2016**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (l'«accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.
- (3) Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative all'agricoltura e alla pesca, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A. ÉRSEK



PROGETTO

DECISIONE N. .../2016 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO**del****istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca**

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando che è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni relative all'agricoltura e alla pesca dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.

2. Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:

- a) segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo;
- b) segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):
 - i) capo 1, concernente tutte le questioni relative agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, comprese le tariffe;
 - ii) capo 3, articolo 28 (Sovvenzioni alle esportazioni agricole);
 - iii) capo 6 (Ostacoli tecnici al commercio) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca; nonché
 - iv) capo 7 (Misure sanitarie e fitosanitarie) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca;
- c) segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali);
- d) instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:
 - i) produzione, consumo e scambi di prodotti agricoli ed evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
 - ii) promozione degli investimenti e del trasferimento delle conoscenze nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM, anche a livello di attività su piccola scala;



- iii) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
 - iv) discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
 - v) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e politiche e misure riguardanti la qualità; nonché
 - vi) sviluppi della politica commerciale riguardante beni e prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero;
- e) assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
- i) sovrintende all'attuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e ne è responsabile; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;
 - ii) controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e valuta la loro applicazione;
 - iii) adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti l'agricoltura e la pesca, conformemente alle disposizioni della parte III;
 - iv) discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dell'agricoltura e della pesca; nonché
 - v) discute ogni eventuale questione riguardante le disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e qualsiasi aspetto che possa condizionare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;
- f) formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca.

Articolo 3

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ..., il

*Per il comitato CARIFORUM-UE
per il commercio e lo sviluppo*

17CE0258



DECISIONE (PESC) 2016/2144 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2016****che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (2) In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico.
- (3) È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative.
- (4) Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (5) Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ⁽²⁾, con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽³⁾ e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:


«3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria;

⁽¹⁾ GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).



4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.».

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

b) le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»;

3) all'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

3. Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4.

4. In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR

17CE0259



REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO
del 1º dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 ⁽¹⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) La Corte ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽³⁾, che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) La Corte ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi, rispettivamente con l'inserimento e la modifica delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e con l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti.
- (5) In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (G.U. L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (G.U. L 346 del 20.12.2013, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Soglie di riferimento

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

- a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:
 - i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
 - ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
- d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
 - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
 - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
- f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:
 - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
 - ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;
- g) per il settore dell'olio d'oliva:
 - i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
 - ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
 - iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»



2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Prezzi di intervento pubblico

1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:
 - a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
 - b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
 - c) per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis.
 2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.
 3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;
- 3) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A. ÉRSEK

17CE0260



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2146 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2016**

che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.


⁽³⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.



- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
- a) Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856 («Huashun China»);
- b) Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836 («Seraphim Cina»);
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME in merito ad alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

⁽¹⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.


⁽⁷⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

⁽¹¹⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.



- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

B. TERMINI DELL'IMPEGNO

- (20) I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno.
- (21) I produttori esportatori hanno inoltre accettato di vendere il prodotto oggetto dell'impegno solo mediante vendite dirette. Ai fini dell'impegno, la vendita diretta è definita come una vendita o al primo cliente indipendente nell'Unione, o tramite una parte collegata nell'Unione elencata nell'impegno.
- (22) L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Nell'elenco delle violazioni figurano le vendite indirette all'Unione da parte di società diverse da quelle elencate nell'impegno.
- (23) L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in dette relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo particolare nel caso in cui il prodotto oggetto dell'impegno sia venduto al primo cliente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali comunicazioni consentono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita imposto dall'importatore collegato al primo cliente indipendente sia conforme al PMI.
- (24) Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate, a prescindere dalla loro inclusione nell'impegno.

C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI E REVOCA VOLONTARIA

- (25) Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito da Huashun China e Seraphim China. La Commissione ha anche valutato le informazioni disponibili al pubblico per quanto riguarda la struttura aziendale delle due società.
- (26) Le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 30 illustrano i problemi constatati per Huashun China e Seraphim China che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detti produttori esportatori.

D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a) Vendite di Huashun China

- (27) Nelle proprie relazioni trimestrali Huashun China aveva segnalato numerose operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso fatture relative all'impegno. In base alle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore coinvolto nelle summenzionate operazioni era tuttavia collegato a Huashun China. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, Huashun China ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando da 20 a 22.

⁽¹⁾ GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽²⁾ GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.



- (28) Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Huashun China ha pertanto violato anche i termini dell'impegno di cui ai considerando 23 e 24.

b) Vendite di Seraphim China

- (29) Nelle proprie relazioni trimestrali Seraphim China aveva segnalato numerose operazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno a un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione e aveva emesso fatture relative all'impegno. In base alle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore coinvolto nelle summenzionate operazioni era collegato a Seraphim China. Poiché tale importatore non figura nell'impegno come parte collegata, Seraphim China ha violato i termini dell'impegno di cui ai considerando da 20 a 22.
- (30) Nessuna delle rivendite effettuate dall'importatore collegato è stata comunicata alla Commissione. Seraphim China ha pertanto violato anche i termini dell'impegno di cui ai considerando 23 e 24.


E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALL'IMPEGNO

- (31) Le operazioni di vendita indiretta effettuate da Huashun China e Seraphim China sono collegate alle seguenti fatture relative all'impegno:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
HS-CI13A0916	25.9.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0812	12.8.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-CI13A0607	13.8.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1022	29.10.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1107	15.11.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1120	29.11.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0312DE	12.3.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0325DE	20.4.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0510DE	19.5.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0421DE	21.4.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0917DE	26.9.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0701DE	1.7.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0822DE	28.8.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A1013DE	16.10.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A1102DE	28.11.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
HS-15A0503	7.6.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0409	27.4.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0502	21.5.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0407	8.4.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0613	26.6.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0801	11.8.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A07102	14.9.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A07101	1.9.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0713	5.8.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1210	23.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1207	23.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A11091	27.11.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A12032	9.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1003DE	26.10.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A12031	9.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1206	29.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1114	1.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1008	3.11.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0107	22.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0114	22.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A01021	11.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0304	17.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A01022	11.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0313	30.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
HS-16A0308	17.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1213	8.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0105	8.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0318	7.4.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0812	19.8.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0613	13.7.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0702	27.7.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0920	28.9.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
SS8801C32-FU_2	29.5.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C13-FU	1.4.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C23-FU	23.4.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C32-FU_1	22.5.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-FU_2	24.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-FU_1	17.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FU	12.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C69-FU_2	17.9.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C69-FU_1	17.9.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C80-FU_2	10.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C91-FU	12.11.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C78-FU_1	1.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C80-FU_1	10.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C107-FU	25.12.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C07-FI	3.2.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C29-FI_2	28.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C40-FI	28.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C113-FU	6.1.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C24-FI	13.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C29-FI_1	18.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-FI	28.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C47-FI_1	7.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C88-FI	17.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C90-FI	25.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FI_2	19.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_1	24.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C49-FI_2	28.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_2	2.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FI	15.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C49-FI_1	22.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C60-FI_1	8.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C60-FI_2	11.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C48-FI	15.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_3	25.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C116-FI	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_8	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_3	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C117-FI	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FU_3	7.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C130-FI	7.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C106-FI_4	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C126-FI	25.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C121-FI_1	7.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_2	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C02-FI	16.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_1	17.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C118-FI	15.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C129-FI	11.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_5	16.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_1	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_4	7.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C125-FI_1	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C123-FI	4.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_4	28.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C125-FI_2	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_3	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C109-FI	4.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_7	25.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C121-FI_2	7.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C135-FI	25.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_5	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_5	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_1	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_6	17.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
AN8801C03-FI_2	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_2	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_3	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_4	1.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_1	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_2	5.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C139-FI	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_1	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_6	30.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C166-FI	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_3	9.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_5	30.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C137-FI	12.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_3	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_1-N	26.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_1	12.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C168-FI_1	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_7	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-F_3	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_2	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_5	2.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_2	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_6	7.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_10	15.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C106-FI_5-N	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C145-FI	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_4	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_4	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_2	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_6	13.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C168-FI_2	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_1	9.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_7	5.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C170-FI	18.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_3-N	23.3.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_4	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_3	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C169-FI_2	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_8	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_9	3.2.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_5	3.2.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_1	14.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_2	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C169-FI_1	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C171-FI	18.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C35-SX	20.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C34-SX_3	23.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C28-SX-2	17.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C34-SX_2	6.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C37-SX_1	16.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C34-SX_1	20.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C24-SX	9.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C23-SX	9.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C28-SX-1	11.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C37-SX_2	23.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_3	14.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C51-SX_1	24.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C51-SX_2	20.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C46-SX	19.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C57-SX	30.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C57-SX	30.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_3	24.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_2	6.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C44-SX_2	2.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_1	6.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_1	15.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C44-SX_1	19.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-SX_1	15.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



- (32) Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ quando entra in vigore la revoca dell'impegno relativo ai due produttori esportatori. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.
- (33) In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (34) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (35) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Huashun China e Seraphim China sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (36) La responsabilità di dette violazioni è da attribuire esclusivamente ai produttori esportatori in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME.
- (37) La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (38) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (39) Dopo la comunicazione delle conclusioni entrambi i produttori esportatori hanno presentato osservazioni. Un produttore esportatore ha contestato il rapporto sostenendo che l'importatore nell'Unione fosse di proprietà di un soggetto diverso dal produttore esportatore. La Commissione ha inviato ulteriori documenti giustificativi a conferma del rapporto tra il produttore esportatore e l'importatore nell'Unione. Il produttore esportatore non ha presentato ulteriori osservazioni. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (40) L'altro produttore esportatore ha rilasciato, senza suffragarla ulteriormente, una dichiarazione generale con la quale contestava le prove del rapporto addotte dalla Commissione. La Commissione osserva che il produttore esportatore non ha contestato il rapporto in sé. La Commissione osserva inoltre che il rapporto è stato dichiarato dal produttore esportatore nelle risposte al questionario per il campionamento nell'ambito dell'attuale riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore.
- (41) Un produttore esportatore ha inoltre richiesto un'audizione ma non ha dato seguito a tale richiesta.
- (42) Lo stesso produttore esportatore ha contestato l'annullamento delle fatture. Ha sostenuto che la Commissione non può imporre dazi o imporre alle dogane di riscuotere dazi sulle importazioni immesse in libera pratica prima della data di revoca dell'accettazione dell'impegno se le importazioni non sono state registrate. L'obiezione si basa sull'intendimento che la Commissione possa decidere di imporre dazi provvisori prima della revoca dell'accettazione dell'impegno. A norma dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento antisovvenzioni di base, può essere imposto un dazio provvisorio nel caso in cui l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa. Non è questa la situazione

(1) GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.



nel caso in esame, in quanto le inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi. Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di violazione o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione si applicano automaticamente i dazi definitivi. L'argomentazione è pertanto respinta.

- (43) Lo stesso produttore esportatore ha anche asserito che la Commissione ha riconosciuto che non esiste alcuna base giuridica per una revoca con effetto retroattivo (¹). La Commissione osserva che la revoca nel caso di specie non ha effetto retroattivo. Si tratta di una revoca dell'accettazione dell'impegno associata all'annullamento di fatture relative all'impegno. La risposta della Commissione circa la revoca con effetto retroattivo riguardava le circostanze della specifica revoca e della specifica argomentazione presentata da una delle parti in tale causa. L'argomentazione è pertanto respinta.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (44) Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Huashun China e Seraphim China.
- (45) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC dei prodotti in esame fabbricati da Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856, e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (46) Se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi indicanti che il prezzo che figura su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se l'obbligo di includere eventuali sgravi in tali fatture sia stato violato o se il prezzo minimo all'importazione («PMI») non sia stato rispettato. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell'impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali.
- (47) A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato II del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B856, e Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd., designata dal codice addizionale TARIC: B836, è revocata.

Articolo 2

1. Le fatture relative all'impegno di cui all'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.

⁽¹⁾ Con riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403.



2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

1. Se le autorità doganali dispongono di elementi indicanti che il prezzo che figura su una fattura relativa all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società di cui all'articolo 1 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e di altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto di difesa. Tali informazioni non possono in nessun caso essere comunicate a terzi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Elenco di fatture relative all'impegno dichiarate nulle

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
HS-CI13A0916	25.9.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0812	12.8.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-CI13A0607	13.8.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1022	29.10.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1107	15.11.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A1120	29.11.2013	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0312DE	12.3.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0325DE	20.4.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0510DE	19.5.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-13A0421DE	21.4.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0917DE	26.9.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0701DE	1.7.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0822DE	28.8.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A1013DE	16.10.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A1102DE	28.11.2014	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0503	7.6.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-14A0409	27.4.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0502	21.5.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0407	8.4.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0613	26.6.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0801	11.8.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A07102	14.9.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A07101	1.9.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A0713	5.8.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
HS-15A1210	23.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1207	23.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A11091	27.11.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A12032	9.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1003DE	26.10.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A12031	9.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1206	29.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1114	1.12.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1008	3.11.2015	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0107	22.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0114	22.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A01021	11.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0304	17.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A01022	11.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0313	30.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0308	17.3.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-15A1213	8.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0105	8.1.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0318	7.4.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0812	19.8.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0613	13.7.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0702	27.7.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
HS-16A0920	28.9.2016	Ningbo Huashun Solar Energy Co. Ltd.	Huashun Solar GmbH
SS8801C32-FU_2	29.5.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C13-FU	1.4.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C23-FU	23.4.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C32-FU_1	22.5.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C50-FU_2	24.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-FU_1	17.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FU	12.7.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C69-FU_2	17.9.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C69-FU_1	17.9.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C80-FU_2	10.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C91-FU	12.11.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C78-FU_1	1.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C80-FU_1	10.10.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C107-FU	25.12.2014	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C07-FI	3.2.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C29-FI_2	28.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-FI	28.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C113-FU	6.1.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C24-FI	13.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C29-FI_1	18.3.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-FI	28.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C47-FI_1	7.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C88-FI	17.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C90-FI	25.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FI_2	19.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_1	24.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C49-FI_2	28.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_2	2.6.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-FI	15.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C49-FI_1	22.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C60-FI_1	8.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C60-FI_2	11.5.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C48-FI	15.4.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_3	25.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C116-FI	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_8	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_3	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C117-FI	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FU_3	7.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C130-FI	7.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_4	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C126-FI	25.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C121-FI_1	7.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_2	26.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C02-FI	16.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C112-FI_1	17.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C118-FI	15.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C129-FI	11.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_5	16.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_1	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_4	7.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C125-FI_1	14.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C123-FI	4.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_4	28.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C125-FI_2	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_3	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C109-FI	4.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_7	25.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH




N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C121-FI_2	7.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C135-FI	25.9.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C01-FI_5	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_5	13.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_1	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_6	17.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_2	21.8.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_2	3.7.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_3	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_4	1.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_1	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_2	5.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C139-FI	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_1	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_6	30.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C166-FI	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_3	9.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_5	30.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C137-FI	12.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_3	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_1-N	26.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_1	12.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C168-FI_1	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_7	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-F_3	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C136-FI_2	21.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_5	2.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C155-FI_2	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_6	7.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_10	15.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C106-FI_5-N	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C145-FI	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_4	18.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_4	23.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C143-FI_2	29.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
AN8801C03-FI_6	13.10.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C168-FI_2	14.12.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C146-FI_1	9.11.2015	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_7	5.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C170-FI	18.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_3-N	23.3.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_4	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_3	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C169-FI_2	28.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_8	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C155-FI_9	3.2.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_5	3.2.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_1	14.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C163-FI_2	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C169-FI_1	25.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C171-FI	18.1.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C35-SX	20.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C34-SX_3	23.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C28-SX-2	17.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno	Data	Rilasciata da	Rilasciata a
SS8801C34-SX_2	6.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C37-SX_1	16.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C34-SX_1	20.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C24-SX	9.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C23-SX	9.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C28-SX-1	11.5.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C37-SX_2	23.6.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_3	14.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C51-SX_1	24.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C51-SX_2	20.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C46-SX	19.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C57-SX	30.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C57-SX	30.9.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_3	24.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_2	6.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-SX_2	19.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C44-SX_2	2.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C40-SX_1	6.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C50-SX_1	15.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C44-SX_1	19.7.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH
SS8801C45-SX_1	15.8.2016	Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.	Seraphim Solar System GmbH



ALLEGATO II

Elenco delle società

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd.	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd.	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd.	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd. Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd.	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd.	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. Ltd. XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd.	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd.	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD.	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.	B812
CSG PVtech Co. Ltd.	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd. CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd. CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd. China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd.	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd. SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD. JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD.	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd.	B818
GD Solar Co. Ltd.	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd. Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd.	B821




Nome della società	Codice addizionale TARIC
Konca Solar Cell Co. Ltd. Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd. Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd. GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd. GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL Solar System (Shuzhou) Limited GCL System Integration Technology Co. Ltd.	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd.	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd.	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd. Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd. Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd.	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd.	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd.	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd.	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd. Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd.	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd. Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd.	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd.	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd.	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd.	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd.	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd. LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd.	B793




Nome della società	Codice aggiuntionale TARIC
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd. Hareon Solar Technology Co. Ltd. Taicang Hareon Solar Co. Ltd. Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd. Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd. Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd.	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd.	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd. Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd. Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd. Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.	B795
Juli New Energy Co. Ltd.	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd.	B847
King-PV Technology Co. Ltd.	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd. (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd. Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd.	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd.	B853
NICE SUN PV CO. Ltd. LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD.	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd.	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd.	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd.	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd.	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd.	B864
Perlight Solar Co. Ltd.	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD. SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD.	B870
Shanghai BYD Co. Ltd. BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd.	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd. Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd.	B873



Nome della società	Codice addizionale TARIC
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD.	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD. Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd. Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd. Jiangsu ST Solar Co. Ltd.	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd.	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd. Shanxi Topray Solar Co. Ltd. Leshan Topray Cell Co. Ltd.	B880
Sopray Energy Co. Ltd. Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd.	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. Ltd.	B883
TDG Holding Co. Ltd.	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd. Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd. Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd.	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd.	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd.	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd.	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd.	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd.	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd.	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd. China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd. Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd.	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd. State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B896



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Yingli Energy (China) Co. Ltd. Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd. Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd. Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd.	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd. Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd.	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd.	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd.	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd.	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd.	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd. Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd.	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd.	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd.	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd. Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd.	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd.	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd.	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd.	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd.	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd.	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd. Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd.	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd. WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD.	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD.	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd.	B922



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2147 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2016****che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016
in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.
- (2) La Germania e l'Ungheria hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2016 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. L'Ungheria ha presentato tale richiesta per tutte le sue regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino rosso per le regioni di Baden, Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg.
- (3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2016, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.
- (4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2016 nelle regioni viticole della Germania e dell'Ungheria.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2016, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2016, non può superare i seguenti limiti:

- a) 3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) 2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) 2,0 % vol. nella zona viticola C di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1

Stato membro	Regioni viticole o loro parti (zone viticole)	Varietà
Germania	Regione viticola Baden (zona B)	Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate
	Regione viticola Ahr (zona A)	
	Regione viticola Mittelrhein (zona A)	
	Regione viticola Mosel (zona A)	
	Regione viticola Nahe (zona A)	
	Regione viticola Pfalz (zona A)	
	Regione viticola Rheinhessen (zona A)	
	Regione viticola Württemberg (zona A)	
Ungheria	Tutte le regioni viticole (zona C)	Tutte le varietà di uve autorizzate

17CE0262



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2148 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2016****che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il criterio del «chi arriva primo ha la precedenza».
- (2) A norma del regolamento (UE) 2015/936 è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di ripartizione diversi, dividere i contingenti in frazioni o riservare una porzione di un particolare limite quantitativo esclusivamente per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle precedenti importazioni.
- (3) È opportuno che le regole di gestione e distribuzione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione ⁽²⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2017.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori è opportuno rendere più flessibile il metodo di ripartizione basato sul criterio del «chi arriva primo ha la precedenza», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.
- (6) Al fine di garantire una certa continuità degli scambi commerciali e un'efficace gestione dei contingenti è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione all'importazione per il 2017 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2016.
- (7) Al fine di conseguire un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
- (8) Al fine di garantire una buona gestione è opportuno che le autorizzazioni all'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le autorizzazioni solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se gli operatori interessati possono dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, possono certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione all'importazione dell'Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2018, su richiesta dell'importatore interessato, la validità dell'autorizzazione, a condizione che, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà del quantitativo assegnatogli.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/936,

⁽¹⁾ GUL 160 del 25.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 305 del 21.11.2015, pag. 35).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole per la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/936 per l'anno 2017.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2017, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle autorizzazioni all'importazione loro concesse per il 2016.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2016 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Gli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato loro a norma del presente regolamento possono, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2017 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:

- a) ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e
- b) ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure
 - ii) di aver beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento ma di avere utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

3. Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2017.

Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2018.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubblica di Bielorussia			
	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	80 000
	3	Chilogrammi	5 000
	4	Pezzi	20 000
	5	Pezzi	15 000
	6	Pezzi	20 000
	7	Pezzi	20 000
	8	Pezzi	20 000
	15	Pezzi	17 000
	20	Chilogrammi	5 000
	21	Pezzi	5 000
	22	Chilogrammi	6 000
	24	Pezzi	5 000
	26/27	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	5 000
	67	Chilogrammi	3 000
	73	Pezzi	6 000
	115	Chilogrammi	20 000
	117	Chilogrammi	30 000
	118	Chilogrammi	5 000

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubblica popolare democratica di Corea	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000



Paese	Categoria	Unità	Massimale
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Paia	10 000
	73	Pezzi	10 000




Paese	Categoria	Unità	Massimale
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000
	87	Chilogrammi	8 000
	109	Chilogrammi	10 000
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000



ALLEGATO II

Elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 4

<p>1. Belgio FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (<i>FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy</i>) Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel. + 32 22776713 Fax + 32 22775063</p>	<p>SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie (<i>FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy</i>) Direction générale des Analyses économiques et de l'Économie internationale Service Licences Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles Tél. + 32 22776713 Fax + 32 22775063</p>	<p>2. Bulgaria Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол» ул. «Славянска» № 8 1052 София Тел. +359 29 40 7008 / +359 29 40 7673 / +359 29 40 7800 Факс +359 29 81 5041 / +359 29 80 4710 / +359 29 88 3654 Ministry of Economy and Energy 8 Slavyanska Str., Sofia 1052 Tel. +359 29407008 / +359 29407673 / +359 29407800 Fax +359 2981504 1/ +359 29804710 / +359 29883654</p>
<p>3. Repubblica ceca Ministerstvo průmyslu a obchodu (<i>Ministry of Industry and Trade</i>) Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Tel. + 420 224907111 Fax + 420 224212133</p>		<p>4. Danimarca Erhvervs- og Vækstministeriet (<i>Ministry of Business and Growth</i>) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Tel. +45 35291000 Fax +45 35291001</p>
<p>5. Germania Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [<i>Federal Office of Economics and Export Control</i>] Frankfurter Str. 29-35 65760 Eschborn Tel. + 49 6196908-0 Fax + 49 6196908800</p>		<p>6. Estonia Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (<i>Ministry of Economic Affairs and Communications</i>) Harju 11 15072 Tallinn Tel. + 372 6256400 Fax + 372 6313660</p>
<p>7. Irlanda An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 23 Sráid Chill Dara Baile Átha Cliath 2D02 TD30 Tel. + 353 16312545 Fax + 353 16312562</p>		<p>8. Grecia Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Κορνάρου 1 105 63 Αθήνα Τηλ. + 30 2103286041-43 / 2103286223 Fax + 30 2103286094</p>



<p>Department of Jobs, Enterprise and Innovation Licensing Unit Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. + 353 16312545 Fax + 353 16312562</p>	<p>Ministry of Economy, Development and Tourism General Directorate for International Economic and Trade Policy, Directorate for Trade Coordination and Trade Regimes Unit B' Special Import Regimes 1 Kornarou Str. 10563 Athens Tel. + 30 2103286041-43 / 2103286223 Fax + 30 2103286094</p>
<p>9. Spagna Ministerio de Economía y Competitividad (<i>Ministry of Economy and Competitiveness</i>) Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana nº 162 28046 Madrid Tel. + 34 913493817 / 913493874 Fax + 34 913493831 E-mail: sgpolcoue.sccc@comercio.mineco.es</p>	<p>10. Francia Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Direction générale des entreprises (DGE) Service de l'industrie (SI) Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries (SDCME) Bureau des Matériaux 67, rue Barbès — BP 80001 94201 Ivry-sur-Seine Cedex Tel. + 33 179843449 E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr</p>
<p>11. Croazia Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu Trg N. Š. Zrinskog 7-8 HR-10000 Zagreb Tel. + 385 16444626 Fax + 385 16444601 Ministry of Foreign and European Affairs Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs Trg N. Š. Zrinskog 7-8 HR-10000 Zagreb Tel. + 385 16444626 Fax + 385 16444601</p>	<p>12. Italia Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese Viale Boston, 25 00144 Roma Tel. + 39 0659647517 / 06 59932450 / 06 59932436 Fax + 39 0659932681 / 06 59932636 E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it</p>
<p>13. Cipro Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Υπηρεσία Εμπορίου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ανδρέα Αραούζου 6 1421 Λευκωσία Τηλ.: +357 22867100 Φαξ: +357 22375443</p>	<p>14. Lettonia Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (<i>Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia</i>) Kr.Valdemāra iela 3 Rīga, LV-1395 Tel. + 371 67016201 Fax + 371 67828121</p>



<p>Imports/Exports Licensing Section Trade Service Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia Tel. +357 22867100 Fax +357 22375443</p>		
<p>15. Lituania Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (<i>Ministry of Economy of the Republic of Lithuania</i>) Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2 LT-01104 Vilnius Tel. +370 70664658 / 70664808 Faks. +370 70664762 E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt</p>	<p>16. Lussemburgo Ministère de l'économie (<i>Ministry of Economy</i>) Office des licences 19-21 boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél. +352 226162 Fax +352 466138 E-mail: office.licences@eco.etat.lu</p>	
<p>17. Ungheria Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (<i>Hungarian Trade Licencing Office</i>) Budapest Németvölgyi út 37-39. 1124 Tel. +36 14585514 Fax +36 14585832 E-mail: keo@mkeh.gov.hu</p>	<p>18. Malta Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris Valletta VLT1933 Tel. + 356 25690214 Fax + 356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt</p>	<p>Ministry for the Economy, Investment and Small Business Commerce Department, Trade Services Directorate Lascaris Valletta VLT1933 Tel. + 356 25690214 Fax + 356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt</p>
<p>19. Paesi Bassi Belastingdienst/Douane (<i>Customs Administration</i>) centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 3070 6401 DN Heerlen Tel. + 31 88 1512122 Fax + 31 88 1513182</p>	<p>20. Austria Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (<i>Federal Ministry of Science, Research and Economy</i>) Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle Stubenring 1 1010 Wien Tel. + 43 171100 — 8353 Fax + 43 171100 — 8366</p>	
<p>21. Polonia Ministerstwo Rozwoju (<i>Ministry of Economic Development</i>) Pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. +48 226935553 Fax +48 226934021</p>	<p>22. Portogallo Ministério das Finanças (<i>Ministry of Finance</i>) AT- Autoridade Tributária e Aduaneira DSL — Direcção de Serviços de Licenciamento Rua da Alfândega nº 5 R/C 1149-006 Lisboa Tel. +351 1218813843 Fax +351 1218813986 E-mail: dsl@at.gov.pt</p>	



<p>23. Romania Ministerul Economiei (<i>Ministry of Economy</i>) Comerțului și Mediului de Afaceri Direcția Politici Comerciale Calea Victoriei, nr.152, sector 1 010096 București Tel. +40 21 3150081 Fax +40 21 3150454 E-mail: clc@dce.gov.ro</p>	<p>24. Slovenia Ministrstvo za finance (<i>Ministry of Finance</i>) Finančna uprava Republike Slovenije Spodnji Plavž 6c SI-4270 Jesenice Tel. +386 42027583 Fax +386 42024969 E-mail: taric.fu@gov.si</p>	
<p>25. Slovacchia Ministerstvo hospodárstva SR (<i>Ministry of Economy of the Slovak Republic</i>) Odbor výkonu obchodných opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava Tel. + 421 248547019 Fax + 421 243423915 E-mail: jan.krocka@mhsr.sk</p>	<p>26. Finlandia Tulli (Finnish Customs) PL 512 FI-00101 Helsinki Tel. +358 2955200 E-mail: kirmo@tulli.fi</p>	<p>Tullen (Finnish Customs) PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel. +358 2955200 E-mail: kirmo@tulli.fi</p>
<p>27. Svezia Kommerskollegium (<i>National Board of Trade</i>) Box 6803 SE-113 86 Stockholm Tel. +46 86904800 Fax +46 8306759 E-mail: registrator@kommers.se</p>	<p>28. Regno Unito Department for International Trade 1 Victoria Street London SW1H 0ET E-mail: grant.mosedale@trade.gsi.gov.uk</p>	

17CE0263



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2149 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Noix de Grenoble», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1204/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Con lettere pervenute il 18.12.2014 e il 31.7.2015, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage, stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Noix de Grenoble» in quanto imprese di condizionamento delle noci, utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione. In seguito alla modifica del disciplinare, le due imprese si troveranno nell'impossibilità di utilizzare la denominazione registrata a causa della limitazione del condizionamento alla zona geografica.
- (4) Poiché le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di poter beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la modifica del disciplinare, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Noix de Grenoble» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'approvazione di tale modifica.
- (5) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Noix de Grenoble» (DOP).

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 168 del 5.7.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 130 del 13.4.2016, pag. 12.



Articolo 2

Le imprese Les Jumelles Ets Huot, ZA «Les Creux», 26600 Gervans e SN Comptoir Rhodanien, ZA «Les Lots», 26600 Tain-l'Hermitage sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Noix de Grenoble» (DOP) per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0264



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2150 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 21 aprile 2016 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha anche concluso che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nel suo parere del 24 maggio 2016 ⁽³⁾, l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha anche concluso che il preparato ha la potenzialità di ridurre la degradazione delle proteine nell'insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione dei preparati di *Lactobacillus plantarum* DSM 29025 e *Lactobacillus plantarum* NCIMB 42150 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(6):4479.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(6):4506.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore di additivo/kg di materiale fresco		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio								
1k20750	Lactobacillus plantarum DSM 29025	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29025 contenente almeno 8×10^{10} UFC/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 29025. Metodo di analisi (*) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 5×10^7 UFC/kg materiale fresco. 3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.	28 dicembre 2026
1k20751	Lactobacillus plantarum NCIMB 42150	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 42150 contenente almeno 1×10^{11} UFC/g di additivo.	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.	28 dicembre 2026



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					UFC di additivo/kg di materiale fresco			
		<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Cellule vitali di <i>Lactobacillus plantarum</i></p> <p>NCIMB 42150.</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (*)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastrina utilizzando MRS agar (EN 15787).</p> <p>Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>					<p>2. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 1×10^8 UFC/kg materiale fresco.</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscelate, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2151 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	115,2
	MA	103,9
	TN	200,0
	TR	116,3
	ZZ	133,9
0707 00 05	EG	191,7
	MA	79,2
	TR	159,2
	ZZ	143,4
0709 93 10	MA	130,4
	TR	155,5
	ZZ	143,0
0805 10 20	TR	64,9
	UY	62,9
	ZA	59,7
	ZZ	62,5
0805 20 10	MA	70,9
	TR	71,7
	ZZ	71,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	114,7
	TR	80,5
	ZZ	97,6
0805 50 10	TR	82,6
	ZZ	82,6
0808 10 80	US	100,7
	ZA	160,7
	ZZ	130,7
0808 30 90	CN	88,6
	TR	126,8
	ZZ	107,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014,
sezione II — Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 ⁽¹⁾,
 - visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2014 [COM(2015)377 — C8-0201/2015] ⁽²⁾,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014, corredata delle risposte delle istituzioni ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽⁴⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽⁵⁾ che rinvia la decisione di discharge per l'esercizio 2014 e la risoluzione che la accompagna,
 - visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾, in particolare gli articoli 55, 99, 164, 165 e 166,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0271/2016),
1. rifiuta il discharge al segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2014;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

⁽¹⁾ GUL 51 del 20.2.2014.

⁽²⁾ GU C 377 del 13.11.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 373 del 10.11.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 377 del 13.11.2015, pag. 146.

⁽⁵⁾ GUL 246 del 14.9.2016, pag. 20.

⁽⁶⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.



RISOLUZIONE (UE) 2016/2153 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione II — Consiglio europeo e Consiglio,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0271/2016),
- A. considerando che tutte le istituzioni dell'Unione dovrebbero essere trasparenti e rendere pienamente conto ai cittadini dell'Unione in merito ai fondi loro affidati in quanto istituzioni dell'Unione;
- B. considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione nella misura in cui sono beneficiari del bilancio generale dell'Unione europea;
1. ricorda il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il «regolamento finanziario») attribuiscono al Parlamento per quanto concerne il discharge per l'esecuzione del bilancio;
 2. sottolinea che, conformemente all'articolo 335 TFUE, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione» e che, di conseguenza, tenuto conto dell'articolo 55 del regolamento finanziario, le istituzioni sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione dei loro bilanci;
 3. sottolinea il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni nel quadro della procedura di discharge quale disciplinata dalle disposizioni del regolamento finanziario, segnatamente dagli articoli 164-166;
 4. osserva che, conformemente all'articolo 94 del regolamento del Parlamento, «le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discharge da dare [...] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva) [...]»;
 5. si rammarica che il Consiglio continui a non pronunciarsi sulle osservazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione sul discharge del 28 aprile 2016 ⁽¹⁾ quanto alla tendenza degli esercizi precedenti ad un aumento del sottoutilizzo e del riporto degli impegni;

Questioni in sospeso

6. si rammarica che il Consiglio europeo e il Consiglio non trasmettano al Parlamento la loro relazione annuale di attività; ritiene che ciò sia inammissibile e dannoso per la reputazione delle istituzioni;
7. si rammarica che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non siano ancora stati separati, come raccomandato dal Parlamento in recenti risoluzioni di discharge;
8. prende atto delle informazioni sulla politica immobiliare fornite sul sito web del Consiglio; prende altresì atto del fatto che non viene data alcuna informazione sui costi sostenuti in relazione agli edifici; chiede che vengano fornite informazioni dettagliate al Parlamento nella prossima relazione finanziaria annuale;

⁽¹⁾ GUL 246 del 14.9.2016, pag. 21.



9. rinnova l'invito a presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti immobiliari e una ripartizione dettagliata delle spese finora sostenute; chiede informazioni sui costi connessi ai ritardi registrati nel completamento dell'edificio «Europa»;
10. ribadisce al Consiglio il proprio invito a fornire informazioni sul processo di ammodernamento amministrativo da esso avviato, in particolare riguardo all'impatto previsto sul bilancio di detta istituzione;
11. invita il Consiglio ad adottare quanto prima un codice di condotta per garantire l'integrità dell'istituzione; rinnova al Consiglio l'invito ad attuare senza ulteriori indugi le norme in materia di segnalazione delle irregolarità;
12. invita il Consiglio ad aderire al registro dell'Unione per la trasparenza nell'ottica di assicurare la trasparenza e la rendicontabilità dell'istituzione;
13. rinnova al Consiglio l'invito a elaborare orientamenti dettagliati in materia di contrasto alla corruzione e politiche indipendenti nell'ambito delle proprie strutture, nonché a rafforzare in modo sistematico la trasparenza delle procedure legislative e dei negoziati;
14. si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di scarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il scarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 ⁽¹⁾, 25 ottobre 2011 ⁽²⁾, 10 maggio 2012 ⁽³⁾, 23 ottobre 2012 ⁽⁴⁾, 17 aprile 2013 ⁽⁵⁾, 9 ottobre 2013 ⁽⁶⁾, 3 aprile 2014 ⁽⁷⁾, 23 ottobre 2014 ⁽⁸⁾ e 27 ottobre 2015 ⁽⁹⁾, e ha rinviato la decisione sul scarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2014, per i motivi esposti nella suddetta risoluzione del 28 aprile 2016;
15. insiste sul fatto che un esercizio di controllo di bilancio efficace richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella suddetta risoluzione del 28 aprile 2016; conferma che il Parlamento non è in grado di prendere una decisione informata sulla concessione del scarico;
16. ricorda al Consiglio il punto di vista della Commissione, espresso nel gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni partecipano pienamente al processo di follow-up delle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di scarico e secondo cui tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di scarico;
17. osserva che la Commissione ha affermato che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio;
18. si rammarica che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento; rammenta le conclusioni del seminario del Parlamento sul diritto di quest'ultimo di concedere il scarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012; ricorda altresì l'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, il quale stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori;
19. osserva che solo tre delle 27 interrogazioni presentate al Consiglio da membri della commissione per il controllo dei bilanci in relazione all'esercizio 2014 hanno ricevuto una risposta chiara nei documenti forniti da detta istituzione nel quadro dell'esercizio di scarico;
20. insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di scarico degli scorsi anni;
21. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il scarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, e segnatamente di concedere il scarico per ogni rubrica del bilancio presa singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 250 del 27.9.2011, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 313 del 26.11.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 286 del 17.10.2012, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 20.12.2012, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 308 del 16.11.2013, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 97.

⁽⁷⁾ GU L 266 del 5.9.2014, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 334 del 21.11.2014, pag. 95.

⁽⁹⁾ GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 49.



22. è del parere che la mancata presentazione, da parte del Consiglio al Parlamento, dei documenti richiesti pregiudichi innanzitutto il diritto dei cittadini dell'Unione all'informazione e alla trasparenza, e stia diventando il sintomo preoccupante di un certo deficit democratico in seno alle istituzioni dell'Unione;
23. ritiene che tale situazione configuri una grave inadempienza degli obblighi derivanti dai trattati e che i soggetti interessati debbano prendere gli opportuni provvedimenti per far fronte alla questione senza ulteriore indugio; sottolinea la necessità di una revisione dei trattati e del regolamento finanziario volta a precisare le finalità e i processi della procedura di scarico, nonché a definire sanzioni in caso di inosservanza delle norme sancite dai trattati;
24. ritiene che la mancanza di cooperazione da parte del Consiglio europeo e del Consiglio con l'autorità di scarico sia un segnale negativo inviato ai cittadini dell'Unione.


17CE0268



DECISIONE (UE) 2016/2154 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul discharge per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 209,
- visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 12,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),


⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 25.⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 26.⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 432.⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.⁽⁶⁾ GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁸⁾ GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2014;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

17CE0269



RISOLUZIONE (UE) 2016/2155 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2014,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),
- A. considerando che l'impresa comune ENIAC («l'impresa comune») è stata costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di dieci anni, per definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari ambiti d'applicazione;
- B. considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 2010;
- C. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno Unito, nonché l'associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica;
- D. considerando che il contributo massimo per il periodo di dieci anni da parte dell'Unione all'impresa comune è pari a 450 000 000 EUR, a carico del bilancio del Settimo programma quadro di ricerca;
- E. considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 000 000 EUR per i costi di esercizio e che gli Stati membri offrono contributi in natura per tali costi nonché contributi finanziari pari almeno a 1,8 volte il contributo dell'Unione;
- F. considerando che l'impresa comune e l'impresa comune ARTEMIS («ARTEMIS») si sono fuse per dare vita all'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha iniziato le sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa per dieci anni;


Gestione di bilancio e finanziaria

1. riconosce che i conti dell'impresa comune per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 26 giugno 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per il periodo chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune per il periodo dal 1° gennaio al 26 giugno 2014 («la relazione della Corte»), ha espresso per il quarto anno consecutivo un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, in quanto gli accordi amministrativi conclusi con le autorità di finanziamento nazionali («AFN») per quanto riguarda l'audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti non contengono modalità pratiche per l'effettuazione di audit ex post;
3. constata che, stando alla relazione della Corte, l'impresa comune non ha valutato la qualità delle relazioni di audit trasmesse dalle AFN concernenti i costi relativi ai progetti completati; osserva inoltre che, a seguito di una valutazione delle strategie di audit di tre AFN, non è stato possibile trarre conclusioni in merito all'efficace funzionamento degli audit ex post a causa delle diverse metodologie utilizzate dalle AFN, che non consentivano all'impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato o un tasso di errore residuo; rileva inoltre che l'ITC ECSEL ha confermato che dalla sua ampia valutazione dei sistemi di garanzia nazionali emerge che essi sono in grado di fornire una ragionevole tutela degli interessi finanziari dei membri delle imprese comuni;
4. osserva che l'ITC ECSEL ha invitato le AFN a dimostrare che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni e rileva che, alla scadenza del 30 giugno 2016, il 76 % delle AFN sollecitate in tal senso (che rappresentano il 96,79 % delle spese complessive di ARTEMIS e dell'impresa comune) hanno trasmesso la documentazione richiesta e confermato che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni;



5. osserva che, secondo la relazione della Corte, il bilancio finale dell'impresa comune per l'esercizio 2014 comprendeva stanziamenti d'impegno per 2 356 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 76 500 250 EUR;
6. riconosce che, stando a quanto riferito dall'impresa comune, le procedure di garanzia nazionali per i paesi che ricevono il 54,2 % delle sovvenzioni dell'impresa comune sono state esaminate fino ad aprile 2015; elogia l'intenzione dell'impresa comune di continuare il predetto esercizio, arrivando a coprire fino al 92,7 % delle sovvenzioni totali concesse; si compiace della conferma dell'impresa comune secondo cui le procedure nazionali forniscono una garanzia ragionevole sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

17CE0270



DECISIONE (UE) 2016/2156 DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 27 ottobre 2016
sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014, corredata delle risposte dell'impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0058/2016),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 209,
- visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 12,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0264/2016),

⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 432.


⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁸⁾ GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.



1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2014;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ENIAC e impresa comune ARTEMIS), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE


17CE0271



DECISIONE (UE) 2016/2157 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****sul disarcio per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,
 - vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi al periodo 1° gennaio — 26 giugno 2014 corredata della risposta dell'impresa comune ⁽¹⁾,
 - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),
 - viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul disarcio per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC),
 - visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 209,
 - visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ⁽⁵⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾,
 - visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),
1. concede il disarcio al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014;
 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;


⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 9.⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 10.⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 425.⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.⁽⁶⁾ GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁸⁾ GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

17CE0272



RISOLUZIONE (UE) 2016/2158 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2014,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),
- A. considerando che l'impresa comune ARTEMIS («l'impresa comune») è stata costituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni, con l'obiettivo di definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali;
- B. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma nell'ottobre 2009;
- C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 anni è di 420 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di ricerca;
- D. considerando che i contributi finanziari degli Stati membri di ARTEMIS dovrebbero essere pari, in totale, ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione, mentre i contributi in natura forniti dalle organizzazioni di ricerca e sviluppo partecipanti ai progetti per la durata dell'impresa comune dovrebbero essere pari o superiori al contributo degli enti pubblici;
- E. considerando che l'impresa comune e l'impresa comune ENIAC («ENIAC») sono state fuse per creare l'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ITC ECSEL), che ha iniziato le proprie attività nel giugno 2014 e opererà per un periodo di dieci anni;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva che i conti dell'impresa comune per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 26 giugno 2014 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 26 giugno 2014 nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione;
2. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti («la Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio 2014 («la relazione della Corte»), ha espresso un giudizio con rilievi sulla legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, in quanto gli accordi amministrativi conclusi con le autorità di finanziamento nazionali («AFN») per quanto riguarda l'audit delle dichiarazioni di spesa per i progetti non contengono modalità pratiche per l'effettuazione di audit ex post;
3. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune non ha valutato la qualità delle relazioni di audit ricevute dalle AFN e concernenti i costi relativi ai progetti completati; osserva inoltre che, a seguito di una valutazione delle strategie di audit di tre AFN, non è stato possibile trarre conclusioni in merito all'efficace funzionamento degli audit ex post a causa delle diverse metodologie utilizzate dalle AFN, che non consentivano all'impresa comune di calcolare un tasso di errore ponderato né un tasso di errore residuo;
4. rileva che l'ITC ECSEL ha realizzato un'ampia valutazione dell'efficacia dei sistemi di garanzia per un campione di 10 Stati membri di ARTEMIS ed ENIAC che rappresentano la quota maggiore del bilancio operativo dell'ITC ECSEL e coprono l'89,5 % del totale delle sovvenzioni dell'impresa comune, e osserva che, sulla base dei certificati di fine progetto emessi fino al 13 giugno 2016, la valutazione dimostra che il tasso di copertura è tre volte più elevato della soglia del 20 %, al di sopra della quale i sistemi nazionali sono considerati sufficienti nel quadro della strategia di audit ex post;



5. osserva che l'ITC ECSEL ha invitato le AFN a produrre prova che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni e rileva che, entro il termine del 30 giugno 2016, il 76 % delle AFN invitate in tal senso, che rappresentano il 96,79 % delle spese delle imprese comuni ARTEMIS ed ENIAC, hanno presentato la documentazione richiesta e confermato che l'attuazione delle procedure nazionali fornisce una ragionevole garanzia in merito alla legittimità e regolarità delle operazioni;
6. osserva che, secondo la relazione della Corte, il bilancio finale dell'impresa comune per l'esercizio 2014 comprendeva stanziamenti d'impegno per 2 554 510 EUR e stanziamenti di pagamento per 30 330 178 EUR (attività operative);

Controllo interno

7. prende atto con preoccupazione che l'impresa comune non ha adottato alcuna misura in merito ad alcune norme di controllo interno relative all'informazione e informativa finanziaria: in particolare, per quanto riguarda la valutazione delle attività, la valutazione dei sistemi di controllo interno e la struttura di audit interno; osserva che ciò era dovuto all'imminente fusione; rileva che nel frattempo l'ITC ECSEL ha realizzato notevoli progressi per quanto riguarda l'attuazione dei sistemi di controllo interno e l'istituzione di una struttura di audit interno.

17CE0273



DECISIONE (UE) 2016/2159 DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 27 ottobre 2016
sulla chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS relativi al periodo 1° gennaio — 26 giugno 2014 corredata della risposta dell'impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2016, sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0055/2016),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul discharge per l'esercizio 2014 e le risposte del direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC),
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 209,
- visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁷⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0276/2016),

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2014;

⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 425.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152.

⁽⁷⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁸⁾ GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.



2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL (ex impresa comune ARTEMIS e impresa comune ENIAC), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE


17CE0274



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2160 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul discharge per l'esercizio 2014, e le risposte del direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 208,
- vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),


⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 33.⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 34.⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 438.⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.

1. concede il discarico al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2014;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

17CE0275



RISOLUZIONE (UE, Euratom) 2016/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014,
 - visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
 - vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),
- A. considerando che l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («l'impresa comune») è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 35 anni;
- B. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell'Euratom nonché i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom un accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata;
- C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel marzo 2008;
1. osserva che la Corte dei conti (la «Corte») ha affermato, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio finanziario 2014 (la «relazione della Corte»), che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune;
 2. osserva che la dotazione finanziaria definitiva disponibile per il 2014 comprendeva stanziamenti di impegno per 1 168 800 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 567 600 000 EUR e che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 100 % e dell'88,5 %; rileva, tuttavia, che il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento indicati nel bilancio iniziale per il 2014 era del 73 %;
 3. prende atto del fatto che, in considerazione delle sfide attualmente affrontate dal progetto ITER, il nuovo direttore generale dell'Organizzazione ITER ha presentato al consiglio ITER un piano d'azione comprendente misure specifiche volte a superare i principali ostacoli che si frappongono attualmente allo sviluppo del progetto ITER; osserva inoltre che, per quanto riguarda l'impresa comune, il nuovo direttore facente funzioni ha elaborato un piano d'azione per l'impresa comune che è in buona parte in linea con quello dell'Organizzazione ITER; apprende che il direttore facente funzioni dell'impresa comune ha presentato il piano d'azione al consiglio di direzione dell'impresa comune nel marzo 2015, ricevendo piena approvazione, e che detto piano d'azione integra il piano d'azione dell'Organizzazione ITER sotto vari aspetti, oltre a individuare ulteriori miglioramenti nelle operazioni proprie dell'impresa comune; osserva altresì che, al momento dell'audit, le misure pratiche per l'attuazione di entrambi i piani d'azione erano ancora in corso di definizione; rileva infine che, dal marzo 2015, l'Organizzazione ITER e l'impresa comune attuano e seguono attentamente i piani d'azione e che questi dovrebbero apportare una serie di miglioramenti; invita a presentare tempestivamente una relazione sull'attuazione di tali piani d'azione;
 4. accoglie con favore le conclusioni della riunione del consiglio ITER del 15 e 16 giugno 2016, che hanno confermato che il progetto ITER sta attualmente procedendo nella giusta direzione, consentendo l'elaborazione di una proposta valida, realistica e dettagliata in merito al calendario e ai costi associati fino al primo plasma, hanno approvato il calendario integrato aggiornato per il progetto ITER, che stabilisce settembre 2025 come data per il primo plasma, hanno indicato che il fatto che finora tutte le tappe del progetto siano state completate entro le tempistiche previste o in anticipo dimostra la capacità collettiva dell'Organizzazione ITER e delle agenzie nazionali di continuare a rispettare il calendario integrato aggiornato e hanno sottolineato che la maggiore efficacia del processo decisionale, la migliore comprensione dei rischi e il rigore nel rispetto degli impegni contribuisce a rinnovare la fiducia che il progetto ITER manterrà il suo attuale slancio positivo;
 5. accoglie con favore la posizione del consiglio ITER, secondo cui un approccio incentrato sugli elementi principali tramite il primo plasma dovrebbe ridurre i rischi legati al progetto ITER e il calendario integrato aggiornato rappresenta la soluzione maggiormente realizzabile dal punto di vista tecnico per raggiungere il primo plasma, che segnerà il completamento delle fasi fondamentali di assemblaggio e messa in servizio del Tokamak e delle strutture di supporto;



6. osserva che il conseguimento degli obiettivi stabiliti durante la riunione del consiglio ITER del 18 e 19 novembre 2015 è a buon punto e che quattro delle sei tappe assegnate alla Fusion for Energy («F4E») per il 2016 sono già state raggiunte;
7. rileva che la questione della locazione dei locali dell'impresa comune è stata risolta, poiché il governo spagnolo ha offerto un contratto di locazione a lungo termine per i locali attuali nonché l'ampliamento dello spazio attualmente destinato agli uffici di un piano aggiuntivo; osserva, a tal proposito, che il consiglio di direzione dell'impresa comune, nella riunione del 29 e 30 giugno 2016, ha preso atto della conclusione del contratto di locazione a lungo termine per gli uffici di F4E tra il Regno di Spagna e il proprietario dell'edificio e ha approvato i piani per la ristrutturazione dei locali assegnati all'impresa comune;
8. prende atto della parziale attuazione dello statuto del personale e incoraggia l'impresa comune a proseguire l'applicazione delle restanti disposizioni; si compiace del fatto che il nuovo regolamento finanziario e le nuove norme di attuazione dell'impresa comune siano entrati in vigore il 1° gennaio 2016; riconosce che l'impresa comune ha istituito una definizione operativa di ciò che rientra nel campo della fusione e ciò che non rientra, il che consente di determinare più facilmente l'ambito di applicazione dell'uso esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai contratti.

17CE0276



DECISIONE (UE, Euratom) 2016/2162 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 ottobre 2016****sulla chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014,
- vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2014, corredata della risposta dell'impresa comune ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ⁽²⁾, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2014 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2016 sullo scarico da dare all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2014 (05587/2016 — C8-0052/2016),
- viste la sua decisione del 28 aprile 2016 ⁽³⁾ che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2014, e le risposte del direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione,
- visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 208,
- vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,
- visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento,
- vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0275/2016),

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2014;

⁽¹⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 422 del 17.12.2015, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 246 del 14.9.2016, pag. 438.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.



2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il presidente
Martin SCHULZ

Il segretario generale
Klaus WELLE

17CE0277



DECISIONE (UE) 2016/2163 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banca d'Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 23 settembre 2016, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca d'Italia (BCE/2016/28) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono essere sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio.
- (2) Il mandato dei revisori esterni della Banca d'Italia è giunto a scadenza a seguito dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2015. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.
- (3) La Banca d'Italia ha selezionato BDO Italia SpA quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di BDO Italia SpA quale revisore esterno della Banca d'Italia per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. BDO Italia SpA è accettata quale revisore esterno della Banca d'Italia per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR

⁽¹⁾ GU C 366 del 5.10.2016, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

DECISIONE (UE) 2016/2164 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 30 novembre 2016****relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2017
(BCE/2016/43)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la Decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2017, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.
- (3) Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2017**

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2017 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	51,0	1,0	52,0
Germania	419,0	219,0	638,0
Estonia	9,7	0,3	10,0
Irlanda	30,7	0,8	31,5
Grecia	106,3	0,6	106,9
Spagna	359,3	30,0	389,3
Francia	224,3	51,0	275,3
Italia	94,2	1,8	96,0

⁽¹⁾ G.U. L. 328 del 12.12.2015, pag. 123.

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2017		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Cipro	14,0	0,1	14,1
Lettonia	16,3	0,3	16,6
Lituania	30,0	0,3	30,3
Lussemburgo	17,7	0,2	17,9
Malta	10,2	0,2	10,4
Paesi Bassi	25,0	4,0	29,0
Austria	87,2	181,8	269,0
Portogallo	62,0	3,0	65,0
Slovenia	24,0	2,0	26,0
Slovacchia	15,6	1,4	17,0
Finlandia	35,0	10,0	45,0
Totale	1 631,5	507,8	2 139,3

*Articolo 2***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

17CE0279



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 130/2015****dell'11 giugno 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2165]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 aprile 2011, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (3) La decisione 92/424/CEE della Commissione ⁽³⁾ è stata abrogata dalla decisione 97/794/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 92/424/CEE.
- (4) La decisione 92/432/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ è stata abrogata dalla decisione 97/794/CE della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 92/432/CEE.
- (5) La decisione 93/14/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ è stata abrogata dalla decisione 2000/571/CE della Commissione ⁽⁸⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/14/CEE.
- (6) La decisione 94/297/CE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (7) La decisione 94/957/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 283 del 27.10.2007, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 52 del 3.3.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 232 del 14.8.1992, pag. 34.

⁽⁴⁾ GUL 323 del 26.11.1997, pag. 31.

⁽⁵⁾ GUL 237 del 20.8.1992, pag. 29.


⁽⁶⁾ GUL 323 del 26.11.1997, pag. 31.

⁽⁷⁾ GUL 9 del 15.1.1993, pag. 42.

⁽⁸⁾ GUL 240 del 23.9.2000, pag. 14.

⁽⁹⁾ GUL 131 del 26.5.1994, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GUL 371 del 31.12.1994, pag. 19.



- (8) La decisione 94/958/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (9) La decisione 94/970/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (10) La decisione 94/971/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (11) La decisione 96/105/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° gennaio 1997, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (12) La decisione 98/176/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (13) La decisione 98/590/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° gennaio 2000, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (14) La decisione 2000/62/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (15) La decisione 2001/138/CE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 2001/783/CE della Commissione ⁽⁹⁾, che era stata integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2001/138/CE.
- (16) La decisione 2002/551/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 17 luglio 2002, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (17) La decisione 2002/552/CE della Commissione ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dalla decisione 2002/975/CE della Commissione ⁽¹²⁾, che era stata integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2002/552/CE.
- (18) La decisione 2003/630/CE della Commissione ⁽¹³⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 ⁽¹⁴⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2003/630/CE.
- (19) La decisione 2004/253/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1792/2006. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/253/CE.

⁽¹⁾ GUL 371 del 31.12.1994, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 371 del 31.12.1994, pag. 41.

⁽³⁾ GUL 371 del 31.12.1994, pag. 44.

⁽⁴⁾ GUL 24 del 31.1.1996, pag. 32.

⁽⁵⁾ GUL 65 del 5.3.1998, pag. 26.

⁽⁶⁾ GUL 283 del 21.10.1998, pag. 25.

⁽⁷⁾ GUL 22 del 27.1.2000, pag. 65.

⁽⁸⁾ GUL 50 del 21.2.2001, pag. 17.

⁽⁹⁾ GUL 293 del 10.11.2001, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GUL 180 del 10.7.2002, pag. 22.


⁽¹¹⁾ GUL 180 del 10.7.2002, pag. 24.

⁽¹²⁾ GUL 337 del 13.12.2002, pag. 87.

⁽¹³⁾ GUL 218 del 30.8.2003, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GUL 362 del 20.12.2006, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GUL 79 del 17.3.2004, pag. 47.



- (20) La decisione 2004/402/CE della Commissione ⁽¹⁾ è stata abrogata dalla decisione 2007/24/CE della Commissione ⁽²⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/402/CE.
- (21) La decisione 2004/431/CE della Commissione ⁽³⁾ è stata abrogata dalla decisione 2007/19/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/431/CE.
- (22) La decisione 2004/435/CE della Commissione ⁽⁵⁾ è stata abrogata dalla decisione 2007/18/CE della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2004/435/CE.
- (23) La decisione 2004/775/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2005, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (24) La decisione 2005/362/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (25) La decisione 2006/416/CE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (26) La decisione 2006/800/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (27) La decisione 2006/802/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (28) La decisione 2007/16/CE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 agosto 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (29) La decisione 2007/870/CE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (30) La decisione 2008/77/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (31) La decisione 2008/838/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 luglio 2009, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (32) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (33) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 111.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 7 del 12.1.2007, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU L 7 del 12.1.2007, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 118 del 5.5.2005, pag. 37.

⁽⁹⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61.

⁽¹⁰⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 35.


⁽¹¹⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.

⁽¹²⁾ GU L 7 del 12.1.2007, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 105.

⁽¹⁴⁾ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 28.

⁽¹⁵⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 40.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 10 (Decisione 92/424/CEE della Commissione), 11 (Decisione 92/432/CEE della Commissione), 17 (Decisione 93/14/CEE della Commissione), 30 (Decisione 94/957/CE della Commissione), 31 (Decisione 94/958/CE della Commissione), 32 (Decisione 94/970/CE della Commissione), 33 (Decisione 94/971/CE della Commissione), 42 (Decisione 96/105/CE della Commissione), 114 (Decisione 2003/630/CE della Commissione), 116 (Decisione 2004/253/CE della Commissione), 120 (Decisione 2004/775/CE della Commissione) e 133 (Decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.
2. Il testo dei punti 3 (Decisione 98/590/CE della Commissione) e 11 (Decisione 2000/62/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 1 è soppresso.
3. Il testo dei punti 17 (Decisione 2001/138/CE della Commissione), 24 (Decisione 2002/551/CE della Commissione), 25 (Decisione 2002/552/CE della Commissione), 36 (Decisione 2006/416/CE della Commissione), 40 (Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione) e 46 (Regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.
4. Il testo dei punti 3 (Decisione 94/297/CE della Commissione), 5 (Decisione 98/176/CE della Commissione), 25 (Decisione 2004/402/CE della Commissione), 26 (Decisione 2004/431/CE della Commissione), 27 (Decisione 2004/435/CE della Commissione), 32 (Decisione 2005/362/CE della Commissione), 36 (Decisione 2006/800/CE della Commissione), 37 (Decisione 2006/802/CE della Commissione), 43 (Decisione 2007/870/CE della Commissione), 44 (Decisione 2008/77/CE della Commissione) e 46 (Decisione 2008/838/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 3 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2166]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0064:** Direttiva 2014/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 161).»*Articolo 2*Il testo della direttiva 2014/64/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 161.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2167]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/47/CEE ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997, per cui occorre eliminare il relativo riferimento dall'accordo SEE.
- (2) La direttiva 92/120/CEE ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1995, per cui occorre eliminare il relativo riferimento dall'accordo SEE.
- (3) La decisione 85/446/CEE della Commissione ⁽³⁾ è stata abrogata dalla decisione 96/345/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che era integrata nell'accordo SEE. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 85/446/CEE.
- (4) La decisione 90/515/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ è stata abrogata dalla decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 90/515/CEE.
- (5) La decisione 93/257/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ è stata abrogata dalla decisione 2002/657/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/257/CEE.
- (6) La decisione 94/306/CE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 2002/878/CE della Commissione ⁽⁹⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 94/306/CE.
- (7) La decisione 94/695/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (8) La decisione 95/59/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (9) La decisione 95/62/CE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (10) La decisione 95/70/CE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 86.

⁽³⁾ GU L 260 del 2.10.1985, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 4.6.1996, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 286 del 18.10.1990, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 118 del 14.5.1993, pag. 75.

⁽⁸⁾ GU L 133 del 28.5.1994, pag. 51.

⁽⁹⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 57.

⁽¹⁰⁾ GU L 282 del 29.10.1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 42.

⁽¹²⁾ GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 45.

⁽¹³⁾ GU L 59 del 17.3.1995, pag. 32.



- (11) La decisione 95/71/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 1997. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (12) La decisione 95/210/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 14 giugno 1998. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (13) La decisione 96/93/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (14) La decisione 96/94/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (15) La decisione 96/95/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (16) La decisione 96/283/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 14 aprile 1999. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (17) La decisione 96/360/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (18) La decisione 97/38/CE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1664/2006 ⁽⁹⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 97/38/CE.
- (19) La decisione 2000/504/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° maggio 2002. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (20) La decisione 2001/182/CE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 4 aprile 2002. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (21) La decisione 2004/440/CE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione 2005/198/CE della Commissione ⁽¹³⁾. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento alla decisione 2004/440/CE.
- (22) La decisione 2004/835/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2006. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (23) La decisione 2005/65/CE della Commissione ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 28 febbraio 2006. Occorre pertanto eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (24) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GUL 59 del 17.3.1995, pag. 33.

⁽²⁾ GUL 132 del 16.6.1995, pag. 19.

⁽³⁾ GUL 21 del 27.1.1996, pag. 72.

⁽⁴⁾ GUL 21 del 27.1.1996, pag. 73.

⁽⁵⁾ GUL 21 del 27.1.1996, pag. 74.

⁽⁶⁾ GUL 107 del 30.4.1996, pag. 16.

⁽⁷⁾ GUL 138 dell'11.6.1996, pag. 25.

⁽⁸⁾ GUL 307 del 12.11.1997, pag. 33.

⁽⁹⁾ GUL 320 del 18.11.2006, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GUL 201 del 9.8.2000, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GUL 77 del 16.3.2001, pag. 22.

⁽¹²⁾ GUL 154 del 30.4.2004, pag. 97.

⁽¹³⁾ GUL 65 dell'11.3.2005, pag. 33.

⁽¹⁴⁾ GUL 360 del 7.12.2004, pag. 28.

⁽¹⁵⁾ GUL 27 del 29.1.2005, pag. 52.



(25) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 23 (Decisione 94/306/CE della Commissione), 41 (Decisione 96/93/CE della Commissione), 42 (Decisione 96/94/CE della Commissione), 43 (Decisione 96/95/CE della Commissione), 56 (Decisione 2000/504/CE della Commissione) e 81 (Decisione 2005/65/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.
2. Il testo dei punti 29 (Decisione 95/59/CE della Commissione), 30 (Decisione 95/62/CE della Commissione), 32 (Decisione 95/70/CE della Commissione), 33 (Decisione 95/71/CE della Commissione), 37 (Decisione 95/210/CE della Commissione), 40 (Decisione 96/283/CE della Commissione) e 57 (Decisione 2004/835/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» è soppresso.
3. Il testo dei punti 5 (Direttiva 92/120/CEE del Consiglio) e 12 (Direttiva 92/47/CEE del Consiglio) della parte 6.1 è soppresso.
4. Il testo dei punti 3 (Decisione 85/446/CEE della Commissione), 8 (Decisione 90/515/CEE della Commissione), 15 (Decisione 93/257/CEE della Commissione), 20 (Decisione 94/306/CE della Commissione), 24 (Decisione 94/695/CE della Commissione), 33 (Decisione 96/360/CE della Commissione), 35 (Decisione 97/38/EC), 41 (Decisione 2001/182/CE della Commissione) e 50 (Decisione 2004/440/CE della Commissione) della parte 6.2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2168]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/250 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 0250**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/250 della Commissione, del 13 febbraio 2015 (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 43).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/250 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 41 del 17.2.2015, pag. 43.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

17CE0283



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2169]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/398 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'inclusione dell'Ungheria nell'elenco degli Stati membri o delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 0398**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/398 della Commissione, del 13 febbraio 2015 (GU L 66 dell'11.3.2015, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/398 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 66 dell'11.3.2015, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2170]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014, che modifica gli allegati II, VII, VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1148**: Regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione, del 28 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 66).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1148/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 308 del 29.10.2014, pag. 66.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 136/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2171]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ⁽²⁾. Poiché entrambi i regolamenti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento al regolamento (CE) n. 411/98.
- (2) Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 giugno 2008, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 aprile 2007, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 3 aprile 2012, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (6) La direttiva 88/166/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ è stata abrogata dalla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽⁸⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 88/166/CEE.
- (7) La direttiva 88/299/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ è stata abrogata dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 88/299/CEE.
- (8) La direttiva 91/628/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1/2005. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 91/628/CEE.
- (9) La decisione 88/196/CEE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (10) La decisione 88/197/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 70 del 14.3.2009, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83.

⁽⁸⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.


⁽⁹⁾ GU L 128 del 21.5.1988, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽¹²⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 22.

⁽¹³⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 23.



- (11) La decisione 88/198/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (12) La decisione 88/199/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (13) La decisione 88/200/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (14) La decisione 88/201/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (15) La decisione 88/202/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (16) La decisione 88/203/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (17) La decisione 88/204/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (18) La decisione 88/205/CEE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (19) La decisione 88/206/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (20) La decisione 88/240/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (21) La decisione 89/187/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹²⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 89/187/CEE.
- (22) La decisione 89/265/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (23) La decisione 89/266/CEE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (24) La decisione 89/267/CEE della Commissione ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (25) La decisione 89/268/CEE della Commissione ⁽¹⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU L 94 del 12.4.1988, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU L 105 del 26.4.1988, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 66 del 10.3.1989, pag. 37.

⁽¹²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 20.

⁽¹⁴⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 21.

⁽¹⁵⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 22.

⁽¹⁶⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 23.



- (26) La decisione 89/269/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (27) La decisione 89/270/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (28) La decisione 89/271/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (29) La decisione 89/272/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (30) La decisione 89/273/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (31) La decisione 89/274/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (32) La decisione 89/275/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (33) La decisione 89/276/CEE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (34) La decisione 91/664/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ è stata abrogata dalla direttiva 96/23/CE. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 91/664/CEE.
- (35) Poiché la decisione 92/558/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 1996, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (36) La decisione 93/256/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dalla decisione 2007/657/CE della Commissione ⁽¹²⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/256/CEE.
- (37) La decisione 93/257/CEE della Commissione ⁽¹³⁾ è stata abrogata dalla decisione 2007/657/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 93/257/CEE.
- (38) La decisione 94/507/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (39) Poiché la decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 108 del 19.4.1989, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 358 dell'8.12.1992, pag. 24.


⁽¹¹⁾ GU L 118 del 14.5.1993, pag. 64.

⁽¹²⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

⁽¹³⁾ GU L 118 del 14.5.1993, pag. 75.

⁽¹⁴⁾ GU L 203 del 6.8.1994, pag. 25.

⁽¹⁵⁾ GU L 243 del 11.10.1995, pag. 17.



- (40) La decisione 96/347/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (41) La decisione 96/348/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (42) La decisione 96/349/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (43) La decisione 96/389/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (44) La decisione 96/390/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (45) La decisione 98/492/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (46) La decisione 98/493/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (47) La decisione 98/494/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (48) La decisione 98/495/CE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (49) La decisione 98/496/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (50) La decisione 2003/100/CE della Commissione ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione ⁽¹²⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 2003/100/CE.
- (51) Poiché la decisione 2006/478/CE del Consiglio ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2010, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (52) Poiché la decisione 2008/486/CE del Consiglio ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2012, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (53) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (54) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.1996, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 28.6.1996, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 10.


⁽¹⁰⁾ GU L 223 dell'11.8.1998, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

⁽¹²⁾ GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

⁽¹³⁾ GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

⁽¹⁴⁾ GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 1 (Direttiva 88/299/CEE del Consiglio), 3 (Decisione 89/187/CEE del Consiglio), 5 (Decisione 91/664/CEE del Consiglio), 6 (Decisione 92/558/CEE della Commissione), 8 (Decisione 93/256/CEE della Commissione), 9 (Decisione 93/257/CEE della Commissione), 20 (Decisione 2003/100/CE della Commissione), 22 [Regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione], 33 (Decisione 2006/478/CE del Consiglio), 34 [Regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione], 35 [Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione], 50 (Decisione 2008/486/CE del Consiglio) e 52 [Regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso.
2. Il testo dei punti 1 (Decisione 94/507/CE della Commissione), 2 (Decisione 96/389/CE della Commissione), 3 (Decisione 96/390/CE della Commissione), 5 (Decisione 88/196/CEE della Commissione), 6 (Decisione 88/197/CEE della Commissione), 7 (Decisione 88/198/CEE della Commissione), 8 (Decisione 88/199/CEE della Commissione), 9 (Decisione 88/200/CEE della Commissione), 10 (Decisione 88/201/CEE della Commissione), 11 (Decisione 88/202/CEE della Commissione), 12 (Decisione 88/203/CEE della Commissione), 13 (Decisione 88/204/CEE della Commissione), 14 (Decisione 88/205/CEE della Commissione), 15 (Decisione 88/206/CEE della Commissione), 16 (Decisione 88/240/CEE della Commissione), 17 (Decisione 89/265/CEE della Commissione), 18 (Decisione 89/266/CEE della Commissione), 19 (Decisione 89/267/CEE della Commissione), 20 (Decisione 89/268/CEE della Commissione), 21 (Decisione 89/269/CEE della Commissione), 22 (Decisione 89/270/CEE della Commissione), 23 (Decisione 89/271/CEE della Commissione), 24 (Decisione 89/272/CEE della Commissione), 25 (Decisione 89/273/CEE della Commissione), 26 (Decisione 89/274/CEE della Commissione), 27 (Decisione 89/275/CEE della Commissione), 28 (Decisione 89/276/CEE della Commissione), 29 (Decisione 96/347/CE della Commissione), 30 (Decisione 96/348/CE della Commissione), 31 (Decisione 96/349/CE della Commissione), 33 (Decisione 98/492/CE della Commissione), 34 (Decisione 98/493/CE della Commissione), 35 (Decisione 98/494/CE della Commissione), 36 (Decisione 98/495/CE della Commissione) e 37 (Decisione 98/496/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 7 è soppresso.
3. Il testo del punto 18 (Decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8 è soppresso.
4. Il testo dei punti 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 88/166/CEE del Consiglio) e 7 [Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio] della parte 9 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 137/2015****dell'11 giugno 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2172]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 25 maggio 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (2) Poiché la direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che sono entrambi integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 70/524/CEE.
- (3) La direttiva 87/153/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 87/153/CEE.
- (4) Poiché la direttiva 95/10/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 marzo 2002, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale direttiva.
- (5) Poiché la decisione 2006/478/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2010, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (6) Poiché la decisione 2008/486/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2012, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 1 (Direttiva 70/524/CEE del Consiglio), 1zg (Regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione), 2 (Direttiva 87/153/CEE del Consiglio), 10 (Direttiva 95/10/CE della Commissione), 45 (Decisione 2006/478/CE del Consiglio) e 46 (Decisione 2008/486/CE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 91 del 22.4.1995, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 165 del 26.6.2008, pag. 8.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2173]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/327 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'immissione sul mercato e le condizioni di utilizzazione degli additivi costituiti da preparati ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:


«— **32015 R 0327**: Regolamento (UE) 2015/327 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 46).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/327 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 46.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/2174]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 74/366/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (2) La decisione 74/367/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (3) La decisione 76/219/CEE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (4) La decisione 76/690/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 76/690/CEE.
- (5) La decisione 77/283/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 77/283/CEE.
- (6) La decisione 78/127/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (7) La decisione 78/347/CEE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 78/347/CEE.
- (8) La decisione 79/93/CEE della Commissione ⁽⁹⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 79/93/CEE.
- (9) La decisione 80/128/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/128/CEE.
- (10) La decisione 80/446/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/446/CEE.

⁽¹⁾ GU L 196 del 19.7.1974, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 196 del 19.7.1974, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 46 del 21.2.1976, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 26.8.1976, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 118 del 6.5.1999, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 95 del 19.4.1977, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 41 dell'11.2.1978, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 99 del 12.4.1978, pag. 26.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31.1.1979, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 29 del 6.2.1980, pag. 35.

⁽¹¹⁾ GU L 110 del 29.4.1980, pag. 23.



- (11) La decisione 80/1360/CEE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (12) La decisione 80/1361/CEE della Commissione ⁽²⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 80/1361/CEE.
- (13) La decisione 82/41/CEE della Commissione ⁽³⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 82/41/CEE.
- (14) La decisione 82/947/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 82/947/CEE.
- (15) La decisione 82/948/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (16) La decisione 84/20/CEE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 84/20/CEE.
- (17) La decisione 87/111/CEE della Commissione ⁽⁷⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 87/111/CEE.
- (18) La decisione 87/448/CEE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata dalla decisione 1999/305/CE. Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla decisione 87/448/CEE.
- (19) Poiché la decisione 89/374/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1994, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (20) Poiché la decisione 89/540/CEE della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1997, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (21) Poiché la decisione 90/639/CEE della Commissione ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1996, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (22) Poiché la decisione 92/195/CEE della Commissione ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° marzo 1999, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (23) Poiché la decisione 93/208/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° giugno 1993, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (24) Poiché la decisione 93/213/CEE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 1995, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 384 del 31.12.1980, pag. 44.

⁽²⁾ GUL 384 del 31.12.1980, pag. 46.

⁽³⁾ GUL 16 del 22.1.1982, pag. 50.

⁽⁴⁾ GUL 383 del 31.12.1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GUL 383 del 31.12.1982, pag. 25.

⁽⁶⁾ GUL 18 del 21.1.1984, pag. 45.

⁽⁷⁾ GUL 48 del 17.2.1987, pag. 29.

⁽⁸⁾ GUL 240 del 22.8.1987, pag. 39.

⁽⁹⁾ GUL 166 del 16.6.1989, pag. 66.


⁽¹⁰⁾ GUL 286 del 4.10.1989, pag. 24.

⁽¹¹⁾ GUL 348 del 12.12.1990, pag. 1.

⁽¹²⁾ GUL 88 del 3.4.1992, pag. 59.

⁽¹³⁾ GUL 88 dell'8.4.1993, pag. 49.

⁽¹⁴⁾ GUL 91 del 15.4.1993, pag. 27.



- (25) Poiché la decisione 94/650/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 agosto 2001, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (26) Poiché la decisione 95/232/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (27) Poiché la decisione 98/320/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 settembre 2005, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (28) Poiché la decisione 1999/416/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 ottobre 1999, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (29) Poiché la decisione 2001/897/CE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (30) Poiché la decisione 2002/454/CE della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 1° giugno 2003, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (31) Poiché la decisione 2002/756/CE della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2004, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (32) Poiché la decisione 2007/66/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 31 dicembre 2013, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (33) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (34) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo dei punti 7 (decisione 89/374/CEE della Commissione), 8 (decisione 89/540/CEE della Commissione), 9 (decisione 90/639/CEE della Commissione), 10 (decisione 92/195/CEE della Commissione), 11 (decisione 93/213/CEE della Commissione), 12 (decisione 94/650/CE della Commissione), 13 (decisione 95/232/CE della Commissione), 15 (decisione 98/320/CE), 19 (decisione 2001/897/CE della Commissione), 20 (decisione 2002/454/CE della Commissione), 21 (decisione 2002/756/CE della Commissione) e 50 (decisione 2007/66/CE della Commissione) della parte 2 è soppresso.
2. Il testo dei punti 10 (decisione 74/366/CEE della Commissione), 11 (decisione 74/367/CEE della Commissione), 18 (decisione 76/219/CEE), 23 (decisione 76/690/CEE della Commissione), 28 (decisione 77/283/CEE della Commissione), 32 (decisione 78/127/CEE della Commissione), 33 (decisione 78/347/CEE della Commissione), 37 (decisione 79/93/CEE della Commissione), 41 (decisione 80/128/CEE della Commissione), 42 (decisione 80/446/CEE della Commissione), 45 (decisione 80/1360/CEE della Commissione), 46 (decisione 80/1361/CEE della Commissione), 49 (decisione 82/41/CEE della Commissione), 50 (decisione 82/947/CEE della Commissione), 51 (decisione 82/948/CEE della Commissione), 54 (decisione 84/20/CEE della Commissione), 61 (decisione 87/111/CEE della Commissione), 62 (decisione 87/448/CEE della Commissione), 71 (decisione 93/208/CEE della Commissione) e 73 (decisione 1999/416/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» è soppresso.

⁽¹⁾ GUL 252 del 28.9.1994, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 154 del 5.7.1995, pag. 22.

⁽³⁾ GUL 140 del 12.5.1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GUL 159 del 25.6.1999, pag. 53.

⁽⁵⁾ GUL 331 del 15.12.2001, pag. 97.

⁽⁶⁾ GUL 155 del 14.6.2002, pag. 57.

⁽⁷⁾ GUL 252 del 20.9.2002, pag. 33.

⁽⁸⁾ GUL 32 del 6.2.2007, pag. 161.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2175]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 540/2014 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2027, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° luglio 2027.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«2a. **32014 R 0540**: Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

al punto 4.2 dell'allegato IX è aggiunto il testo seguente:

“IS per l'Islanda;

FL per il Liechtenstein;

16 per la Norvegia.”»


2. Al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0540**: Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).»

3. Il testo del punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1° luglio 2027.

⁽¹⁾ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

⁽²⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.



Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 540/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2176]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zza [regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zzh [regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0166:** Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3).»

2. Ai punti 45zzc (Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione) e 45zzi (Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 0166:** Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/166 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

17CE0291



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2177]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zzp [regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32015 R 0562**: Regolamento (UE) n. 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/562 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 93 del 9.4.2015, pag. 35.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2178]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (UE) n. 168/2013 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, la direttiva 93/30/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, la direttiva 93/33/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, la direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, la direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, la direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, la direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, la direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, la direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e la direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (5) Per comodità, gli atti elencati al capitolo I dell'allegato II sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 15.5.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU L 52 dell'8.3.1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20.


⁽¹⁴⁾ GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8.

⁽¹⁶⁾ GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 29.

⁽¹⁷⁾ GU L 202 del 4.8.2009, pag. 16.

⁽¹⁸⁾ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 3.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 45zzu [regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «46. **32013 R 0168**: Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
 - 46a. **32014 R 0003**: Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1).
 - 46b. **32014 R 0044**: Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1).»
2. Il testo dei punti 45 h (direttiva 93/14/CEE del Consiglio), 45i (direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45 j (direttiva 93/30/CEE del Consiglio), 45 l (direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45 m (direttiva 93/33/CEE del Consiglio), 45n (direttiva 2009/139/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45p (direttiva 93/93/CEE del Consiglio), 45 q (direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45 s (direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45z (direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zb (direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zv (direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zw (direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.
3. I punti da 46 (soppresso) a 48 (comunicazione interpretativa 2007/C-68/04 della Commissione) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati punti da 1 a 3.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 168/2013 e dei regolamenti delegati (UE) n. 3/2014 e (UE) n. 44/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2179]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1593/93 della Commissione ⁽¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 1° maggio 1995, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 30 aprile 2009, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (3) La direttiva 73/241/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stata abrogata dalla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Poiché entrambe le direttive sono integrate nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 73/241/CEE.
- (4) La direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 94/36/CE.
- (5) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1333/2008. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il riferimento alla direttiva 95/2/CE.
- (6) Poiché la direttiva 2001/54/CE della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 16 luglio 2001, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale direttiva.
- (7) La direttiva 2002/16/CE della Commissione ⁽⁹⁾ è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Poiché entrambi gli atti sono integrati nell'accordo SEE, occorre eliminare dal medesimo il relativo riferimento.
- (8) Poiché la decisione 2006/478/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2010, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (9) Poiché la decisione 2008/486/CE del Consiglio ⁽¹²⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è scaduta il 30 giugno 2012, occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale decisione.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L 153 del 25.6.1993, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.


⁽⁸⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 del 19.11.2005, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9.



(11) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 54 l [regolamento (CEE) n. 1593/93 della Commissione], 54z (direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 54za (direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 54zm (direttiva 2001/54/della Commissione), 54zt (direttiva 2002/16/CE della Commissione), 54zzzg (decisione 2006/478/CE del Consiglio), 54zzzr [regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione] e 54zzzzn (decisione 2008/486/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2180]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/391 della Commissione, del 9 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di *Ephedra* e lo yohimbe [*Pausinystalia yohimbe* (K. Schum) Pierre ex Beille] ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/414 della Commissione, del 12 marzo 2015, recante modifica della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, usato nella fabbricazione di integratori alimentari ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 0414**: Regolamento (UE) n. 2015/414 della Commissione, del 12 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 26).»
2. Al punto 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 0403**: Regolamento (UE) n. 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4).»
3. Dopo il punto 94 [regolamento (UE) n. 1229/2014 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:
«95. **32015 R 0391**: Regolamento (UE) 2015/391 della Commissione, del 9 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 15).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2015/391, (UE) 2015/403 e (UE) 2015/414 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 65 del 10.3.2015, pag. 15.⁽²⁾ GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4.⁽³⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 26.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2181]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/463 della Commissione, del 19 marzo 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell'alcol polivinilico (E 1203) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/537 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/538 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32015 R 0537**: Regolamento (UE) 2015/537 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 1),
 - **32015 R 0538**: Regolamento (UE) 2015/538 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 4).»
2. Al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32015 R 0463**: Regolamento (UE) 2015/463 della Commissione, del 19 marzo 2015 (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 42).»

⁽¹⁾ GU L 76 del 20.3.2015, pag. 42.⁽²⁾ GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 1.⁽³⁾ GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 4.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/463, (UE) 2015/537 e (UE) 2015/538 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2182]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 97/618/CE della Commissione del 29 luglio 1997 relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽⁴⁾ modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 95 [Regolamento (UE) 2015/391 della Commissione] è inserito quanto segue:

- «96. **31997 R 0258**: Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), modificato da:
- **32003 R 1829**: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),
 - **32008 R 1332**: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.⁽³⁾ GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

All'articolo 7 è aggiunto quanto segue:

«Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente ed entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

In caso di disaccordo tra le parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell'accordo.»

97. **32001 R 1852**: Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).»
2. Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 17 (Raccomandazione 2014/118/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
- «18. **31997 H 0618**: Raccomandazione 97/618/CE della Commissione del 29 luglio 1997 relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE) n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2183]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/402 della Commissione, dell'11 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 97 [regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«98. **32015 R 0402:** Regolamento (UE) 2015/402 della Commissione, dell'11 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/402 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 67 del 12.3.2015, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2184]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/149 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «metilprednisolone» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/150 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gamitromicina» ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina» ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/152 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tulatromicina» ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0149**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/149 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 7),
- **32015 R 0150**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/150 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 10),
- **32015 R 0151**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 13),
- **32015 R 0152**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/152 della Commissione, del 30 gennaio 2015 (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 16).»

Articolo 2


I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/149, (UE) 2015/150, (UE) 2015/151 e (UE) 2015/152 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.2015, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 26 del 31.1.2015, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.2015, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2015, pag. 16.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2185]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/11/UE della Commissione, del 20 dicembre 2013, recante rettifica dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/707/UE che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15zp (decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 D 0011**: Decisione di esecuzione 2014/11/UE della Commissione, del 20 dicembre 2013 (GU L 10 del 15.1.2014, pag. 18).»

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2014/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 256/2014 del 12 dicembre 2014 ⁽²⁾.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 10 del 15.1.2014, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GUL 311 del 26.11.2015, pag. 4.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2186]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modifica degli allegati VIII, IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0282**: Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015 (GU L 50 del 21.2.2015, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/282 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 50 del 21.2.2015, pag. 1.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2187]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/491 della Commissione, del 23 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Al punto 12^{ze} [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:«— **32015 R 0491**: Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione, del 23 marzo 2015 (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 12).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/491 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 78 del 24.3.2015, pag. 12.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2188]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/411 della Commissione, dell'11 marzo 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/417 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il *Bacillus sphaericus* sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 18 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/419 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzu [regolamento di esecuzione (UE) 2015/407 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:


- «12zzv. **32015 D 0411**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/411 della Commissione, dell'11 marzo 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i leganti polimerici cationici con composti di ammonio quaternario incorporati in pitture e rivestimenti (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 30).
- 12zzw. **32015 R 0416**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 30).
- 12zzx. **32015 R 0417**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/417 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il *Bacillus sphaericus* sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 18 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 33).
- 12zzy. **32015 R 0419**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/419 della Commissione, del 12 marzo 2015, che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 39).»

⁽¹⁾ GU L 67 del 12.3.2015, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 39.



Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/411 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/416, (UE) 2015/417 e (UE) 2015/419 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2189]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0306**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 1),
- **32015 R 0307**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione, del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 6),
- **32015 R 0308**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/308 della Commissione, del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9).»

2. Dopo il punto 13zzzzl [regolamento di esecuzione (UE) 2015/51 della Commissione] è inserito il seguente punto:

- «13zzzzp. **32015 R 0306**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/306 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Isaria fumosorosea ceppo Apopka 97 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 56 del 27.2.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 27.2.2015, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 56 del 27.2.2015, pag. 9.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/306, (UE) 2015/307 e (UE) 2015/308 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/2190]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32015 R 0404:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015 (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6),
- **32015 R 0418:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/418 della Commissione, del 12 marzo 2015 (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 36).».

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/404 e (UE) 2015/418 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6.⁽²⁾ GU L 68 del 13.3.2015, pag. 36.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

17CE0305



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2191]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II e l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 [direttiva 96/98/CE del Consiglio] del capitolo XXXII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 0559**: Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015 (GU L 95 del 10.4.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 56d [direttiva 96/98/CE del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 0559**: Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015 (GU L 95 del 10.4.2015, pag. 1).»

*Articolo 3*I testi della direttiva (UE) 2015/559 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 5*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 95 del 10.4.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 157/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2192]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione, del 10 aprile 2014, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0217**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione, del 10 aprile 2014 (GU L 44 del 18.2.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/217 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 44 del 18.2.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 158/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2193]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 361/2014 abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«32aa. **32014 R 0361**: Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Gli Stati EFTA riconoscono i documenti UE rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dall'UE e gli Stati membri dell'UE riconoscono i documenti rilasciati dagli Stati EFTA.
- b) All'articolo 7, anziché «normativa comunitaria» leggasi «normativa applicabile a norma dell'accordo SEE».
- c) Nei documenti di cui agli allegati da II a VI, anziché «Stato membro/Stati membri» leggasi «Stato membro/Stati membri dell'UE o Stato/Stati EFTA-SEE», anziché «normativa dell'Unione» e «pertinente legislazione dell'Unione» leggasi «accordo SEE», anziché «normativa comunitaria» leggasi «normativa applicabile ai sensi dell'accordo SEE» e anziché «licenza comunitaria» leggasi «licenza».
- d) Il testo del punto 1(v) nella parte C del documento di cui all'allegato II è sostituito da «l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.».

⁽¹⁾ GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.



e) Nei documenti di cui agli allegati II, III, IV, V e VI, le parole «Islanda (IS), Liechtenstein (FL) e Norvegia (N)» sono aggiunte a tutti gli elenchi di sigle distintive dei paesi e le parole, «adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo» sono aggiunte dopo le parole «regolamento (CE) n. 1073/2009» e «regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006».

f) Nella tabella del documento di cui all'allegato VI sono inserite le abbreviazioni «IS», «FL» e «N.»

2. Il testo del punto 33c (Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione) e dell'appendice 6 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 361/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014 del 16 maggio 2014 (†).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(†) GU L 310 del 30.10.2014, pag. 40.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 159/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2194]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 37ag (decisione 2008/284/CE della Commissione) e 37dh (Decisione 2011/274/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1301**: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.»

2. Dopo il punto 37 dm (Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione) è inserito il seguente testo:

«37dn. **32014 R 1301**: Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13.

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.4.2.11.1. dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

7.4.2.12. Particolarità della rete norvegese

7.4.2.12.1. Valutazione della tensione utile media (6.2.4.1.)

Caso P

In alternativa alla valutazione della tensione utile media conformemente alla norma 50388:2012, punto 15.4, è consentito verificare l'efficienza dell'alimentazione anche mediante:

- un confronto con un riferimento in cui la soluzione di alimentazione sia stata utilizzata su percorrenze di un treno simili o più impegnative. Il riferimento deve presentare una maggiore o uguale:
 - distanza dalla barra di distribuzione a tensione controllata (stazione di conversione di frequenza);
 - impedenza del sistema della catenaria;
- una stima approssimativa di $U_{\text{utile media}}$ per casi semplici che risulti in un aumento della capacità aggiuntiva per futura domanda di traffico.»

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179.



Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1301/2014, rettificato dalla GU L 13 del 20.1.2015, pag. 13, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 160/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2195]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 37da (decisione 2008/163/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 1303**: Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).»
2. Dopo il punto 37db (Decisione 2008/163/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
«37dba. **32014 R 1303**: Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1303/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 356 del 12.12.2014, pag. 394.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 161/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2196]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37i (decisione 2012/88/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 0014**: Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della decisione (UE) 2015/14 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 3 del 7.1.2015, pag. 44.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 162/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2197]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2015) 561 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2015) 984 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto aereo di merci e di posta nell'Unione.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0187**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 18).»

2. Al punto 66hf [Decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:


«— **32015 D 0561**: Decisione di esecuzione C(2015) 561 della Commissione, del 6 febbraio 2015, recante modifica della decisione di esecuzione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano.

— **32015 D 0984**: Decisione di esecuzione C(2015) 984 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile in relazione al trasporto aereo di merci e di posta nell'Unione.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/187 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GUL 31 del 7.2.2015, pag. 18.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 163/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2198]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, il punto 66ne [Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione] è così modificato:

1. al primo trattino [regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

— **32015 R 0445**: Regolamento (UE) n. 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1).»

2. È aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0445**: Regolamento (UE) n. 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/445 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 74 del 18.3.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 164/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2199]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, dopo il punto 66ng [regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66nh. **32014 R 0139**: Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 139/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 165/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2200]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 0640**: Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).»
2. Dopo il punto 66nh [regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«66ni. **32015 R 0640**: Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/640 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 106 del 24.4.2015, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 166/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2016/2201]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6d [Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione] dell'allegato XVI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6e. **32014 L 0055**: Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/55/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 133 del 6.5.2014, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 167/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2202]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modifica delle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 2e (decisione 2011/264/UE della Commissione), 2g (decisione 2009/563/CE della Commissione), 2h (decisione 2011/263/UE della Commissione), 2m (decisione 2009/578/CE della Commissione), 2p (decisione 2009/564/CE della Commissione) e 2zb (decisione 2010/18/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0345**: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).»

2. Ai punti 2r (decisione 2011/382/UE della Commissione) e 2t (decisione 2011/383/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«— **32015 R 0345**: Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015 (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39).»

Articolo 2


I testi della decisione (UE) 2015/345 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 60 del 4.3.2015, pag. 39.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

17CE0317



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 168/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2203]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/431/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/431/UE abroga la decisione 93/481/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 13a (decisione 93/481/CEE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 D 0431**: Decisione di esecuzione 2014/431/UE della Commissione, del 26 giugno 2014, concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 77).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/431/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 197 del 4.7.2014, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 226 del 7.9.1993, pag. 23.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 169/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2204]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/180 della Commissione, del 9 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1º gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21as [Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0180**: Regolamento (UE) 2015/180 della Commissione, del 9 febbraio 2015 (GU L 34 del 10.2.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/180 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 34 del 10.2.2015, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 170/2015
dell'11 giugno 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/2205]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/727/UE della Commissione, del 6 dicembre 2013, relativa al formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32ffd (decisione 2011/753/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«32ffe. **32013 D 0727**: Decisione di esecuzione 2013/727/UE della Commissione, del 6 dicembre 2013, relativa al formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 44).».

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/727/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 329 del 10.12.2013, pag. 44.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 171/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2016/2206]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40 ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 15 del 22.1.2015, pag. 106.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/28 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/29 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19 ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- **32014 R 1361**: Regolamento (UE) n. 1361/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 120), rettificato dalla GU L 15 del 22.1.2015, pag. 106,
- **32015 R 0028**: Regolamento (UE) 2015/28 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 1),
- **32015 R 0029**: Regolamento (UE) 2015/29 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 5 del 9.1.2015, pag. 11).

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1361/2014, rettificato dalla GU L 15 del 22.1.2015, pag. 106, (UE) 2015/28 e (UE) 2015/29 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 120.

⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 5 del 9.1.2015, pag. 11.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 172/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2207]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione tra le parti contraenti del SEE è stata estesa, con la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 ⁽¹⁾, per includere il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ⁽²⁾.
- (2) Questa cooperazione dovrebbe essere estesa, alle condizioni di cui al protocollo 31 dell'accordo SEE, alla Norvegia, la cui partecipazione dovrebbe pertanto iniziare il 1° gennaio 2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1(8d), lettera e), del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «alla Norvegia e» sono soppresse.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.


*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 263 dell'8.10.2015, pag. 40.⁽²⁾ GUL 122 del 24.4.2014, pag. 44.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 173/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2208]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2014» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2014 e 2015».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 174/2015

dell'11 giugno 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/2209]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 151/2014 del 27 giugno 2014 ⁽²⁾.
- (2) La partecipazione limitata della Norvegia al programma dovrebbe essere estesa alla componente Progress.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «alla componente EURES» sono sostituite da «alle componenti Progress ed EURES».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 238.⁽²⁾ Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 17 luglio 2015)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 36:

anziché: «Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»

leggasi: «Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto».

17CE0325

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-011) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 2 0 6 *

€ 28,00

